



Banca Popolare Pugliese

Società Cooperativa per Azioni * Codice ABI 05262.1
Sede Legale: 73052 Parabita (Le) – Via Provinciale per Matino, 5
Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (Le) – Via Luigi Luzzatti, 8
Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Lecce: 02848590754 * R.E.A. n. 176926
Capitale Sociale al 31/12/2016: € 186.301.860,00 (i.v.) * Riserve e Fondi € 172.886.677,00
Iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106
Tel. 0833 500111 * Fax 0833 500198 * web address: www.bpp.it

Estratto del
FASCICOLO NORME CONTRATTUALI
BANCA POPOLARE PUGLIESE

Depositate presso il Notaio Roberto Vinci con studio in Parabita, Via Vittorio Emanuele II, 17
in data 01 Marzo 2018, repertorio num. 38003, raccolta num. 24658

Edizione Febbraio 2018

Documentazione informativa e precontrattuale
SERVIZI DI INVESTIMENTO – Custodia e Amministrazione / Garanzia / Fondi Comuni / Conti correnti /
DigiBank

INDICE

PARTE 1: Glossario - Edizione 02/2018	4
PARTE 2: Documentazione informativa e precontrattuale. Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi di investimento e sulla classificazione della clientela. - Edizione 01/2018	6
Sezione A - Premessa	6
Sezione B - Informazioni sulla Banca Popolare Pugliese e sui servizi.....	6
a) Informazioni generali sulla Banca	6
b) Lingua utilizzata per le comunicazioni Banca / Cliente	6
c) Metodi di comunicazione tra Banca / Cliente	7
d) Autorizzazione ricevute	7
e) Agenti collegati	7
f) Rendicontazione delle attività	7
g) Misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della Clientela ..	8
h) Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi	8
i) Politica di gestione dei Conflitti di interesse	8
j) Trattazione dei reclami	10
Sezione B.1 - Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli.....	10
a) Valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente.....	10
b) Deleghe di gestione	11
c) Parametro di riferimento	11
d) Strumenti finanziari che possono essere inclusi nei portafogli dei clienti e tipi di operazioni che possono essere realizzate	11
e) Obiettivi di gestione e livello di rischio	11
Sezione C - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela.....	12
Sezione D - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati	13
Sezione E - Informazioni sui costi e oneri.....	19
Sezione F - Informativa in materia di Incentivi.....	20
a) Premessa	20
b) Politica di gestione degli incentivi in Banca Popolare Pugliese	20
Sezione G - Informativa sulla classificazione della clientela	21
a) Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate	21
b) Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario.	22
PARTE 3: norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di (o senza) un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti (Atto integrativo del contratto di "Deposito Titoli") – Edizione 01/2018.....	24
Principali contenuti delle norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti	24
Sezione A – Premesse e conferimento dell'incarico	24
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente	25
Sezione C - Servizi di Investimento - Disposizioni comuni.....	26
Sezione D - Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini.....	30
Sezione E - Servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.....	32
Sezione F - Servizio di consulenza in materia di investimenti (base)	33
Sezione G - Servizio di concessione di Finanziamenti	35
Sezione H - Operazioni di Pronti contro Termine	36

Sezione I - Operazioni su Strumenti Finanziari Derivati	36
PARTE 7: norme contrattuali deposito titoli – Edizione 01/2018.....	39
Sezione A – Premesse	39
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente	39
Sezione C - Norme relative al servizio di deposito titoli e strumenti finanziari	41
PARTE 12: Norme che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza, le aperture di credito e i servizi base di pagamento quale la convenzione di assegni; il contratto quadro PSD ed i singoli servizi di pagamento assoggettati alla Direttiva (UE) 2366/2015– Edizione 02/2018.....	44
Sezione A - Premesse	44
Sezione B – Norme generali applicabili a tutti i servizi (norme generali)	44
Sezione C – Norme speciali che regolano i singoli servizi (norme speciali)	49
Sezione C1 – Conto corrente di corrispondenza e servizi base	49
Sezione C2 – Servizi di pagamento PSD.....	52
Sezione C3. – Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a tre mesi per i clienti consumatori.....	63
Sezione C4 – Apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per clienti consumatori	65
Sezione C5 – Apertura di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi per i clienti consumatori..	66
PARTE 13: Norme che regolano il servizio digiBANK – Edizione 02/2018	68
Sezione A - Premesse	68
Sezione B – Servizio di banca telematica.....	68
Sezione C – Servizio Gestione Documentale	72

PARTE 1: Glossario - Edizione 02/2018

Arbitro per le Controversie Finanziarie: istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile: attività consistente nella promozione ed offerta da parte della Banca di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla stessa o da soggetti terzi che abbiano conferito alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione.

Banca: la Banca Popolare Pugliese, Società cooperativa per azioni con sede legale in Parabita, via Provinciale Matino.

Cassa: si intende la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.

Cliente: il soggetto od i soggetti indicati nell'intestazione del presente accordo.

Cliente al dettaglio: il Cliente che non sia Cliente professionale o controparte qualificata.

Cliente professionale: il Cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui alla normativa applicabile tempo per tempo vigente e il Cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del TUF.

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Consulenza in materia di investimenti: la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente.

Conto derivati: il conto su cui vengono registrati i margini di garanzia per le operazioni effettuate su strumenti finanziari derivati.

Conto di regolamento: il conto, collegato al deposito titoli, su cui il Cliente effettua il deposito delle somme necessarie per l'operatività su strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati e sul quale la Banca regola i controvalori delle relative operazioni e della tenuta dei relativi rapporti.

Controparte qualificata: (1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; (2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; (3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari: attività che consiste nel custodire e/o amministrare da parte della Banca titoli, cartacei o dematerializzati, per conto del Cliente, curandone la registrazione contabile, il rinnovo o l'incasso di cedole, l'incasso di interessi e dividendi, verificando i sorteggi per l'attribuzione di premi o il rimborso di capitale, procedendo, su incarico del Cliente, a specifiche operazioni e, in generale, provvedendo alla tutela dei diritti relativi ai titoli depositati.

Dipendenza o Filiale: la succursale e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Esecuzione di ordini per conto di clienti: attività consistente nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.

Firma congiunta: firma che deve essere apposta sul contratto da tutte le persone intestatarie del deposito.

Firma Digitale: la firma elettronica che integra i requisiti previsti dall'art. 1, c. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 ("un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici").

Firma Elettronica Avanzata: la firma elettronica che integra i requisiti previsti dall'art. 26 del Regolamento (EU) N. 910/2014 eIDAS e dagli articoli da 55 a 61 delle Regole Tecniche in materia di firme elettroniche (D.P.C.M. del 22 febbraio 2013).

Foro Competente: il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente.

Giorno lavorativo: un giorno in cui gli intermediari abilitati sono aperti ed operanti sul mercato italiano.

Intermediario: un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul mercato sul quale l'ordine deve essere eseguito o, comunque, a porre in essere l'operazione di negoziazione fuori dal mercato, in base alla disciplina legislativa e/o di regolamentazione applicabile, di cui la Banca si può avvalere per l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal Cliente.

Margine/i: i margini di garanzia (quali ad esempio: iniziali, infragiornalieri, di consegna, future *straddle, mark to market*) e quelli di variazione (quali ad esempio: giornalieri, di consegna) e comunque tutte le somme che devono essere versate a garanzia dell'adempimento e/o per il regolamento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati così come previsto dalla Cassa o dagli enti ed istituti corrispondenti.

Mediazione: l'attività che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.

Mercato/i: un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dar luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

MiFID II: la Direttiva dell'Unione Europea 2014/65 ("MiFID II - *Markets in Financial Instruments Directive*") e i relativi Regolamenti di attuazione, in vigore dal 3 gennaio 2018,

Negoziazione per conto proprio: l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta.

Pegno: la garanzia reale che viene concessa al creditore, avente ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo ed, in caso di inadempimento, con il realizzo del pegno ha diritto di farsi pagare dal debitore con preferenza sugli altri creditori.

Recesso: la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.

Reclamo: ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio

via lettera, fax, e-mail).

Ricezione e trasmissione di ordini: l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi; essa comprende la Mediazione.

Sede/i di negoziazione/i: i mercati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione.

Sistemi multilaterali di negoziazione: sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro, al loro interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Sistemi organizzati di negoziazione: sistemi multilaterali diversi da un mercato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consentono l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Sito Internet il sito internet della Banca, all'indirizzo www.bpp.it.

Strumenti finanziari: gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF.

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

Strumenti finanziari derivati: gli strumenti finanziari previsti nell'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, del TUF nonché qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario, obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli, o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

Supporto durevole: qualsiasi strumento, ivi compresa la registrazione telefonica, che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca o di un suo incaricato, ivi comprese le registrazioni telefoniche

TUF: il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE 2: Documentazione informativa e precontrattuale. Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi di investimento e sulla classificazione della clientela. - Edizione 01/2018

INDICE

Sezione A – Premessa	pag. 7
Sezione B - Informazioni sulla Banca Popolare Pugliese e sui servizi	pag. 7
a) Informazioni generali sulla Banca	
b) lingua utilizzata per le comunicazioni Banca / Cliente	
c) metodi di comunicazione tra Banca / Cliente	
d) autorizzazioni ricevute	
e) agenti collegati	
f) rendicontazione delle attività	
g) misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della clientela	
h) sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi	
i) politica di gestione dei conflitti di interesse	
j) trattazione dei reclami	
Sezione B.1 - Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli	pag. 11
a) valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente	
b) deleghe di gestione	
c) parametro di riferimento	
d) strumenti finanziari che possono essere inclusi nei portafogli dei clienti e tipi di operazioni che possono essere realizzate	
e) obiettivi di gestione e livello di rischio	
Sezione C - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della cliente	pag. 13
Sezione D - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati	pag. 14
1.- Pronti contro Termine	
2.- Certificati di deposito	
3.- Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)	
4.- Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)	
5.- Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio	
6.- Quote o azioni di organismi di investimento collettivo, quali Fondi comuni di investimento e SICAV	
7.- Strumenti finanziari derivati	
7.1- I futures	
7.2- Opzioni	
7.3- Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni	
7.4- Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.	
8.- Prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione	
8.1- Prodotti finanziari – assicurativi di tipo "unit linked"	
8.2- Prodotti finanziari – assicurativi di tipo "index linked"	
8.3- Prodotti finanziari – assicurativi di capitalizzazione	
9.- I prodotti complessi	
10.- Linea- di gestione personalizzata	
10.1- La rischiosità di una linea di gestione	
10.2- Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli	
11. - Gli altri fattori fonte di rischi generali	
11.1- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni	
11.2- Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni	
11.3- Sistemi elettronici di negoziazioni	
11.4- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati	
12. – Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs. n. 180 e n. 181 del 16/11/2015	
Sezione E - Informazioni sui costi e oneri	pag. 20
Sezione F - Informativa in materia di incentivi	pag. 21
Sezione G - Informativa sulla classificazione della clientela	pag. 22

Sezione A - Premessa

La Direttiva dell'Unione Europea 2014/65 ("MiFID II - *Markets in Financial Instruments Directive*") ha apportato, a far data dal 3 gennaio 2018, modifiche alla disciplina in materia di prestazione di servizi di investimento, in continuità con la precedente Direttiva 2004/39/CE ("MiFID").

In particolare, la MiFID II rafforza ulteriormente i presidi di tutela per gli investitori, attraverso la previsione di misure di *product governance* e poteri di *product intervention*, nonché attraverso l'introduzione della consulenza in materia di investimenti prestata su base indipendente e la riduzione dell'ambito di applicazione dell'*execution only*. L'art. 44 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (il "**Regolamento Delegato UE**"), prevede, in particolare, che gli intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:

- l'intermediario e i relativi servizi (art. 44 e 46 del Regolamento Delegato UE);
- gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte (art. 47 del Regolamento Delegato UE);
- sedi di esecuzione (art. 66 del Regolamento Delegato UE); e
- costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi (art. 50 del Regolamento Delegato UE).

Sezione B - Informazioni sulla Banca Popolare Pugliese e sui servizi

a) Informazioni generali sulla Banca

La Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. ha sede legale in Parabita (Le), Via Provinciale Matino 5 (cap 73052), e sede amministrativa e direzione generale in Matino (Le), Via Luigi Luzzatti 8 (cap 73046).

Risulta iscritta al Registro delle Imprese di Lecce con numero di iscrizione, partita iva e codice fiscale 02848590754.

È iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con numero di matricola 5218.3.0, cod. ABI 05262.1 (codice meccanografico), e, in qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese", all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1.

Inoltre, è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive, al num. A166106, Sezione "Cooperative diverse da quelle di mutualità prevalente", Categoria: "Altre Cooperative".

I recapiti sono i seguenti: tel. 0833 500111, fax 0833 500198, indirizzo web www.bpp.it.

b) Lingua utilizzata per le comunicazioni Banca / Cliente

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il Cliente e nei documenti contrattuali, utilizza esclusivamente la lingua italiana.

c) Metodi di comunicazione tra Banca / Cliente

La Banca, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente, utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del Cliente o consegnato in dipendenza.

La Banca, con riferimento alla Clientela che opera tramite la rete internet e/o utilizza il Servizio di firma digitale, propone al Cliente di inviare le comunicazioni in via elettronica in alternativa al supporto cartaceo.

Il Cliente deve specificatamente scegliere tale modalità, al momento della sottoscrizione di un contratto o successivamente, rispetto al supporto cartaceo e fornire il proprio indirizzo e-mail.

La Banca inoltre utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, il proprio sito internet www.bpp.it, nonché i supporti cartacei presenti in filiale.

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:

- conferimento per iscritto:
all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie;
il medesimo obbligo di attestazione sussiste a carico del Consulente Finanziario nel caso di ordine conferito fuori sede;
- conferimento telefonico:
qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente; le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini; una copia della registrazione delle conversazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni e, laddove richiesto dall'autorità competente, per un periodo fino a sette anni;
- conferimento tramite la rete internet:
il Cliente, nell'ambito del rapporto con la Banca, ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

d) Autorizzazione ricevute

La Banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ai sensi del TUF.

Di seguito sono indicati e brevemente descritti i servizi di investimento prestati:

- **Negoziante per conto proprio**
Consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta dalla Banca, in contropartita diretta.
- **Esecuzione di ordini per conto dei Clienti**
Consiste nell'attività svolta dalla Banca finalizzata alla conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei Clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.
- **Ricezione e trasmissione di ordini**
Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, ricevuto un ordine dal cliente, non lo esegue direttamente, ma lo trasmette ad un intermediario negoziatore, preventivamente selezionato, per l'esecuzione da parte dello stesso intermediario nelle sedi di esecuzione. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (c.d. mediazione).
- **Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.**
Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra la Banca (il "collocatore") e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi.
L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).
L'attività della Banca si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario stesso abbia ricevuto apposito incarico da parte della società emittente o offerente.
Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).
L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
- **Gestione di portafogli**
Consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
- **Consulenza in materia di investimenti**
Consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di investimento descritte è stata rilasciata dalla Banca d'Italia (www.bancaditalia.it)¹.

La Banca è autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto dall'ISVAP (www.isvap.it).

e) Agenti collegati

Per l'offerta fuori sede, la Banca si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, come consentito dall'art. 31 del TUF.

E' consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art. 31, comma 4, del TUF che, in qualità di agente collegato ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.

L'attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse della Banca.

Il consulente finanziario promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto della Banca.

La Banca che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

I consulenti finanziari che operano per conto della Banca comunicano immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e la Banca che rappresentano.

I consulenti finanziari, che operano per la Banca, sono iscritti in Italia nell'apposita sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Alla tenuta dell'albo unico provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, sulla base della normativa applicabile tempo per tempo vigente.

f) Rendicontazione delle attività

La Banca fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.

In relazione alla prestazione dei servizi di investimento **che esulano dalla gestione del portafogli**, la Banca, per ogni operazione eseguita, invierà prontamente al Cliente una comunicazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

¹ La Banca d'Italia ha sede legale a Roma – Via Nazionale 91 – tel. +39 0647921.

La Banca nell'ambito di ciascun modulo d'ordine precisa se l'operazione di investimento o di disinvestimento è stata oggetto del servizio di consulenza da parte della Banca.

La Banca invia/consegna al Cliente, su supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L'avviso contiene tutte le informazioni previste nella normativa applicabile tempo per tempo vigente. L'avviso non è inviato/consegnato quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un'altra persona (per quanto riguarda il **servizio di collocamento**, tale avviso viene fornito dalla società prodotto).

In caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che sono eseguiti periodicamente, la Banca invia/consegna al Cliente, su supporto durevole, l'avviso di cui sopra o fornisce al Cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni previste dall'articolo 59 paragrafo 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai Clienti al Dettaglio e Professionali, tranne nel caso in cui la Banca stipuli con le Controparti Qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.

Resta comunque impregiudicata la facoltà per il Cliente di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.

In relazione alla prestazione del **servizio di gestione di portafogli**, la Banca fornisce a cadenza trimestrale al Cliente il rendiconto periodico delle attività svolte, a meno che tale rendiconto sia fornito da un'altra persona.

Qualora il Cliente abbia scelto di essere informato, volta per volta, sulle operazioni eseguite, la Banca fornisce prontamente all'atto dell'esecuzione dell'operazione da parte del gestore del portafoglio le informazioni essenziali in merito a tale operazioni su supporto durevole. La Banca invia al cliente al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, una comunicazione di conferma dell'operazione contenente le informazioni di cui all'art. 59 paragrafo 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Quanto innanzi salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Anche in questa ipotesi la rendicontazione periodica avrà cadenza trimestrale.

Inoltre, nel caso in cui il Cliente abbia autorizzato un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico dovrà essere fornito almeno una volta al mese.

Il rendiconto periodico potrà non essere inviato al Cliente quando la Banca gli fornisce l'accesso ad un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere alle informazioni aggiornate del portafoglio del Cliente e dove il Cliente può accedere facilmente alle informazioni, a condizione che la Banca ha prova del fatto che il cliente abbia avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.

La Banca informa il cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

In relazione al **servizio di deposito a custodia e amministrazione titoli**, la Banca trasmette al cliente, su supporto durevole, il rendiconto, completo delle informazioni di cui all'art. 63 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 ed il Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche.

Il rendiconto periodico sulle attività del cliente non è fornito quando la Banca dà al Cliente accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il Cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui strumenti finanziari o fondi a condizione che la Banca ha prova del fatto che il cliente abbia avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.

La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi del Cliente e presta al Cliente il servizio di gestione del portafoglio può includere il rendiconto sulle attività del Cliente nel rendiconto periodico che gli fornisce in relazione al servizio di gestione.

Fermo quanto disposto per il servizio di gestione di portafogli, qualora la Banca detenga un conto di un Cliente al Dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. L'invio della comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

g) Misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della Clientela

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio della Banca).

A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda alla "Sezione B - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela" del presente documento.

h) Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. n. 1/1991, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai Clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere ritrovate nel sito internet www.fondonazionaledigaranzia.it/.

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
- enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- società appartenenti allo stesso gruppo della Banca, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- amministratori, dirigenti e sindaci della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della Banca, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
- coniugi e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, quando accessori alle operazioni di investimento - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonché la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo del Fondo.

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/49/UE (DGSD - *Deposit Guarantee Scheme Directive*).

Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet www.fitd.it.

i) Politica di gestione dei Conflitti di Interesse

1.- Definizione di conflitto di interesse

La Banca, un soggetto rilevante della Banca o un soggetto avente con la Banca un legame di controllo, diretto o indiretto (di seguito indicati come gli "altri Soggetti") al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori, può trovarsi in situazioni di conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti².

Ciò si verifica nei casi in cui la Banca e/o gli altri Soggetti:

- 1.- è probabile che realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
- 2.- abbiano, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del Cliente;
- 3.- abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente a cui il servizio è prestato;
- 4.- svolgano la stessa attività del Cliente;
- 5.- ricevano o è probabile che ricevano da una persona diversa dal Cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al Cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

2.- Come la Banca gestisce i conflitti di interesse

La Banca, una volta individuati i conflitti di interesse, adotta ogni misura ragionevole per evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.

Per raggiungere questo obiettivo la Banca adotta una politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività, avente il seguente contenuto:

- 1.- consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti;
- 2.- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Sulla base di tale politica, la Banca adotta misure e procedure volte a:

- 1.- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- 2.- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- 3.- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- 4.- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- 5.- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

La Banca, inoltre, istituisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

3.- Informativa ai Clienti

Quando le misure organizzative adottate dalla Banca non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

4.- Tipologie di conflitti di interesse individuate

Per consentire al cliente di assumere una decisione informata sul servizio di investimento ovvero sulle operazioni richieste, in modo che possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia, di seguito vengono riepilogate le tipologie di conflitti di interesse per le quali la Banca ravvede la necessità di dare adeguata informativa alla clientela, in quanto non è stato possibile individuare idonee misure organizzative oppure le soluzioni organizzative e/o amministrative non vengono giudicate sufficienti ad eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela.

I principali conflitti di interesse rilevati sono legati alla prestazione dei seguenti servizi:

4.1.- Ricezione e Trasmissione di ordini

- in combinazione con il servizio di negoziazione per conto proprio: ogniqualvolta la Banca esegua l'ordine di un cliente in contropartita diretta interessando il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un ben individuato broker terzo, quando ha ad oggetto strumenti finanziari quotati compresi nella strategia di trasmissione degli ordini. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.

4.2.- Negoziazione per conto proprio

- quando il servizio di negoziazione per conto proprio ha ad oggetto strumenti finanziari di emissione diretta della Banca ovvero strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari ovvero strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante.
- in combinazione con il servizio di collocamento con e senza assunzione di garanzia a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente: potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di negoziazione in conto proprio sui medesimi strumenti finanziari (in valuta e non) in collocamento al fine di lucrare margini commissionali più alti. Il conflitto sussiste quando gli stessi strumenti finanziari mentre sono in collocamento vengono trattati anche in negoziazione conto proprio (sul mercato secondario).
- in combinazione con il servizio di consulenza in materia di investimenti: i due servizi potrebbero avere ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.

4.3.- Collocamento con e senza assunzione di garanzia a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (compresa la distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi)

- quando il servizio di collocamento ha ad oggetto strumenti finanziari di emissione diretta della Banca, strumenti finanziari emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca (in tale circostanza, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento) ovvero con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari, strumenti finanziari e servizi di investimento per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi alla Banca, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante" ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.
- in combinazione con il servizio di consulenza in materia di investimenti: nella prestazione del servizio di collocamento con e senza assunzione a

² Per "soggetto rilevante" si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della Banca;
- b) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della Banca stessa;
- c) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca stessa.

fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente in abbinamento con il servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca potrebbe prestare maggiore attenzione alle commissioni retrocesse dalle società prodotto piuttosto che all'interesse del cliente.

4.4.- Gestione di portafogli

- in quanto si ha la possibilità di trattare nell'ambito delle gestioni patrimoniali strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero emessi da società con le quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari o emessi da società finanziate dalla Banca in misura rilevante. Tali conflitti di interesse si manifestano, inoltre, in presenza di incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (esempio: emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negoziatori terzi, ecc.).
- In quanto la Banca, svolgendo la medesima attività del cliente, potrebbe privilegiare un interesse proprio;
- In quanto la Banca potrebbe favorire una linea di gestione rispetto ad un'altra mediante l'allocazione di strumenti finanziari. La scelta potrebbe essere determinata da motivazioni strategiche della Banca (es. spinta commerciale verso una determinata linea di gestione) o da interesse della Società correlato ad un rapporto d'affari con il cliente (quale contratto di finanziamento in essere).
- in combinazione con il servizio di negoziazione per conto proprio: in quanto la Banca può svolgere contestualmente un'attività di *proprietary trading* avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tali circostanze, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di *proprietary trading* potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dalla Banca stessa per conto dei clienti gestiti.
- in combinazione con il servizio di collocamento con e senza assunzione di garanzia a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente: in quanto si ha la possibilità di inserire nei portafogli gestiti, per conto dei clienti, strumenti finanziari per i quali la Banca stessa presta contestualmente attività di collocamento (compresa la distribuzione) con e senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. In tali circostanze, la Banca potrebbe lucrare le commissioni derivanti dalla prestazione congiunta di entrambi i servizi di investimento ovvero realizzare operazioni su strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti con i quali ha stretto rapporti di affari (es. OICR) o emessi da società finanziate in misura rilevante ed ottenere con i proventi del collocamento il rimborso del credito erogato.

4.5.- Consulenza in materia di investimenti

- quando il servizio è abbinato alla prestazione di altri servizi di investimento ovvero abbia ad oggetto strumenti finanziari di emissione della Banca e/o emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari. I conflitti che possono emergere sono stati completamente esemplificati nei punti precedenti.

4.6.- Collocamento di servizio di investimento prestato da terzi

- in quanto la Banca potrebbe ricevere delle retrocessioni dalla società per conto della quale effettua l'attività di collocamento.

4.7.- Servizi accessori

- intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi di investimento: in quanto, nell'ambito della prestazione di servizio di investimento di titoli quotati e regolati in valuta, la stessa Funzione aziendale che sovrintende alla negoziazione dei titoli provvede ad intermediare per conto del cliente la valuta necessaria per il regolamento dell'operazione.
- concessione di finanziamento agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento: in quanto la Banca potrebbe concedere finanziamenti alla clientela con la finalità di prestare, con le somme messe a disposizione, i propri servizi di investimento.

La Banca fornirà al Cliente che lo richieda maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

j) Trattazione dei reclami

Ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente, la Banca comunica ai Clienti e potenziali Clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami.

Gli eventuali reclami devono essere presentati dal Cliente alla Banca tramite una richiesta scritta a mezzo raccomandata a:

Banca Popolare Pugliese

Ufficio Reclami

Via Luigi Luzzatti, 8

73046 Matino (Le)

Fax 0833 500276

e-mail : ufficio.reclami@pec.bpp.it.

In alternativa, i reclami possono essere inviati in via informatica all'indirizzo e-mail suindicato oppure possono essere consegnati alla dipendenza della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvedere a rilasciare ricevuta).

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento;
- la sottoscrizione.

In alternativa, il Cliente può utilizzare il modulo predisposto dalla Banca, disponibile presso la dipendenza della stessa, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e di sottoscriverlo.

La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Sezione B.1 - Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli

a) Valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente

Il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente sono rispondenti alle normative del settore e sono esplicitate nei documenti contrattuali relativi all'accensione dei dossier di gestione di portafogli, consegnati con il presente documento

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a.- per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è quello dell'ultimo scambio avvenuto nei 15 giorni lavorativi precedenti; qualora tale quotazione sia ritenuta non significativa, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- b.- per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato;
- c.- per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. "Over the Counter" o "O.T.C.") la valutazione è effettuata con riferimento al costo di sostituzione degli stessi (c.d. "mark to market"), intendendo per costo di sostituzione il costo che la Banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali sottesi alle operazioni sugli strumenti finanziari in argomento;
- d.- per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- e.- per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- f.- per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca;
- g.- per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio ("O.I.C.R.") il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- h.- per gli strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso

in divisa applicando, per il calcolo del controvalore in euro, i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;

- i.- nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo viene attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

b) Deleghe di gestione

La Banca si riserva la facoltà di delegare a terzi in tutto o in parte l'esecuzione dell'incarico ricevuto, fermo restando il permanere delle responsabilità in capo alla Banca in merito al rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi di investimento.

La eventuale delega prevede:

- una durata determinata, con eventuale proroga, e la facoltà della Banca di revoca con effetto immediato;
- nel caso in cui l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso della Banca, che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla Banca;
- il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse;
- un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall'intermediario delegato alla Banca, in modo da consentire l'esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti dei singoli investitori.

c) Parametro di riferimento

I parametri di riferimento utilizzati per raffrontare il rendimento del portafoglio del Cliente sono derivati dalla composizione di diversi indici comunemente utilizzati nel mercato e facilmente reperibili dai media economici.

A titolo puramente indicativo, i principali indici presi a riferimento per i relativi comparti di investimento potrebbero essere i seguenti:

1.- indici monetari

- EONIA Investable
- JP Morgan EMU 3 mesi cash
- MTS Spa Bot

2.- indici obbligazionari

- JP Morgan EMU 1-3
- JP Morgan GBI (Global Bond Index)
- JP Morgan USA
- Merrill Lynch EMU Corporate, exPfan
- MTS SpA BTP
- EuroMTS 1-3 anni
- EuroMTS 3-5 anni
- EuroMTS 5-7 anni
- MTS SpA Generale

3.- indici azionari

- D.J. Eurostoxx (50)E
- FTSEMIB
- Mib30
- MSCI AC Far Est free (ex Jap)
- MSCI Emerging Markets Free
- MSCI World
- S&P500
- Topix index

I predetti indici entrano nella composizione del parametro di riferimento in una percentuale strettamente correlata al peso che il relativo comparto ha nella linea di gestione.

Per l'individuazione del relativo parametro di riferimento si rimanda alla "scheda caratteristica" della linea di gestione consegnata con il presente documento

d) Strumenti finanziari che possono essere inclusi nei portafogli dei clienti e tipi di operazioni che possono essere realizzate

1.- Tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del Cliente

I tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente sono:

- titoli di debito;
- titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
- strumenti finanziari derivati;
- titoli di debito con una componente derivativa (ed. titoli strutturati).

Nell'ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:

- la valuta di denominazione;
- la negoziazione in mercati regolamentati;
- le aree geografiche di riferimento;
- le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari);
- i settori industriali.

Per il dettaglio dei pesi con cui tali strumenti finanziari sono inseriti nelle linee di gestione, si rimanda alla relativa "scheda caratteristica".

Non ammesse operazioni aventi ad oggetto titoli emessi dalla Banca.

2.- Tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti

Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

- su quote o azioni di OICR
 - a) sottoscrizione
 - b) rimborso
 - c) switch
- su altri strumenti finanziari
 - d) le compravendite a pronti;
 - e) le compravendite a termine;
 - f) le vendite allo scoperto;
 - g) le compravendite a premio;
 - h) le operazioni di prestito titoli e di riporto;
 - i) pronti contro termine.

Per il dettaglio delle operazioni che possono essere realizzate sugli strumenti finanziari, si rimanda alla relativa "scheda caratteristica" della linea di gestione.

3.- Limiti di investimento

A livello generale la Banca ha definito limiti di investimento quali, ad esempio:

- non investire in quote o azioni di OICR non armonizzati;
- non investire in derivati o in strumenti illiquidi;
- non procedere ad acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

Per quanto riguarda la definizione puntuale dei limiti di investimento, si rimanda alla relativa "scheda caratteristica" della linea di gestione.

e) Obiettivi di gestione e livello di rischio

La Banca presenta gestioni con obiettivi e livelli di rischio differenziati.

Gli obiettivi e i livelli di rischio sono differenziati per linea di gestione e sono strettamente dipendenti dalla tipologia e dal peso che gli strumenti finanziari

hanno nella singola linea di gestione.

A titolo puramente indicativo, gli obiettivi di investimento possono essere i seguenti:

- Stabilità del rendimento e conservazione del capitale nel medio/lungo termine;
- Moderata crescita del capitale nel medio/lungo termine ottenibile dalla limitata esposizione al mercato azionario;
- Crescita potenziale del capitale nel medio/lungo termine ottenibile dalla esposizione al mercato azionario ed obbligazionario;
- Massimizzare il rendimento del capitale nel medio/lungo termine, con elevata possibilità di fluttuazione del capitale.

I livelli di rischio possono assumere, invece, i seguenti valori: basso; medio basso; medio; medio alto; alto; molto alto.

Le informazioni di dettaglio relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nella relativa "scheda caratteristica" della linea di gestione.

Sezione C - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela

La Banca in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della Clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela.

Nel caso in cui i beni della Clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari dei fondi e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.

L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso terzi, essa seleziona solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di Clienti Professionali e questi chiedono per iscritto alla Banca di depositarli presso quel soggetto; ovvero
- la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

La Banca può sub-depositare senza indugio i fondi dei Clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

- una banca centrale;
- un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- una banca autorizzata in un paese terzo;
- un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del Cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
- deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.

Laddove i fondi del Cliente siano depositati presso un fondo del mercato monetario riconosciuto, gli stessi non saranno detenuti in conformità con i requisiti per la salvaguardia dei fondi della Clientela introdotti dalla MiFID II.

La Banca, laddove non sub-depositi i fondi dei Clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considera la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della dovuta diligenza.

La Banca che sub-deposita i fondi dei Clienti presso un ente creditizio o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.

Nel caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità per il cliente di rientrare in possesso dei propri fondi e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso terzi in "conti omnibus" (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati alla Banca, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti), l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

- all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus;
- all'adozione da parte della Banca di sistemi e di controlli che garantiscano che vengano utilizzati in questo modo unicamente gli strumenti finanziari immessi in "conti omnibus" appartenenti ai Clienti che abbiano dato il loro consenso preliminare esplicito.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità.

Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca depositante accessi presso il medesimo sub-depositario. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

A fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei Clienti non sono ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentono a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei Clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i Clienti o la prestazione di servizi ai Clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei Clienti.

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Presso la Banca sono anche istituite e conservate apposite evidenze contabili del denaro dei Clienti detenuto.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente.

Inoltre sono regolarmente riconciliate, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo, con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.

Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti.

Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura

verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca stessa.

La Banca, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti.

Resta ferma la possibilità per la Banca di concedere al Cliente l'eventuale finanziamento, che sarà prontamente rilevato nella contabilità aziendale, necessario per la conclusione delle operazioni. Tuttavia, alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un Cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro Cliente della Banca, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il Cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e

b) gli strumenti finanziari di tale Cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il Cliente ha dato il suo consenso.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un Cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro Cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, ogni Cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus abbia dato il suo consenso preliminare esplicito.

In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita di diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui prodotti o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il Cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, dal saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria e finanziaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o prodotti o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il valore del predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale della Banca medesima, verso la stessa persona.

In caso di inadempimento del Cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito e credito reciproche tra la Banca ed il cliente, sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la eventuale convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione scritta al cliente.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto dei medesimi.

Si rimanda ai contratti per la prestazione dei servizi di investimento e di accensione del conseguente rapporto per l'informativa di dettaglio in merito alle controparti, alle caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, alle garanzie fornite, nonché alla responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Sezione D - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati

Al fine di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico, per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del TUF), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre, la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua tolleranza al rischio, alla sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite e ai suoi obiettivi di investimento. Tali informazioni sono raccolte con il supporto di un apposito "Questionario".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di valutare l'adeguatezza delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di portafogli e l'appropriatezza degli strumenti finanziari alle caratteristiche del cliente nell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di portafogli e potrebbe non consentire la valutazione dell'appropriatezza degli strumenti finanziari nell'ambito degli altri servizi di investimento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche, ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

1.- Pronti contro Termine

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari.

Il Cliente, concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

Il principale rischio connesso alle operazioni di Pronti contro Termine è:

Rischio controparte: il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine e consiste nell'inadempimento degli obblighi contrattuali (pagamento al cliente del controvalore a termine).

Soggetto a bail-in: Non soggetti.

Tipologia di clientela: i pronti contro termine possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

2.- Certificati di deposito (di seguito CD)

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito.

Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'instatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

I principali rischi connessi ai Certificati di Deposito sono:

Rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.

Rischio di cambio: determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

Rischio di liquidità: legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.

Rischio di controparte: è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.

A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante, con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Soggetto a bail-in: Sì, oltre 100.000 euro per depositante.

3.- Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o da altre società).

Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

Rischio di prezzo: il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Rischio di controparte: per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Rischio di tasso: l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi.

Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: le obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito) possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

4.- Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)

I titoli strutturati sono titoli di debito che combinano diversi strumenti finanziari.

Sono costituiti, infatti, da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute, ecc).

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (ed. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza").

I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi) oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito.

Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.

A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai ed. titoli plain vanilla.

Particolare categoria di obbligazioni strutturate sono le obbligazioni convertibili in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: le obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa) possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

5.- Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società.

Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

I principali rischi connessi alle azioni e ai titoli rappresentativi del capitale di rischio sono:

Rischio di prezzo: il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.

Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono

essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Rischio di controparte: per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: le azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

6.- Quote o azioni di organismi di investimento collettivo, quali Fondi comuni di investimento e SICAV

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV).

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

I Fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento sottoscrivendo o rimborsando le quote del fondo sulla base del loro valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni), risultante dalla divisione del valore netto del fondo per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

Soggetto a bail-in: Non soggetti.

Tipologia di clientela: le quote o azioni di organismi di investimento collettivo, quali Fondi comuni di investimento e SICAV possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

7.- Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e la Banca devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

Soggetto a bail-in: Non soggetti.

7.1.- I futures

7.1.1.- L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio.

L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

7.1.2.- Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro un ammontare massimo predeterminato possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

7.2.- Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

7.2.1.- L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

7.2.2.- La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

7.3.- Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

7.3.1.- Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve

essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali ed. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

7.3.2.- Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

7.4.- Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

7.4.1.- I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Tipologia di clientela: i futures possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

8.- Prodotto finanziari emessi da compagnie di assicurazione

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari - assicurativi:

- > polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
- > polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- > polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari - assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto, ma dipende anche dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento. Tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario - assicurativo.

8.1.- Prodotti finanziari - assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- > la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.
- > l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- > la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- > la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
- > l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- > l'investimento in strumenti finanziari - assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

8.2.- Prodotti finanziari - assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento.

Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.

Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario - assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.

Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

8.3.- Prodotti finanziari - assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico).

Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

Soggetto a bail-in: Non soggetti.

Tipologia di clientela: i prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

9.- I prodotti complessi

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

Il 22 dicembre 2014 la Consob ha emanato una Comunicazione a riguardo, fornendo agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela retail ("al dettaglio"), in quanto tale tipologia di investitori potrebbe non essere in condizione di valutare adeguatamente le caratteristiche finanziarie dei prodotti di investimento in questione.

Tra le varie tipologie di prodotto complesso indicate da Consob rientrano ad esempio gli strumenti derivati, i prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi), i prodotti finanziari strutturati che non rendano certa l'integrale restituzione del capitale a scadenza, gli OICR alternativi.

In base agli ulteriori criteri, indicati anche dall'ESMA (European Securities and Market Authority - Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), possono considerarsi complessi anche quei prodotti dotati di strutture che rendano difficile la valutazione dei rischi connessi o l'osservabilità del sottostante (ad esempio perché utilizzano indici proprietari anziché quelli di mercato), nonché caratterizzati da illiquidità (assenza di negoziazione sui mercati) o difficoltà di liquidabilità (ad esempio presenza di barriere all'uscita o alti costi di smobilizzo).

Anche in considerazione del processo continuo di innovazione finanziaria, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare le indicazioni di cui sopra per valutare continuamente la complessità di tutti i prodotti finanziari distribuiti alla propria clientela.

La Banca, avvalendosi di provider di provata qualità ed esperienza, classifica tutti i prodotti finanziari secondo livelli progressivi di complessità, sulla base dei criteri previsti dalla normativa, attribuendo un punteggio che va da 1 (prodotti non complessi) a 5 (prodotti ad elevata complessità, normalmente non adatti alla clientela al dettaglio, come individuati dalla Consob in un elenco allegato alla Comunicazione di cui sopra).

In base alle informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente, raccolte tramite il questionario MiFID, la Banca determina il suo "livello di conoscenza" della complessità del prodotto / strumento finanziario, relativamente alla sua capacità di comprendere le diverse tipologie di prodotti finanziari complessi.

Il "livello di conoscenza" della complessità del cliente è utilizzato dalla Banca come parametro della valutazione di adeguatezza/appropriatezza, anche ai fini della verifica dei prodotti finanziari complessi: per tale ragione, nel caso in cui il cliente non sia in possesso di un "livello di conoscenza" sufficiente per comprendere le caratteristiche del prodotto oggetto di valutazione, la Banca non ne consiglia l'acquisto né, in taluni casi, ne consente l'acquisto / sottoscrizione.

In linea con le raccomandazioni della Consob, la Banca:

- non commercializza alla clientela al dettaglio le tipologie di prodotti a complessità molto elevata, i quali sono inseriti in apposita "black list" (punteggio pari a "5"); **detti prodotti possono essere utilizzati esclusivamente nella prestazione del servizio di gestione patrimoniale su base individuale;**
 - commercializza alla clientela al dettaglio, se ritenute coerenti o strutturalmente adatte e attraverso l'adozione di tutti i presidi organizzativi e procedurali necessari previsti nell'ordinaria valutazione di adeguatezza/appropriatezza, le tipologie di prodotti a complessità non elevata, i quali sono inseriti in apposita "grey list" (punteggio pari a "4").
- In quest'ultimo caso, le eventuali operazioni di acquisto di prodotti finanziari complessi sono precedute da adeguata informativa, con la quale vengono illustrate le loro caratteristiche e i rischi rilevanti per lo specifico investimento.

L'eventuale presenza di prodotti complessi nell'ambito dei dossier della clientela viene evidenziata sull'Estratto Conto, inviato periodicamente al cliente, sul quale viene anche riportato il livello di complessità.

I prodotti complessi nell'ambito del servizio di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Il servizio di gestione di portafogli mitiga la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti, anche "complessi", inseriti nei portafogli gestiti.

In tal caso, infatti, le scelte di investimento sono effettuate, per conto del cliente, da un intermediario dotato di competenze specifiche e chiamato ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell'interesse del cliente medesimo, della conformità degli investimenti al "mandato" ricevuto.

La Banca, in qualità di gestore, si riserva la facoltà di investire anche in prodotti complessi, sia di quelli inseriti nella "grey list" che di quelli presenti nella "black list", sempre nel rispetto dei limiti operativi definiti per la linea o il mandato di gestione interessato e riportati sulle relative schede caratteristiche.

L'eventuale presenza di prodotti complessi nell'ambito delle linee di gestione viene evidenziata all'interno del Rendiconto di Gestione, inviato periodicamente al cliente, nel quale viene anche riportato il livello di complessità.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: i prodotti complessi possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

10.- Prodotti finanziari illiquidi (Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009)

I prodotti illiquidi sono particolari prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche connotazioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento e che, pertanto, determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

In data 2 marzo 2009, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 9019104 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito www.consob.it), che fornisce, avuto riguardo al principio del miglior interesse del cliente, la specificazione delle regole di condotta che il distributore deve seguire in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi, nonché delle cautele proprie del caso in cui questo aspetto si abbini a profili di complessità dei prodotti stessi.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel seguito si farà espresso riferimento alle obbligazioni bancarie, alle polizze assicurative ed ai derivati negoziati "over the counter", che per ragioni di diritto o di fatto si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento.

Per i titoli connotati dalla caratteristica di illiquidità il rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: i prodotti finanziari illiquidi possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

11.- Depositi strutturati

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
- uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;

- una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
- un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

I depositi strutturati sono caratterizzati da una intrinseca complessità che rende difficile la loro valutazione, in termini di rischio, sia al momento dell'apertura sia successivamente ed in quanto tali richiedono che l'investitore sia in possesso di specifiche competenze per poter valutare consapevolmente i rischi legati all'investimento.

Soggetto a bail-in: Sì, oltre 100.000 euro per depositante.

Tipologia di clientela: i depositi strutturati possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

12.- Linea di gestione personalizzata

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.

Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari, inclusi nelle gestioni di portafogli, emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: le gestioni di portafogli possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

12.1.- La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

12.1.1.- Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari.

Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

12.1.2.- La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno.

In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si rimanda alla descrizione delle peculiarità degli "strumenti finanziari derivati").

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

12.2.- Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli

12.2.1.- Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari.

E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari.

12.2.2.- Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario.

Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione di portafogli, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

13.- Gli altri fattori fonte di rischi generali

13.1.- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi.

Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.

Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.

Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

13.2.- Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.

Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

13.3.- Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati".

Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

13.4.- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

14.- Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs.n. 180 e n. 181 del 16/11/2015

In data 16/11/2015, con i decreti legislativi 180 e 181, è stata data attuazione alla Direttiva 2014/59/UE che ha istituito un regime armonizzato a livello europeo in tema di prevenzione e risanamento delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Tra gli aspetti innovativi della normativa, si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca (ad esempio, quando a causa di perdite l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale).

Già durante la fase di normale operatività della banca, le Autorità (per l'Italia l'Autorità di risoluzione è la Banca d'Italia) dovranno predisporre appositi piani che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi.

La normativa attribuisce, inoltre, alle Autorità di risoluzione poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di risoluzione delle crisi.

Le nuove regole, che trovano applicazione anche con riferimento agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, consentono di ridurre al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, utilizzando risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. In questo modo i primi a sostenere le perdite sono gli azionisti mentre i creditori, quali i titolari di obbligazioni e/o di depositi per l'importo eccedente i 100.000 Euro, le sostengono dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il D.Lgs 180/2015 introduce varie misure per la gestione della crisi al verificarsi di una situazione di dissesto o di rischio dissesto, quali:

- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale laddove ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario;
- l'adozione di misure di risoluzione laddove la riduzione o conversione non consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario.

Tra le misure di risoluzione rientra il c.d. "bail in", strumento che consente di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione. L'ammontare della riduzione o conversione è determinato da un esperto indipendente.

Sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione, gli strumenti finanziari sotto elencati secondo l'ordine indicato dall'articolo 52 del D.Lgs. 180/2015:

- azioni e strumenti di capitale, nonché altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1;
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier I);
- strumenti di classe 2 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier II);
- titoli subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli strumenti di classe 2;
- obbligazioni e altre passività ammissibili.

Una volta assorbite le perdite o in assenza di perdite, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, le restanti passività ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

Da ultimo, sono coinvolti i depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000.

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Le Autorità avranno altresì il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Dal "bail-in" sono escluse una serie di passività, che non possono essere quindi né svalutate né convertite in capitale:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ovvero quelli di importo fino a 100.000 Euro);
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù della relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in apposito conto;
- le passività interbancarie con durata inferiore a 7 giorni;
- passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con durata inferiore residua a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente e sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 49, comma 2 D.Lgs. 180/2015).

Lo strumento del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che unitamente ad altri strumenti di risoluzione previsti dal D.Lgs. 180/2015, quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte di beni e rapporti giuridici;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo. Quest'ultima solo congiuntamente ad altra misura indicata a (i) e (ii).

Inoltre, presso la Banca d'Italia sono istituiti uno o più fondi di risoluzione alimentati con contributi ordinari e straordinari delle banche, prestiti e altre forme di sostegno finanziario.

L'utilizzo dei fondi di risoluzione è disposto dalla Banca d'Italia limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di risoluzione.

Sezione E - Informazioni sui costi e oneri

Per le informazioni riguardanti i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, si rimanda al foglio informativo (consegnato in allegato alla presente) nel quale sono indicate le "condizioni economiche" standard.

Le predette condizioni economiche sono fornite ai clienti o potenziali clienti unitamente alla presente documentazione.

In caso di collocamento di strumenti finanziari, per le condizioni economiche, si rimanda ai documenti di dettaglio forniti dalle relative società emittenti.

Di seguito, a titolo informativo, si riporta il trattamento fiscale applicabile ai principali strumenti finanziari.

1.- Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) soggette al D.Lgs. n. 239/96

1.1.- tassazione redditi di capitale (1)

Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/96:

- titoli di Stato ed equiparati: aliquota del 12,50%
- obbligazioni: aliquota del 26%
- 1.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 461/97:
 - titoli di Stato ed equiparati: aliquota del 12,50% (2)
 - obbligazioni: aliquota del 26%
- 2.-Obbligazioni (anche convertibili o strutturate) NON soggette al D.Lgs. n. 239/96**
 - 2.1.- tassazione redditi di capitale (1)
Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600/73 in misura del 26%
 - 2.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97
- 3.- Pronti contro termine su titoli di Stato ed obbligazioni**
 - 3.1.- tassazione redditi di capitale (1)
Proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, comma 3-bis, D.P.R. n. 600/73:
 - titoli di Stato ed equiparati: aliquota del 12,50%
 - obbligazioni: aliquota del 26%
- 4.-Azioni**
 - 4.1.- tassazione redditi di capitale (1)
Dividendi soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/73 in misura del 26% (3)
 - 4.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97
- 5.- Derivati (certificates, covered warrant, opzioni, ecc.)**
 - 5.1.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
Proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97
- 6.- Titoli atipici**
 - 6.1.- tassazione redditi di capitale (1)
Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 5, comma 1, D.L. n. 512/83 in misura del 26%
 - 7.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97
- 7.- OICR / ETF**
 - 7.1.- tassazione redditi di capitale (1)
Proventi soggetti a ritenuta ex artt. 26 quinquies D.P.R. n. 600/73 e 10-ter, L. n. 77/83 (OICR esteri) in misura del 26%; sulla quota riferibile a proventi derivanti da titoli di Stato ed equiparati, la ritenuta è pari al 12,50%
 - 7.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97; per la parte di provento riferibile a titoli di Stato ed equiparati l'aliquota è del 12,50% (2)
- 8.- Servizio di Gestione Individuale di Portafogli**
 - 8.1.- Imposta sul Valore Aggiunto
I corrispettivi e le spese relativi al servizio sono soggetti ad IVA nella misura ordinaria, art. 10, comma 1 n. 4), D.P.R. n. 633/72: aliquota del 22%.

Note:

- (1) ricorrendo i presupposti soggettivi (es. persone fisiche e cd. "nettisti") ed oggettivi (es. negoziazione del titolo) prescritti dalla normativa attualmente in vigore.
- (2) la tassazione è data, come previsto dalle norme, applicando l'aliquota del 20% su un imponibile considerato nella misura del 48,08 per cento.
- (3) particolari disposizioni si applicano a soggetti titolari di partecipazioni qualificate/redditi d'impresa. L'imposta sostitutiva ex art. 27-ter si applica alle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli.

Sezione F - Informativa in materia di Incentivi

a) Premessa

La presente informativa illustra ai clienti o potenziali clienti la politica della Banca Popolare Pugliese in tema di "incentivi", conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia.

Per "incentivi" si intendono i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie ricevuti o corrisposti dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento resi ai clienti.

La materia degli incentivi è disciplinata dall'art. 26 della Direttiva 2006/73/CE, dall'art. 6 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998) e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Intermediari Consob (Delibera num. 16190/2007).

La vigente normativa non attribuisce al termine "incentivo" un'accezione negativa, ma distingue fra incentivi ammessi e non ammessi.

In questo senso l'art. 52 del Regolamento Intermediari stabilisce:

"Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:

a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;

b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;

b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti."

L'ambito di applicazione del regime degli incentivi è riferito a:

- tutte le tipologie di remunerazione (compensi, commissioni o prestazioni non monetarie) ricevute e/o corrisposte dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori resi ai clienti;
- tutti gli strumenti finanziari;
- tutte le imprese disciplinate dalla direttiva MiFID;
- soggetti rilevanti che agiscono per la Banca in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

Nel regime degli incentivi, invece, non rientrano i:

- pagamenti effettuati all'interno della Banca (es. per programmi di bonus interni);
- regalie e forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

b) Politica di gestione degli incentivi in Banca Popolare Pugliese

La Banca ha identificato e mappato le tipologie di incentivi percepite e definito le politiche di gestione.

Qualsiasi tipologia di remunerazione dei servizi forniti dalla Banca corrisposta dai clienti trova esplicita informativa nell'ambito degli allegati economici previsti dai relativi documenti contrattuali, sottoscritti prima della prestazione del relativo servizio di investimento.

Il presente documento fornisce all'investitore, ai sensi dell'art. 52 c.1 lett. B)1 del Regolamento Intermediari Consob n.16190/09, un'informativa sintetica degli incentivi corrisposti da i terzi percepiti dalla Banca in connessione alla prestazione di servizi ed attività di investimento:

a) Servizio di collocamento di OICR

Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR la Banca riceve dalle Società di Gestione sue partner, quale remunerazione per il servizio stesso, congiuntamente o alternativamente:

- una retrocessione, compresa tra il 70% e il 100%, delle commissioni di sottoscrizione previste nel prospetto;
- una retrocessione, compresa tra il 70% e il 100%, delle commissioni di conversione previste dal prospetto in occasione del passaggio tra fondi senza commissioni a fondi con commissioni oppure tra fondi con commissioni differenti;
- una retrocessione, fino al 100%, delle commissioni di rimborso previste nel prospetto per alcuni fondi/sicav (tali commissioni inoltre in alcuni casi decrescono, fino ad azzerarsi, al crescere della durata dell'investimento);
- una retrocessione, fino al 100%, delle commissioni di collocamento previste nel prospetto;
- una retrocessione in una determinata misura percentuale, compresa tra il 20% e 100%, delle commissioni di gestione previste nel prospetto;
- una retrocessione, fino al 100%, delle commissioni di distribuzione previste nel prospetto;
- una retrocessione, fino al 100%, delle Commissioni per attività di archiviazione e amministrative previste nel prospetto;
- una retrocessione a titolo di commissione di collocamento, se prevista, in caso di piano pluriennale di investimento su ogni versamento compresa tra euro 0,50 e 1,00;
- una retrocessione una tantum o pari al 3% di ogni versamento nel caso nel caso di collocamento di ulteriori servizi collegati ai fondi comuni di investimento.

b) Servizio di Collocamento del servizio di Trading on Line

Nello svolgimento del servizio la Banca riceve una retrocessione di una parte, compresa tra il 10% e il 20%, delle commissioni di negoziazione;

c) Servizio di Collocamento di strumenti finanziari e Offerte Pubbliche

Nello svolgimento del servizio di collocamento di strumenti finanziari emessi dalla Stato, la Banca riceve dal Tesoro, tramite l'intermediario incaricato una retrocessione compresa tra lo 0,05% e lo 0,30%.

Diversamente nello svolgimento del servizio di collocamento di strumenti finanziari da società terze e/o oggetto di offerte pubbliche la Banca riceve dall'offerente una commissione concordata volta per volta.

d) Servizio di ricezione e trasmissione ordini

Nello svolgimento del servizio di ricezione ordini in occasione di offerte pubbliche la Banca riceve una commissione percentuale sul controvalore dei titoli assegnati/consegnati alla/dalla clientela stabilita volta per volta più un diritto fisso compreso tra 5 e 10 euro.

Le predette remunerazioni permettono alla Banca di elevare la qualità del servizio prestato al cliente e non sono di ostacolo con l'obbligo di agire al meglio per la tutela degli interessi del cliente.

In particolare, il riconoscimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi offerti alla clientela mediante:

- la continua ricerca ai fini dell'ampliamento della gamma dei prodotti da mettere a disposizione della clientela, in relazione alle specifiche esigenze (procedendo ad accordi di collocamento con una pluralità di società di gestione/emittenti);
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti, con la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione interni ed esterni (con conseguente aumento delle competenze e conoscenze del cliente);
- una concreta attività di assistenza e supporto sia nella fase di pre-vendita che in quella di postvendita (per servire al meglio gli interessi del cliente);
- l'abbinamento gratuito del servizio di consulenza base al servizio di collocamento di strumenti finanziari.

La Banca, oltre a prevedere una policy sugli incentivi, al fine di garantire "la capacità dell'intermediario di servire al meglio gli interessi del cliente" ha formalizzato una serie di regole contenute nella varie normative interne quali ad esempio la Policy sui conflitti di interesse, la Policy di remunerazione della Banca, il Codice Etico e il Codice di comportamento in materia di servizi di investimento e disposizioni di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Maggiori dettagli riguardo agli incentivi suindicati sono forniti su richiesta esplicita, avanzata per iscritto, da parte dei clienti direttamente o per il tramite della propria Filiale di riferimento alla Funzione di Conformità di Banca Popolare Pugliese - Via Luzzatti, 5 73042 Matino (Lecce) - .

Sezione G - Informativa sulla classificazione della clientela

a) Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti. La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a.- clienti al dettaglio;
- b.- clienti professionali;
- c.- controparti qualificate.

I clienti al dettaglio sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

I clienti professionali sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta").

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra:

- "clienti professionali privati" quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: € 20.000.000,00;
 - fatturato netto: € 40.000.000,00;
 - fondi propri: € 2.000.000,00;nonché i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe ed, infine, gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;
- e "clienti professionali pubblici" individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le controparti qualificate sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Esse sono (1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; (2) le altre

categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; (3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

b) Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario.

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.

L'intermediario su propria iniziativa può:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte.

Tale richiesta del cliente può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

Le variazioni della classificazione su richiesta del cliente consentite dall'intermediario sono le seguenti:

- 2.1.- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- 2.2.- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
- 2.3.- da controparte qualificata a cliente professionale;
- 2.4.- da controparte qualificata a cliente al dettaglio;

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.

2.1.- La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio (compresi gli organismi del settore pubblico, le autorità pubbliche locali, i comuni e i singoli investitori privati) chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutagli dalla normativa di riferimento.

Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento.

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):

- divieto per la Banca di concludere contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà;
- divieto per la Banca di adottare disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il proprio personale a raccomandare ai clienti un particolare strumento finanziario;
- divieto per la Banca di depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- obbligo per la Banca che detiene un conto del cliente che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali di informare il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%;
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento;
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà;
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli, di collocamento o di negoziazione conto proprio;
- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente.

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:

- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini, in termini di costi totali.

Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:

- obbligo per la Banca, quando presta consulenza in materia di investimenti, di fornire ai clienti su supporto durevole, prima di effettuare la transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente;
- obbligo per la Banca di presentare al cliente una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite;
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che la Banca deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- (i) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- (iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:

- (a) il cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- (b) la Banca, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- (c) il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- (d) la Banca comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- (e) la Banca, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente. Analogamente, se la Banca constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta provvedimenti appropriati.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca.

2.2.- La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con la Banca in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

2.3.- La variazione da controparte qualificata a cliente professionale

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso della Banca.

2.4.- La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e la Banca concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

PARTE 3: Norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di (o senza) un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti (Atto integrativo del contratto di "Deposito Titoli") – Edizione 01/2018

INDICE

NORME CONTRATTUALI

Sezione A – Premesse e conferimento dell'incarico	pag. 24
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente.....	pag. 25
Sezione C - Servizi di Investimento - Disposizioni comuni.....	pag. 26
Sezione D - Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini	pag. 30
Sezione E - Servizio di Collocamento	pag. 32
Sezione F - Servizio di Consulenza in materia di investimenti (base)	pag. 33
Sezione G - Servizio di concessione di Finanziamenti.....	pag. 35
Sezione H - Operazioni di Pronti contro Termine	pag. 36
Sezione I - Operazioni su Strumenti Finanziari Derivati.....	pag. 36

Principali contenuti delle norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti

Si fornisce, nel seguito, una sintetica descrizione delle principali disposizioni che regolano i servizi/prodotti disciplinati dalle seguenti norme contrattuali (di seguito, il "Contratto"), al fine di consentire al Cliente un'immediata comprensione dei relativi contenuti. La presente introduzione ha finalità meramente descrittive. Per una completa conoscenza dei diritti e degli obblighi a carico del Cliente e della Banca si invita, pertanto, il Cliente a procedere alla lettura del presente Contratto in tutte le Sezioni di cui esso si compone.

*** * ***

Il presente Contratto regola la prestazione, da parte della Banca, dei seguenti servizi di investimento:

- esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini (Sezione D);
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di (o senza) un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (Sezione E);
- consulenza in materia di investimenti (Sezione F).

La Banca, nell'ambito del servizio di **esecuzione di ordini per conto dei clienti** esegue gli ordini di acquisto e di vendita impartiti dal Cliente, mediante negoziazione sulle sedi indicate nella Strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca medesima.

Nell'ambito del servizio di **negoziazione per conto proprio**, invece, la Banca acquista e vende strumenti finanziari in contropartita diretta.

Infine, in relazione al servizio di **ricezione e trasmissione di ordini** la Banca riceve gli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e li trasmette ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi. Nell'ambito dell'attività di mediazione, la Banca mette in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.

Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente, ovvero nel trasmettere gli stessi per l'esecuzione, a terzi intermediari autorizzati, la Banca osserva la propria "Strategia di esecuzione degli ordini" e la propria "Strategia di trasmissione degli ordini" al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo ai prezzi, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine nonché ad altre considerazioni rilevanti (c.d. "Best execution").

Il servizio di **assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di (o senza) un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente** consiste, invece, nella promozione ed offerta, da parte della Banca, di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi, i quali abbiano conferito alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione (c.d. "Società Prodotto").

Per ogni operazione eseguita, nella prestazione dei servizi di cui sopra, la Banca o la Società Prodotto invieranno prontamente al Cliente una comunicazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

La Banca, in connessione con i menzionati servizi, presta al Cliente anche il servizio di **consulenza in materia di investimenti** su base non indipendente.

Tale servizio consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a singole operazioni o serie di operazioni collegate aventi ad oggetto determinati strumenti e prodotti finanziari. Le raccomandazioni e i consigli di investimento si riferiscono ad operazioni di investimento adeguate tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, riguardo al tipo specifico di investimento raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente.

La Banca, infatti, non consiglia né raccomanda investimenti od operazioni che non siano adeguate per il Cliente. La valutazione di adeguatezza è prestata tenendo conto delle informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, comunicati dal Cliente stesso alla Banca rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura predisposto dalla Banca.

La consulenza prestata dalla Banca si qualifica come consulenza su base non indipendente in quanto: (i) la raccomandazione può avere ad oggetto strumenti emessi dalla Banca, da altre società appartenenti al gruppo della Banca oppure emessi da società eventi stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico (come un rapporto contrattuale) con la Banca stessa (ii) la Banca può percepire incentivi nei limiti di quanto previsto nel presente Contratto e dalla Normativa di riferimento.

La Banca potrà **concedere al Cliente finanziamenti per l'effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari** (Sezione G).

In particolare, in conformità alle previsioni della sezione G, la Banca ed il Cliente possono configurare quale concessione di finanziamenti le operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse o corrispettivo.

Le disposizioni del presente Contratto disciplinano, inoltre, le c.d. **operazioni di pronti contro termine** (Sezione H).

Tali operazioni si realizzano attraverso una compravendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della Banca (venditore a pronti) a favore del Cliente (acquirente a pronti) ed una contestuale compravendita a termine degli stessi strumenti finanziari per pari importo nominale posta in essere tra il Cliente (venditore a termine) e la Banca (acquirente a termine).

Da ultimo, il presente Contratto detta specifiche previsioni con riguardo alle **operazioni su strumenti finanziari derivati** (Sezione I).

Sezione A – Premesse e conferimento dell'incarico

A1.- Il Cliente è interessato a sottoscrivere, con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., con Sede Legale in Parabita (Le), in Via Provinciale Matino n. 5, Codice Fiscale / Partita Iva / iscrizione Registro Imprese di Lecce n. 02848590754 (di seguito indicato come la "Banca"), un accordo avente ad oggetto la prestazione dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza", in breve "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, scelti tra quelli indicati sul frontespizio del presente accordo nel riquadro "servizi ed attività di investimento ed accessori richiesti";

A2.- la Banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ed accessori di cui al presente accordo;

A3. - Al fine di consentire al Cliente una ragionevole comprensione della natura dei servizi di investimento prestati dalla Banca e/o dei prodotti offerti nonché del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e dei rischi ai medesimi connessi, la Banca ha fornito al Cliente adeguate informazioni circa i termini e i contenuti del presente Contratto e gli ha preventivamente consegnato il documento informativo "Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi investimento e sulla classificazione della clientela" – che il cliente dichiara di avere letto e compreso - contenente informazioni:

- sull'impresa di investimento, sui suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati;
- sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;

- sulla classificazione della clientela;
 - sulla politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - sugli incentivi corrisposti e/o percepiti dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento;
- A4.- il Cliente è stato informato della possibilità di ricevere informazioni ulteriori sulla gestione dei conflitti d'interesse;
- A5.- il Cliente ha ricevuto dalla Banca i documenti contenenti le informazioni sulla strategia di trasmissione e sulla strategia di esecuzione degli ordini adottate dalla Banca e ha dato il proprio consenso a quest'ultima;
- A6.- il Cliente è stato informato che la Banca presta anche il servizio di consulenza in materia di investimenti come definito dall'art. 1, comma 5-septies del TUF e come disciplinato dalla successiva Sezione F in abbinamento sistematico con i servizi di investimento di cui al presente Contratto;
- A7.- la Banca ha richiesto al Cliente informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla Sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento, sottoponendo allo stesso l'apposito questionario di profilatura predisposto dalla Banca (il "Questionario"); al riguardo il Cliente garantisce che le informazioni rese all'interno del Questionario sono complete e veritiere impegnandosi inoltre a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni. Il Cliente prende inoltre atto che tutte le informazioni richieste nel questionario di profilatura sono ritenute necessarie dalla Banca e, pertanto, in caso di mancata risposta anche ad una sola domanda del citato questionario, la Banca si asterrà dal prestare il Servizio di consulenza in materia di investimenti, come disciplinato dalla successiva Sezione F;
- A8.- il Cliente conferma di voler ricevere dalla Banca e/o fornire alla stessa le informazioni e le comunicazioni previste dalla vigente normativa e dal presente accordo con le modalità indicate nell'accordo relativo al rapporto al quale i presenti servizi trovano applicazione;
- A9.- il Cliente ha preso completa cognizione delle norme contrattuali, disponibili anche sul sito Internet della Banca, indicate nella citata "Documentazione Informativa e precontrattuale", di seguito riportate e che dichiara di accettare integralmente;
- A10.- Il Cliente è stato inoltre informato sul fatto che:
- ai sensi dell'art. 30, comma 6 del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere c) [assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente], c-bis [collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente] e d) [gestione di portafogli], per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) [negoiazione per conto proprio]. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.
- La comunicazione scritta di recesso deve essere inviata, tramite lettera raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Matino (LE)
- Ai commi 7 e seguenti dell'art. 30 la norma recita:
- L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea (comma 8).
- Al comma 9 dell'articolo in questione, la norma recita: "Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione".
- qualora rivesta la qualità di consumatore, l'efficacia dell'accordo, promosso e collocato, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 per la durata di quattordici giorni, decorrenti dalla data della conclusione dell'accordo ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e che entro detto termine, è facoltà del Cliente recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Matino (LE); fermo restando quanto previsto dall'art. 67-duodecies, comma 5, del d. lgs. n. 206/2005.
- A11.- Il Cliente, con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998, prende atto che:
- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;
 - per poter compiere operazioni relative a strumenti finanziari, diversi da warrant e covered warrant, deve accettare e sottoscrivere le norme relative alla "Sezione I – Operazioni su Strumenti Finanziari Derivati" delle presenti "norme contrattuali".
- A12.- il Cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione della comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti, qualora il presente servizio sia stato offerto fuori sede;
- A13.- il Cliente dichiara di aver preso completa visione dell'informativa sul Trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali, e di aver espresso il suo consenso;
- A14.- il Cliente dichiara di aver preso completa visione degli allegati al presente accordo, costituiti dalla "politica di gestione dei conflitti di interesse" e dalla "informativa in materia di incentivi", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiara di accettare integralmente;
- A15.- il Cliente ha preso atto che i servizi di investimento di cui al presente Contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che la Banca, nell'esecuzione dell'incarico, non promette, né può far garantire a terzi, il risultato utile dell'attività svolta;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Cliente conferisce l'incarico alla Banca di prestare, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali descritti successivamente, i servizi o attività di investimento od accessori indicati sul frontespizio del presente accordo nel riquadro "servizi ed attività di investimento ed accessori richiesti", a valere sui rapporti di deposito titoli o liquidità che contestualmente vengono aperti, nonché su quelli che saranno successivamente aperti sia singolarmente che cointestati con altri soggetti.

Detti rapporti di deposito titoli o liquidità vengono regolati da apposite norme contrattuali, di cui le presenti norme e condizioni formano parte integrante e sostanziale.

Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente

Articolo B1.- Oggetto del contratto

- 1.- Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra il Cliente e la Banca aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento integrando le condizioni speciali delle singole Sezioni relative agli specifici servizi offerti dalla Banca.
- 2.- In caso di contrasto tra quanto previsto nelle presenti condizioni generali e le disposizioni contenute nelle norme particolari applicabili ai singoli Servizi di investimento previste nelle successive Sezioni, prevarranno quest'ultime.
- 3.- Il Cliente, al momento della stipula del presente accordo, seleziona i servizi di investimento – tra quelli offerti dalla Banca – a cui è interessato e che intende attivare. È facoltà del Cliente richiedere in qualsiasi momento l'attivazione di ulteriori servizi disciplinati dal presente accordo.
- 4.- Il servizio di consulenza è prestato dalla Banca su base non indipendente, in abbinamento agli altri servizi regolati dalle presenti norme.

Articolo B2.- Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

- 1.- Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..
- 2.- La Banca osserva nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al TUF e alle relative disposizioni di attuazione.

Articolo B3.- Ufficio Reclami della Banca

- 1.- Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, il Cliente può rivolgere istanza scritta, all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima, Via Luigi Luzzatti 8 - 73046, Matino (Le), in conformità al Regolamento per la gestione dei reclami disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.bpp.it. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Articolo B4.- Arbitro per le Controversie Finanziarie

- 1.- Il Cliente, diverso dall'investitore professionale e dalla controparte qualificata, nel caso in cui l'Ufficio Reclami della Banca non abbia fornito risposta nel termine di sessanta giorni, ovvero la risposta non sia stata, in tutto o in parte, favorevole ovvero non sia stata data esecuzione alla decisione comunicata, può investire della controversia, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, per quanto di sua competenza. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro per le

Controversie Finanziarie le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie può essere proposto, secondo le modalità indicate dallo stesso Arbitro, esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

Articolo B5.- Deposito delle firme autorizzate

- 1.- Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
- 2.- Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Articolo B6.- Poteri di rappresentanza

- 1.- Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
- 2.- Al Cliente è vietato conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente accordo ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora il Cliente sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.
- 3.- Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione, qualora la comunicazione sia inviata ad altra filiale, ovvero alla Direzione Generale o altra sede, la comunicazione medesima sarà opponibile decorso il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.- Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
- 5.- Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi 2 e 4 del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
- 6.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà delle medesime di compiere operazioni separatamente, ciascun cointestatario può nominare un proprio rappresentante. Ove i cointestatari, o alcuni di essi, abbiano nominato uno o più rappresentanti comuni, la revoca o la modifica delle facoltà conferite al rappresentante o ai rappresentanti hanno effetto solo per il cointestatario o i cointestatari che dispongono la revoca o la modifica. Siffatte disposizioni devono essere comunicate ed hanno effetto secondo quanto previsto nel precedente comma 3.
- 7.- Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Articolo B7.- Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

- 1.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni sul rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 2.- L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta di uno dei cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
- 3.- La Banca quando le sia stata notificata opposizione ad una specifica operazione con lettera raccomandata, o con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca, anche da uno solo dei cointestatari, non darà corso alla disposizione medesima, salvo che non le siano impartite istruzioni congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.- La facoltà di disposizione separata pattuita al momento di accensione del rapporto può essere modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
- 5.- I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
- 6.- Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto e di estinguerlo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
- 7.- Nei casi di cui al comma 6 del presente articolo, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 8.- In caso di cointestazione del rapporto, al quale le presenti norme trovano applicazione, i cointestatari prendono atto che le condizioni di operatività (firme disgiunte / congiunte) sono quelle stabilite nell'accordo relativo al rapporto medesimo.

Articolo B8.- Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

- 1.- La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il presente contratto, ivi compresi i tassi e le condizioni anche economiche applicate per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori, previa comunicazione al Cliente da inviarsi all'ultimo indirizzo trasmesso dal Cliente almeno 2 mesi prima della data di efficacia delle modifiche stesse, che entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione; entro la data di decorrenza delle variazioni previste nella comunicazione il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso senza penalità e di ottenere l'applicazione delle norme e delle condizioni del contratto precedentemente praticate. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto. Nel caso in cui il Cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.
- 2.- Le Parti convengono che nel Contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione che ha provocato tale modificazione.

Articolo B9.- Computo dei termini

- 1.- Tutti i termini previsti nel presente accordo si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

Articolo B10.- Foro competente

- 1.- Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia tra esse insorta in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti norme al Foro di Lecce, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, nel qual caso sarà esclusivamente competente il foro del domicilio eletto dal Cliente.

Articolo B11.- Legge applicabile e giurisdizione

- 1.- Il presente accordo è regolato dalla legge ed è sottoposto alla giurisdizione italiana.

Sezione C - Servizi di Investimento - Disposizioni comuni

Articolo C1.- Rischi delle operazioni

- 1.- Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel documento "Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi investimento e sulla classificazione della clientela", essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

- a) in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi di cui al presente accordo non comportano e non possono comportare, pertanto, alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti;
- b) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
- c) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.

Articolo C2.- Conferimento degli ordini

- 1.- Gli ordini potranno essere di regola conferiti per iscritto, telefonicamente o tramite internet (trading on line). Il Cliente si impegna a conferire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco. È facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, al ricorrere di un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. In particolare, in relazione alle normative di alcuni paesi e/o mercati esteri, l'accettazione e l'esecuzione dell'ordine conferito dal Cliente possono essere subordinate alla sottoscrizione di clausole e documentazione integrative dei contratti principali.
- 2.- All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca rilascia al Cliente una attestazione contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- 3.- Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente autorizza espressamente sin d'ora la Banca a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare in via continuativa le conversazioni telefoniche che intercorrono per lo svolgimento dei servizi. Tali registrazioni resteranno acquisite dalla Banca e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunicazioni date verbalmente. È facoltà della Banca richiedere una conferma scritta degli ordini.
La Banca registra su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con il Cliente. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi:
 - a) data e ora degli incontri;
 - b) luogo di svolgimento degli incontri;
 - c) identità dei partecipanti;
 - d) promotore degli incontri;
 - e) informazioni pertinenti sull'ordine del Cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione.
- 4.- In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto dal Cliente e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, la Banca registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente i dati richiesti dalla normativa applicabile, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione.
Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine del Cliente o avere preso una decisione di negoziazione, la Banca registra e tiene a disposizione dell'autorità competente, nella misura applicabile all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione, i dati dell'ordine previsti dalla normativa.
Il Cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui conclude, per conto del Cliente, operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, nonché obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, è tenuta a rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.
Il Cliente prende atto che la Banca tiene a disposizione dell'autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto del Cliente. Per le operazioni effettuate per conto del Cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del Cliente nonché le informazioni prescritte dalla normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il Cliente prende altresì atto che la Banca comunica in modo completo e accurato i dettagli delle seguenti operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente:
 - a) operazioni relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
 - b) operazioni relative agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
 - c) operazioni relative agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

L'obbligo si applica alle operazioni relative agli strumenti finanziari di cui sopra indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.

Il Cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui trasmette ordini aventi per oggetto operazioni in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, include nella trasmissione di un determinato ordine i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le segnalazioni comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente. In alternativa, invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, la Banca può scegliere di segnalare l'ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un'operazione; in tal caso, la Banca dichiara, nella segnalazione dell'operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.

Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia un soggetto diverso da persona fisica, coincide con il codice LEI (Legal Entity Identifier), che identifica in maniera univoca e in tutti i mercati del mondo le controparti di operazioni finanziarie ed è assegnato da un'unità operativa locale (LOU) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee.

La Banca è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all'autorità competente. Il Cliente prende atto che la Banca potrà effettuare la segnalazione anche mediante il meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - approved reporting mechanism) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.

Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca ha il diritto di non dare esecuzione ad alcun ordine, istruzione e/o operazione del Cliente (diverso da una persona fisica) che non abbia previamente comunicato il proprio valido Codice LEI. Il Cliente che sia un soggetto diverso da una persona fisica, si impegna pertanto (i) ove non ne sia già in possesso, a richiedere ed ottenere, e ove necessario rinnovare, presso l'ufficio della Camera di Commercio competente (LOU), l'attribuzione del Codice LEI e/o a (ii) comunicare alla Banca prima dell'avvio di qualsiasi operatività il Codice LEI.

L'acquisizione, il rinnovo ed il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere a suo carico. Fermo quanto precede, la Banca si riserva la facoltà di accettare un incarico espresso da parte del Cliente, da formalizzarsi con separato atto di delega, affinché la Banca su incarico del Cliente possa richiedere il Codice LEI in nome e per conto dello stesso. Resta inteso che il costo di tale servizio nonché ogni costo, onere e/o responsabilità relativi alla richiesta, attribuzione e rinnovo del Codice LEI sono a carico integrale ed esclusivo del Cliente.

Gli ordini possono essere direttamente impartiti alla Banca ovvero a mezzo di consulenti finanziari. In tale ultimo caso i consulenti rilasciano al Cliente, all'atto di ricevimento dell'ordine, una attestazione cartacea analoga a quella prevista in caso di ordini conferiti presso la sede o le dipendenze della Banca. Qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i consulenti sono tenuti alla registrazione della relativa telefonata.
- 5.- Qualora siano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli ordini, ai fini della loro esecuzione nel rispetto della priorità di ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. I consulenti finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
- 6.- Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini purché le stesse non siano ancora eseguite. Quando il Cliente trasmette una richiesta di revoca o di modifica di un ordine, la Banca, nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, darà seguito a tale istruzione solo se lo stato dell'ordine lo consente. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmetterà tale richiesta all'intermediario negoziatore. In tale ultimo caso, il Cliente prende atto che la richiesta di revoca o di modifica potrà essere eseguita solo nei limiti in cui sia possibile e consentito dal negoziatore. Se l'ordine è stato già parzialmente eseguito e il Cliente ha inviato una richiesta di revoca o di modifica dello stesso, la revoca o la modifica si intende riferita unicamente alla porzione di ordine che risulta ancora ineseguita. Se invece la richiesta di modifica consiste nel ridurre il quantitativo dell'ordine ad una quantità inferiore a quella che risulta già parzialmente eseguita, al Cliente non sarà dato modificare lo stato dell'ordine.
- 7.- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta agli inadempimenti del Cliente agli obblighi derivanti dal presente accordo.
- 8.- Gli obblighi previsti nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revocazioni degli ordini disposte dal Cliente.
- 9.- Gli ordini e le revocazioni potranno essere impartiti dal Cliente direttamente o per il tramite delle persone che lo stesso abbia eventualmente indicato quali suoi

rappresentanti mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo. La Banca non è responsabile dell'accertamento dell'identità della persona che impartisce l'ordine. Il Cliente manleva sin d'ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante dal conferimento della delega ai soggetti incaricati. Nel caso di delega, la valutazione di appropriatezza ed adeguatezza sarà effettuata con riferimento al profilo dell'istituzionario dell'ordine; se quest'ultimo è una cointestazione la valutazione di appropriatezza ed adeguatezza sarà effettuata con riferimento al profilo più prudente.

- 10.- Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software così come descritte nella relativa documentazione oggetto di separato accordo contrattuale.

Articolo C3.- Esecuzione dell'incarico

- 1.- Nella prestazione dei servizi di investimento di cui al presente Contratto, la Banca agisce in nome e per conto del Cliente. Con la firma del presente Contratto, inoltre, il Cliente autorizza la Banca ad agire anche in nome proprio e per conto del Cliente. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni di seguito specificate.
- 2.- In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
- 3.- La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.
- 4.- In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini non appena ne venga a conoscenza e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- 5.- Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca, nell'esecuzione dell'incarico di cui al presente accordo, potrà avvalersi di proprie società, nonché di società terze rispetto alla Banca.
- 6.- Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la Banca assicurerà la consegna al Cliente della documentazione informativa prescritta dalla disciplina applicabile in materia di offerta al pubblico.

Articolo C4.- Valutazione delle operazioni in regime di adeguatezza o di appropriatezza

- 1.- La Banca, prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti (Sezione F - Servizio di consulenza in materia di investimenti), in abbinamento sistematico ai servizi regolati dalle successive sezioni D (Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini) ed E (Servizio di collocamento) acquisisce dal Cliente o potenziale Cliente le informazioni concernenti le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, la sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite e dei suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. In particolare, la Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in abbinamento sistematico ai servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini valuta l'adeguatezza dell'operazione in conformità alle previsioni di cui al successivo art. D8; in caso, invece, di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in abbinamento al servizio di collocamento, la Banca osserva le previsioni di cui al successivo art. E4.
- 2.- Le informazioni rilevanti per la valutazione di adeguatezza o appropriatezza delle operazioni vengono acquisite mediante la compilazione da parte del Cliente di apposito questionario di profilatura (il "Questionario"). Ferma restando l'informativa acquisita dal Cliente con il "Questionario", la Banca può di volta in volta, in relazione alle singole operazioni, acquisire eventuali ulteriori informazioni da parte del Cliente. Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno per la valutazione da parte della Banca dell'adeguatezza o dell'appropriatezza di ciascuna operazione, si obbliga ad informare prontamente la Banca del mutamento del suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, della sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite e dei suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo del Cliente.
3. Se il Cliente non fornisce o fornisce solo in parte le predette informazioni, la Banca si asterrà dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti e dal raccomandare qualsivoglia operazione.
- 4.- Sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente di cui al comma 1, la Banca valuta che la specifica operazione richiesta o proposta corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, sia capace di sostenere le perdite e sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione.
- 5.- In conformità a quanto previsto dal successivo art. D8, la Banca, quando presta i servizi di cui alla successiva sezione D (esecuzione di ordini, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini) in regime di appropriatezza, richiede al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. La Banca, qualora il Cliente o potenziale Cliente scelga di non fornire le predette informazioni o qualora tali informazioni non siano sufficienti, avverte il Cliente o potenziale Cliente, che tale decisione impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lo stesso appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
- 6.- Sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente di cui al comma 5, la Banca procede alla verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il Cliente o potenziale Cliente, avverte lo stesso di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. Qualora, anche a seguito dell'avvertimento, il Cliente richieda comunque l'esecuzione dell'operazione non appropriata, la Banca la eseguirà ai sensi del presente contratto.
- 7.- La Banca ha il diritto di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale. Nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca può altresì presumere che un cliente professionale di diritto sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
- 8.- Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti: a) in caso di rappresentanza giudiziale o legale viene preso a riferimento, relativamente alle conoscenze ed esperienze il soggetto rappresentante, mentre per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento il soggetto rappresentato; b) in caso di rapporti intestati ad enti viene preso a riferimento, relativamente alle conoscenze ed esperienze il soggetto rappresentante esecutore, mentre per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento l'ente rappresentato; c) in caso di rapporti cointestati vengono prese a riferimento le informazioni relative al cointestatario classificato al livello più prudente in relazione a conoscenze ed esperienze, situazione finanziaria e obiettivi di investimento.
- 9.- Le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di prestazione dei servizi con modalità di mera esecuzione ai sensi del successivo art. C5.

Articolo C5.- Mera esecuzione degli ordini - Execution Only

- 1.- La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all'Allegato I, sezione B, numero 1) del TUF non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario procedere alla determinazione di appropriatezza, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) i suddetti servizi sono connessi: a.1) ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato, a.2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato; a.3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato; a.4) azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010; a.5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza; a.6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;
 - b) il servizio è prestato a iniziativa del Cliente;
 - c) il Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il Cliente non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.

Articolo C6.- Conflitti di interesse

- 1.- La Banca può consigliare ovvero effettuare con o per conto della propria clientela operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto.
- 2.- Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, la Banca verificherà se, a seguito della prestazione di servizi,

essa o un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente;
 - b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo;
 - c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente, a cui vengono erogati i servizi di investimento in oggetto;
 - d) svolgano la medesima attività del cliente;
 - e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
3. - La Banca ha adottato, in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente, una politica di gestione dei conflitti di interesse, una sintesi della quale è stata consegnata al Cliente in tempo utile prima della stipula del contratto, nell'ambito del documento "Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi investimento e sulla classificazione della clientela".
4. - Tale politica di gestione dei conflitti di interesse:
- a) deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto della Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
 - b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.
- Le procedure e le misure di cui alla lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato alla lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini della lettera b), rientrano tra le procedure da seguire e le misure da adottare:
- a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
 - b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
 - c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
 - d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
 - e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
5. - Il Cliente ha in ogni momento il diritto di chiedere alla Banca maggiori dettagli in merito a tali procedure. In ogni caso, la Banca comunicherà al Cliente eventuali modifiche di rilievo delle informazioni contenute nella politica di gestione dei conflitti di interesse.
6. - Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.
7. - Ove l'operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
8. - La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente accordo, prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

Articolo C7.- Versamento della provvista e dei margini di garanzia

- 1.- Il Cliente prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti.
- 2.- I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell'art. 1851 c.c., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
- 3.- Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto di regolamento collegato al deposito titoli tenuto dal Cliente presso la Banca.
- 4.- Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto di regolamento collegato al deposito titoli del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante versamento diretto di denaro, assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dalla Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca.
- 5.- La Banca e il Cliente concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell'operazione, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto di cui all'articolo C11. "Durata ed efficacia dell'accordo - Risoluzione" e fatto salvo il risarcimento del danno.
- 6.- La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare.
- 7.- Per far fronte all'eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenerne la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo.
- 8.- Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario, decorrenti dalla data di spedizione della lettera, per adempiere alle proprie obbligazioni.
- 9.- E' fatto divieto al Cliente di consegnare a consulenti finanziari di cui la Banca eventualmente si avvalga denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei consulenti finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

Articolo C8.- Compensi e spese

- 1.- Le commissioni, le spese ed ogni altro onere sostenuto dalla Banca per la prestazione dei Servizi sono interamente a carico del Cliente e sono indicati nell'allegato economico ("documento di sintesi") al contratto relativo all'apertura del deposito titoli o liquidità, consegnato al Cliente. Esse dovranno essere rimborsate a semplice richiesta scritta della Banca, che avrà altresì facoltà di richiederne l'anticipazione al Cliente, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l'operazione cui tali spese si riferiscono.
- 2.- Al Cliente saranno addebitate eventuali imposte o tasse derivanti dall'esecuzione dei Servizi.
- 3.- L'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga richiesto da qualsiasi autorità del mercato, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa, autorità giudiziaria competente, intermediario di cui la Banca si sia avvalsa in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla Banca su istruzioni del Cliente, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della Banca.
- 4.- Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- 5.- Il Cliente prende atto che, in relazione alle operazioni connesse ai Servizi, è possibile che emergano altri costi per lo stesso, comprese eventuali imposte, che non siano stati già pagati tramite la Banca.
- 6.- Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto di regolamento collegato al deposito titoli ovvero sul conto liquidità tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenerne la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo.
- 7.- Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario, decorrenti dalla data di spedizione della lettera, per adempiere alle proprie obbligazioni.
- 8.- La Banca che distribuisce quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informa il Cliente degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla sua prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.

Articolo C9.- Deposito ed amministrazione delle somme e degli strumenti finanziari del Cliente

- 1.- Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del presente Accordo sono custodite ed amministrare dalla Banca sulla base di apposito contratto che il Cliente sottoscrive ed alle cui condizioni economiche e contrattuali le Parti fanno espresso rinvio.

Articolo C10.- Comunicazioni al Cliente

- 1.- Tutte le comunicazioni riguardanti il presente accordo vengono inviate dalla Banca all'indirizzo indicato dal Cliente.
- 2.- Il Cliente si impegna a comunicare le eventuali variazioni del domicilio di cui al comma precedente alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto mediante dichiarazione scritta presentata direttamente agli sportelli della Banca oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3.- Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini, l'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente accordo sarà effettuata con le modalità prescelte dal Cliente per il rapporto sul quale vengono regolate le relative operazioni.
- 4.- Ove il Cliente opti per l'invio di comunicazioni con modalità elettroniche, la Banca potrà adempiere i propri obblighi informativi relativi alle modifiche degli Allegati al presente Accordo o alla documentazione alla quale il presente Contratto fa rinvio, rinviando con la comunicazione elettronica a specifiche sezioni del proprio sito web www.bpp.it.
- 5.- In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo, anche di posta elettronica, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Eventuali variazioni del cointestatario designato a ricevere le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto di cui sopra, dovranno essere effettuate per iscritto e la comunicazione dovrà essere sottoscritta da tutti i cointestatari, restando prive di efficacia quelle mancanti di uno degli indicati requisiti.

Articolo C11.- Comunicazioni alla Banca

- 1.- Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Banca con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca. La comunicazione ha effetto decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa da parte della Filiale presso cui è intrattenuto il rapporto.
- 2.- Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.
- 3.- Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

Articolo C12.- Durata ed efficacia dell'accordo - Risoluzione

- 1.- Il presente accordo sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi.
- 2.- Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
- 3.- Ove il presente accordo sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come "consumatore" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 206/2005, l'efficacia sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione dell'accordo e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nei limiti previsti all'art. 67-duodecies del predetto D.Lgs. 206/2005.
- 4.- La Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:
 - a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
 - b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.
- 5.- Il presente accordo inoltre è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:
 - a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile;
 - b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione;
 - c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l'automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica alla Banca dell'avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.
- 6.- In ogni caso di scioglimento del presente Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
- 7.- Le Parti prendono inoltre atto e convengono che in caso di chiusura di tutti i rapporti intrattenuti dal Cliente presso la Banca, ai quali trova applicazione il presente accordo, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto. Gli effetti della risoluzione decorreranno a partire dal 1° giorno lavorativo del mese successivo alla chiusura dell'ultimo rapporto al quale il presente accordo trova applicazione.

Articolo C13.- Dichiarazioni del Cliente - Cause di esclusione della responsabilità della Banca

- 1.- Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
- 2.- Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave della stessa, alla Banca non sarà imputabile alcuna responsabilità per aver agito in conformità ad ordini inviati dal Cliente, con qualunque mezzo autorizzato, che, successivamente alla loro trasmissione od esecuzione, dovessero rivelarsi, in tutto o in parte, contraffatti o i cui codici identificativi, firme, chiavi e password siano state carpite con dolo o frode.
- 3.- La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
- 4.- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linee del sistema di negoziazione o altri inconvenienti dovuti a interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete internet o interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete internet, da interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; controversie sindacali, serrate, scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da forza maggiore o altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della Banca ed alla natura dell'attività svolta.
- 5.- Nei casi di cui al precedente comma, la Banca informerà tempestivamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- 6.- La Banca, in caso di significativo ritardo nell'esecuzione di ordini avviserà tempestivamente il Cliente e, salva revoca dell'ordine espressa il giorno stesso, procederà all'esecuzione entro il primo giorno lavorativo nel quale sia ripristinata l'operatività.
- 7.- La Banca non sarà in alcun modo responsabile per le perdite derivanti dall'esecuzione di operazioni in valute estere. Tali perdite saranno comunque a carico del Cliente.
- 8.- La Banca non sarà in alcun modo responsabile per le perdite derivanti al Cliente in seguito all'effettuazione di operazioni eseguite per suo conto.
- 9.- La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e, allo stesso modo, la Banca non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del servizio.
- 10.- La Banca non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione dei Servizi da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.
- 11.- La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere i Servizi in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi, nonché di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. Inoltre, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

Articolo D1.- Oggetto del Servizio

- 1.- La presente Sezione disciplina la prestazione, da parte della Banca, dei seguenti servizi:
 - a) **negoiazione per conto proprio**, che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta;
 - b) **esecuzione di ordini per conto dei clienti**, per tale intendendosi la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione; ;
 - c) **ricezione e trasmissione di ordini (e mediazione)**, e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi. Nell'ambito dell'attività di mediazione, la Banca mette in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari che si sostanzia nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione al soggetto autorizzato alla esecuzione degli stessi. Nell'ambito dell'attività di mediazione, la Banca mette in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.
- 2.- In connessione con i servizi di cui alla presente Sezione, richiesti dal Cliente, la Banca presta anche il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente come disciplinato dalla successiva Sezione F del presente Contratto e valuta l'adeguatezza delle operazioni in conformità a quanto previsto dal successivo art. D8.

Articolo D2.- Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti

- 1.- La Banca, nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini, adotterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità a quanto previsto nella strategia di esecuzione dalla stessa adottata e alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti (c.d. best execution).
- 2.- Nel determinare il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca avrà riguardo al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento dell'operazione e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.
- 3.- Gli altri fattori di valutazione della qualità dell'esecuzione, quali il prezzo pagato o ricevuto, i costi e gli oneri indiretti, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, le dimensioni, la natura dell'ordine, nonché qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, potranno avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del corrispettivo totale soltanto a condizione che essi servano a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.
- 4.- Nel determinare l'importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nella relativa "Strategia di Esecuzione degli ordini" la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.
- 6.- La Banca informerà prontamente il Cliente di ogni modifica della strategia di esecuzione e darà al Cliente, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto dei principi di best execution con riferimento a singole operazioni.
- 7.- Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente.
- 8.- Il Cliente avrà la facoltà di impartire istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nella "Strategia di Esecuzione degli ordini" e di essere pertanto consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questo previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.
- 9.- Nel caso in cui il Cliente impartisca istruzioni specifiche in ordine alle modalità di esecuzione di un ordine, la Banca si atterrà a tali istruzioni limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute e nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, a tali istruzioni. La Banca informa il Cliente dell'eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni.
- 10.- Ai fini di quanto precede, la Banca si asterrà dal suggerire al Cliente di impartire istruzioni specifiche, ovvero dall'indicare espressamente o suggerire il contenuto delle stesse, laddove ritenga probabile che tali istruzioni potrebbero impedirgli di ottenere il miglior risultato possibile.
- 11.- Nonostante quanto sopra, la Banca potrà rimettere alla scelta del Cliente la determinazione della sede sulla quale eseguire l'ordine, a condizione che la scelta sia tra due o più sedi contemplate e, comunque, in linea con la strategia di esecuzione.
- 12.- Il Cliente si riserva il diritto di esprimere il proprio consenso espresso, e di conseguenza autorizzare la Banca, all'esecuzione di ordini fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ad ogni singola operazione.
- 13.- Qualora il Cliente abbia espresso il consenso di cui al precedente comma, la Banca potrà soddisfare l'ordine del Cliente in qualità di controparte diretta nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente. Il rispetto di tali limiti andrà valutato con riferimento al momento dell'offerta da parte della Banca e non al momento successivo dell'accettazione da parte del Cliente. Qualora, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l'offerta e l'accettazione, l'offerta risulti tuttavia manifestamente superata, la Banca si asterrà dall'eseguire l'operazione, fatta salva l'eventuale diversa istruzione specifica del Cliente.
- 14.- La Banca eseguirà gli ordini ricevuti rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.
- 15.- E' facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e non eseguire l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.

Articolo D3.- Ricezione e trasmissione di ordini

- 1.- Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini la Banca adotterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti in conformità a quanto previsto nella strategia di trasmissione dalla stessa adottata e alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
- 2.- Nel determinare il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca avrà riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine, nonché a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
- 3.- Nel determinare l'importanza relativa dei fattori di cui al comma 2, ferme restando le specificazioni contenute nella relativa "Strategia di Trasmissione degli ordini" la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente (compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale), dell'ordine (incluso quando l'ordine del cliente include operazioni di finanziamento tramite titoli), degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.
- 4.- Le misure di cui al comma 1 identificano, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi.
- 5.- La Banca provvede a fornire al Cliente informazioni appropriate sulla propria "Strategia di Trasmissione" stabilita ai sensi del presente articolo.
- 6.- La Banca, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, si atterrà alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Queste ultime, pertanto, potranno pregiudicare il conseguimento da parte della Banca del miglior risultato possibile.
- 7.- La Banca trasmetterà tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nell'ordine in cui sono stati ricevuti.
- 8.- La Banca, in presenza di un giustificato motivo, potrà rifiutare di trasmettere un ordine. Il rifiuto di trasmettere un ordine verrà immediatamente comunicato al Cliente indicando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla trasmissione.

Articolo D4.- Mediazione

- 1.- Nello svolgimento del servizio di mediazione, la Banca mette in contatto il Cliente con uno o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca comunicherà al Cliente le circostanze ad esso note relative alle caratteristiche dell'operazione.
- 2.- Il Cliente riconosce alla Banca le commissioni applicate al servizio di mediazione come specificato nelle condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente e indicate nei relativi documenti contrattuali, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.
- 3.- La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a percepire commissioni anche dagli altri investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla Banca con ciascuno di tali investitori.

Articolo D5 – Gestione degli ordini

- 1.- La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di clienti ed agli interessi della Banca stessa.
- 2.- Ai fini di cui al precedente comma 5, la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini del Cliente:
 - a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
 - b) tratta gli ordini comparabili dei clienti con successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;

- c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
- 3.- Al momento di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, la Banca adotterà tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi, di pertinenza del Cliente, ricevuti a regolamento degli ordini eseguiti, siano prontamente e correttamente trasferiti sul deposito titoli e sul conto di regolamento del Cliente.
- 4.- La Banca non farà un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotterà tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti, come definiti dalla normativa di riferimento.

Articolo D6.- Aggregazione e gestione degli ordini

- 1.- La Banca, al ricorrere delle condizioni normative, tempo per tempo vigenti potrà trattare l'ordine di un Cliente o un'operazione in conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro Cliente. Qualora sussistano nel caso specifico le condizioni previste dalla normativa, la Banca potrà aggregare l'ordine del Cliente con gli ordini di altri clienti della Banca o con gli ordini della Banca stessa. Tale aggregazione potrà generare un pregiudizio o un vantaggio per il Cliente.
- 2.- Ove la Banca abbia aggregato le operazioni del Cliente con una o più operazioni in proprio o di altri clienti, la successiva assegnazione avverrà, secondo quanto stabilito dalla normativa, nel rispetto del principio del miglior risultato per il Cliente e comunque senza pregiudizio a suo carico.
- 3.- In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati del Cliente con operazioni in conto proprio, la Banca assegnerà le operazioni eseguite con priorità al Cliente. Anche in quest'ultimo caso, le operazioni eseguite potranno tuttavia essere assegnate proporzionalmente alla Banca ove senza l'aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione della Banca, eseguire l'ordine del Cliente a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.
- 4.- Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.

Articolo D7 - Vendite allo scoperto

- 1.- Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle disposizioni tempo per tempo applicabili.

Articolo D8.- Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

- 1.- Nella prestazione dei servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini (ivi compresa la mediazione) la Banca è tenuta alla valutazione dell'adeguatezza o dell'appropriatezza dell'operazione in conformità alle seguenti previsioni e a quanto previsto dal precedente art. C4.
- 2.- Nel caso in cui l'operazione abbia ad oggetto uno **strumento finanziario compreso nel Catalogo Prodotti** di cui al successivo art. F4, la Banca presta il servizio di consulenza e procede alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione, anche nell'ipotesi in cui l'operazione sia richiesta dal Cliente. Nel caso in cui l'operazione risulti inadeguata al profilo del Cliente, la Banca si astiene dal fornire qualsivoglia raccomandazione e dal dare corso all'operazione medesima. Se l'operazione richiesta dal cliente consiste in un disinvestimento (o riscatto) e non risulti adeguata al profilo del Cliente, la Banca dà informazione al cliente dell'inadeguatezza dell'operazione, attraverso la compilazione di un apposito modulo e consente comunque la realizzazione dell'operazione.
- 3.- Nel caso in cui l'operazione abbia ad oggetto uno **strumento finanziario escluso dal Catalogo Prodotti ma compreso nel Perimetro di consulenza**, la Banca non presta il servizio di consulenza ma procede comunque a valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta dal Cliente. In tali casi, qualora l'operazione risulti inadeguata al profilo del Cliente, la Banca provvede ad informare lo stesso di tale circostanza e dà corso all'operazione previa acquisizione del consenso del Cliente attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo.
- 4.- Se l'operazione ha ad oggetto **strumenti finanziari esclusi dal Catalogo Prodotti e dal Perimetro di consulenza**, la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e si limita a valutare l'appropriatezza dell'operazione richiesta dal Cliente in conformità a quanto previsto dal precedente art. C4, commi 5 e 6.
- 5.- Nel caso in cui l'operazione abbia ad oggetto uno strumento finanziario per il quale è stata individuata una situazione di "conflitto di interessi" di cui al precedente art. C6, la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione in conformità a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
- 6.- Resta peraltro inteso che in caso di prestazione dei servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione ordini mediante tecniche di comunicazione a distanza la Banca – salvo quanto previsto dal precedente art. C5 (Mera esecuzione di ordini – Execution Only) – procederà alla verifica della sola appropriatezza del servizio o dell'operazione proposta in conformità a quanto previsto dal precedente art. C4, commi 5 e 6.

Articolo D9.- Documentazione delle operazioni eseguite

- 1.- Per ogni operazione eseguita, la Banca invia al Cliente, quanto prima e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, o se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, a meno che l'informativa pervenga dal terzo medesimo, una comunicazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.
- 2.- Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca, qualora non abbia già provveduto il terzo, potrà altresì effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.
- 3.- Su richiesta, la Banca fornirà al Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine.
- 4.- Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese sostenute, la Banca invierà al Cliente i documenti e le registrazioni riferibili al Cliente.
- 5.- La predetta documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a.r., alla Banca entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa, salvo: (i) correzione da parte della Banca entro 5 giorni lavorativi dall'invio o (ii) errore manifesto sulle componenti dell'operazione.
- 6.- La Banca che ha eseguito per conto di un cliente un ordine che esula dalla gestione del portafoglio provvede, relativamente a tale ordine, a: a) fornire prontamente al cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; b) inviare al cliente, su un supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. L'avviso di cui alla lettera b), contiene le informazioni previste dalla normativa pro-tempore vigente.
- 7.- A seguito di ragionevole richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione.

Articolo D10.- Comunicazione per il deprezzamento del valore iniziale degli strumenti finanziari con effetto leva o con passività potenziali

- 1.- La Banca, nel momento in cui detiene un conto del Cliente che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Sezione E - Servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente

Articolo E1.- Oggetto del Servizio

- 1.- La presente Sezione disciplina la prestazione da parte della Banca del servizio assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis), del TUF. Il servizio di collocamento consiste nella promozione ed offerta da parte della Banca di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi, i quali abbiano conferito o meno alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione (nel seguito, le "**Società Prodotto**").
- 2.- Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alla presenti norme ed alle disposizioni ed alla documentazione d'offerta predisposta dall'Emittente o dall'Offerente dei Prodotti Finanziari, anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
- 3.- In connessione con il servizio di collocamento, la Banca presta sistematicamente al Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti come disciplinato dalla successiva Sezione F.

Articolo E2.- Conferimento degli ordini

- 1.- L'ordine di sottoscrizione dei Prodotti Finanziari può essere impartito dal Cliente alla Banca tramite l'apposito modulo (di seguito, il "Modulo di Sottoscrizione") fornito dall'Emittente o l'Offerente dei Prodotti Finanziari i cui contenuti vengono comunicati al Cliente tramite l'apposita modulistica fornita al Cliente.

- 2.- Gli ordini, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione d'offerta predisposta e fornita dall'Emittente o dall'Offerente, vengono conferiti secondo le modalità indicate nell'articolo "C2 Conferimento degli ordini" del presente accordo.

Articolo E3.- Esecuzione dell'incarico

- 1.- In esecuzione del Contratto, la Banca promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di strumenti e prodotti finanziari per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative società prodotte, nonché il loro rimborso o vendita e comunque le operazioni connesse agli strumenti e ai prodotti finanziari.
- 2.- La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto e/o sottoscrizione di strumenti o prodotti finanziari per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative Società Prodotte, nonché quelle di rimborso o vendita o comunque le operazioni connesse agli strumenti o ai prodotti, trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
- 3.- Il servizio di collocamento può essere svolto dalla Banca, sia presso la sua sede o le sue dipendenze, sia al di fuori di esse avvalendosi, in tal caso, di consulenti finanziari.
- 4.- Il Cliente riconosce ed accetta che restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle società prodotte gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento a carico delle stesse.
- 5.- La Banca consegnerà al Cliente la documentazione d'offerta relativa agli strumenti o ai prodotti finanziari prevista ai sensi della vigente normativa di settore ed il relativo Modulo di Sottoscrizione.
- 6.- Ove previsto nel relativo accordo di distribuzione con l'Emittente o l'Offerente degli strumenti o dei prodotti finanziari, la Banca potrà effettuare il collocamento degli stessi.
- 7.- La Banca provvede a trasmettere gli ordini ricevuti all'Emittente o all'Offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate ovvero nel rispetto di quanto previsto nella strategia di trasmissione degli ordini consegnata al Cliente.
- 8.- Per quanto concerne il collocamento di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, la Banca si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati e riferibili a diverse società prodotte, ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerte.
- 9.- Il servizio di collocamento ha natura di rapporto continuativo. Il presente accordo, quindi, disciplina sia la prestazione delle attività di promozione, sottoscrizione e/o acquisto di strumenti o prodotti finanziari, sia le attività di assistenza successiva fornita dalla Banca al Cliente nell'ambito del servizio di collocamento dei Prodotti, anche per il tramite dei consulenti finanziari. Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto strumenti o prodotti la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva al servizio di collocamento, la Banca:
 - a) fornirà al Cliente ogni informazione utile in relazione alle eventuali richieste o esigenze del Cliente connesse con i prodotti;
 - b) riceverà dal Cliente le disposizioni relative ai Prodotti e ne curerà la trasmissione alla Società prodotta;
 - c) potrà provvedere ad incontrare il Cliente, presso il suo domicilio o in altro luogo prescelto da quest'ultimo, al fine di illustrare l'andamento del portafoglio e dei Prodotti acquistati o sottoscritti;
 - d) potrà illustrare eventuali nuove opportunità di investimento;
 - e) potrà fornire al Cliente tutte le informazioni aggiornate sull'investimento proposto o concluso (asset allocation, rendimento, benchmark, ecc.);
 - f) potrà promuovere ulteriori opportunità di investimento eventualmente connesse con gli strumenti o i prodotti già acquistati o sottoscritti dal Cliente.

Articolo E4.- Valutazione di adeguatezza

- 1.- Nella prestazione del servizio di collocamento, in considerazione del sistematico abbinamento di tale servizio al servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca è tenuta alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione in conformità a quanto previsto dalle successive disposizioni e da quanto previsto nel precedente articolo C4, commi 3 e 4.
- 2.- Nel caso in cui l'operazione non sia adeguata per il Cliente, la Banca informerà il Cliente di tale circostanza e si asterrà dal dare corso all'operazione.
- 3.- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 troveranno applicazione anche in caso di prestazione del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 4.- La Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione al profilo del Cliente anche se l'operazione raccomandata su iniziativa della Banca o richiesta dal Cliente consiste in un'operazione di disinvestimento (o di riscatto). In tali casi, in particolare:
 - se l'operazione di disinvestimento richiesta dal Cliente è adeguata al profilo del Cliente medesimo, la Banca dà corso all'operazione;
 - se l'operazione di disinvestimento richiesta dal cliente non è adeguata al suo profilo, la Banca dà informazione al cliente dell'inadeguatezza dell'operazione attraverso la compilazione di un apposito modulo. In tali casi, la Banca consentirà, comunque la realizzazione dell'operazione.

Articolo E5.- Documentazione delle operazioni eseguite

- 1.- La rendicontazione delle operazioni eseguite nell'ambito del servizio di collocamento sarà effettuata dall'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore.
- 2.- In particolare, l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari fornirà prontamente al Cliente su supporto durevole le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché su richiesta del Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine.
- 3.- L'Emittente o l'Offerente degli strumenti o dei prodotti finanziari trasmetterà al Cliente su supporto durevole, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione un avviso che confermi l'avvenuta esecuzione dell'ordine.
- 4.- Con le medesime modalità, ovvero con una periodicità almeno semestrale, l'Emittente o l'Offerente degli strumenti o dei prodotti finanziari trasmetterà al Cliente conferma degli ordini che abbiano ad oggetto quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente. Tale avviso avrà i contenuti previsti dalla vigente normativa di settore.
- 5.- Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata qualora nessuna delle parti faccia pervenire all'altra un reclamo motivato scritto, a mezzo lettera raccomandata a.r., entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima documentazione.

Sezione F - Servizio di consulenza in materia di investimenti (base)

Articolo F1.- Oggetto del Servizio

- 1.- La presente Sezione disciplina la prestazione da parte della Banca del Servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del TUF.
- 2.- Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a singole operazioni aventi ad oggetto determinati strumenti e prodotti finanziari. Le raccomandazioni e i consigli di investimento si riferiscono ad operazioni di investimento adeguate tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, riguardo al tipo specifico di investimento raccomandato, nonché della situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere perdite e degli obiettivi di investimento del Cliente inclusa la sua tolleranza al rischio.

La consulenza prestata dalla Banca si qualifica come consulenza su base non indipendente in quanto: (i) la raccomandazione può avere ad oggetto strumenti emessi dalla Banca, da altre società appartenenti al gruppo della Banca oppure emessi da società eventi stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico (come un rapporto contrattuale) con la Banca stessa (ii) la Banca può percepire incentivi nei limiti di quanto previsto nel presente Contratto e dalla Normativa di riferimento. In considerazione della tipologia del servizio di consulenza prestato, la Banca ha adottato, conformemente a quanto previsto dalla politica sui conflitti di interesse, ogni misura ragionevole per individuare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri Clienti della Banca nella prestazione del servizio di consulenza, al fine di evitare che tali conflitti di interesse ricadano negativamente sul Cliente. La Banca, ove le predette misure adottate non siano sufficienti ad evitare con ragionevole certezza il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà per iscritto il Cliente della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata. Si rinvia a quanto indicato nel documento informativo sulla "politica sui conflitti di interesse" consegnato al Cliente in tempo utile prima della stipula del presente Contratto.
- 3.- La Banca presta il servizio di consulenza a titolo gratuito in abbinamento ai servizi regolati dalle precedenti Sezioni D ed E secondo le modalità previste nella presente Sezione.

Articolo F2.- Raccomandazioni personalizzate

- 1.- La Banca presta il Servizio di Consulenza in materia di investimenti, fornendo ai Clienti, dietro loro richiesta (c.d. consulenza passiva) o di propria iniziativa (c.d. consulenza attiva) raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente.
- 2.- Le raccomandazioni di investimento fornite dalla Banca al Cliente sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente ed adeguate alla sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ed alla sua situazione finanziaria. La Banca si asterrà dal

consigliare operazioni non adeguate al Cliente con riferimento alla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere perdite, ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio.

Articolo F3.- Oggetto della raccomandazione

- 1.- L'oggetto della raccomandazione consiste nella realizzazione di un'operazione appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento o prodotto finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
 - b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento o prodotto finanziario.

Articolo F4.- Area della consulenza

- 1.- La Banca presta il Servizio di consulenza con riferimento esclusivo agli strumenti finanziari compresi nel perimetro di consulenza (il "Perimetro di consulenza"). Rientrano nel Perimetro di consulenza le seguenti predeterminate asset class di strumenti finanziari:
 - a) tutti i prodotti e/o strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o in vendita o collocati o distribuiti dalla Banca (strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi, i quali abbiano conferito o meno alla Banca apposito incarico di collocamento / distribuzione, quali ad esempio: Fondi Comuni di Investimento e SICAV);
 - b) i seguenti prodotti/strumenti finanziari indipendentemente dal servizio di investimento prestato:
 - le operazioni di pronti contro termine;
 - i titoli azionari quotati presenti nell'indice FTSE MIB;
 - le obbligazioni quotate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. con rating "investment grade";
 - le obbligazioni bancarie domestiche;
 - i titoli di emissione Banca Popolare Pugliese;
 - c) prodotti di investimento assicurativo (quali ad esempio: polizze rami vita III, V, I, multiramo);
 - d) i prodotti/strumenti finanziari per i quali la Banca individua una situazione di conflitto di interessi.Sono esclusi dal Perimetro di consulenza i titoli del debito pubblico nella fase di emissione.
- 2.- La Banca, sulla base del Perimetro di consulenza individuato, procede a definire uno specifico catalogo prodotti in proposta (il "Catalogo Prodotti") la cui composizione viene periodicamente verificata e, se del caso, aggiornata ad opera della Banca. La selezione dei prodotti/strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi macroeconomiche delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione a quella europea e domestica, ed al rapporto di rischio rendimento degli strumenti finanziari individuati, nonché sulla base di analisi di bilancio e merito delle società emittenti. La periodicità dell'aggiornamento e la selezione dei prodotti/strumenti finanziari viene comunque effettuata in funzione dei diversi momenti di mercato, per settori merceologici, per aree geografiche e valutarie.
- 3.- La Banca presta di propria iniziativa il servizio di consulenza (consulenza attiva) solo con riguardo agli strumenti finanziari inclusi nel Catalogo Prodotti.
- 4.- La descrizione dei tipi di strumenti finanziari considerati dalla Banca è contenuta nel documento informativo preventivamente consegnato, di cui all'articolo A3 della sezione A del presente contratto.

Articolo F5.- Modalità di prestazione del servizio

- 1.- La Banca fornisce consulenza per iscritto, nonché mediante l'utilizzo di strumenti informatici (anche a mezzo mail), tecniche di comunicazione a distanza, invio di pubblicazioni o documentazione informativa, anche avvalendosi di consulenti finanziari.
 - 2.- Per la prestazione della consulenza potrà essere utilizzato il mezzo telefonico; in tal caso, la Banca provvede ad effettuare la registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni delle relative conversazioni telefoniche saranno conservate dalla Banca per almeno 5 anni.
 3. La prestazione del servizio di consulenza prevede:
 - a) l'analisi, da parte della Banca, delle caratteristiche del Cliente, individuate attraverso il questionario di profilatura MiFID;
 - b) la prestazione e la formalizzazione, nei confronti del Cliente, di una o più raccomandazioni di investimento, aventi ad oggetto i Prodotti in consulenza di cui all'art. F4 del presente Contratto.Le raccomandazioni oggetto del servizio di consulenza prestato dalla Banca sono documentate al Cliente attraverso un apposito "relazione di consulenza" in cui è fornita una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata al cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. In tale report di consulenza la Banca potrà, ove del caso, includere nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Il report di consulenza è sottoposto alla firma del Cliente, il quale ha la facoltà di accettare o rifiutare le raccomandazioni medesime. Le raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca non sono vincolanti per il Cliente, il quale rimane libero, in base alle proprie determinazioni, di dare esecuzione o meno alle stesse. In caso di accettazione della raccomandazione, la Banca ne fornisce evidenza anche nel modulo d'ordine dell'operazione di investimento, che riporta apposita dicitura relativa alla raccomandazione prestata. Il Cliente prende altresì atto che qualora venga data esecuzione alla raccomandazione al di fuori del servizio oggetto del presente accordo e/o oltre i termini di validità temporale indicati nella stessa raccomandazione e/o da parte di un soggetto diverso rispetto a quello a cui la stessa è stata erogata, l'operazione potrebbe risultare non adeguata rispetto al profilo finanziario del disponente l'ordine. Il Cliente è consapevole che in caso di esecuzione parziale dell'operazione per cause non dipendenti dalla Banca, le operazioni potrebbero risultare non adeguate al profilo finanziario del Cliente. Il Cliente manleva espressamente la Banca da qualsivoglia responsabilità derivante dall'esecuzione parziale dell'operazione raccomandate, e della conseguente potenziale non adeguatezza delle operazioni e del portafoglio del Cliente;
 - f) la valutazione periodica dell'adeguatezza del portafoglio del Cliente, mediante la quale la Banca verifica l'adeguatezza del portafoglio del Cliente, per i cui esatti termini, scadenze, frequenze ed effetti si rinvia all'art. di cui al presente Contratto.
- 3.- Resta escluso tra le Parti qualsiasi obbligo della Banca di attivarsi nei confronti del Cliente in relazione agli andamenti di mercato delle operazioni consigliate o esaminate. E' altresì escluso qualsiasi obbligo della Banca di comunicare al Cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. D10.

Articolo F6.- Validità temporale delle raccomandazioni

- 1.- Qualora l'esecuzione delle operazioni non sia contestuale alla prestazione della raccomandazione, la Banca indicherà esplicitamente al Cliente il periodo di tempo entro il quale la raccomandazione può considerarsi valida.

Articolo F7.- Natura delle raccomandazioni di investimento

- 1.- Il Cliente prende atto che:
 - le indicazioni fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno; ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione per il tramite della Banca; le conseguenti scelte operative sono effettuate dal Cliente nella sua piena ed esclusiva autonomia decisionale ed a suo rischio;
 - le indicazioni fornite dalla Banca non costituiscono offerta o promozione di strumenti finanziari, o invito a concludere alcuna operazione;
 - il servizio di consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo;
 - il servizio di consulenza non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati; l'effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del Cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell'operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano;
 - le indicazioni, i dati e/o le informazioni relativi sia ai mercati, sia ai prodotti e agli strumenti finanziari forniti dalla Banca nell'espletamento del servizio di consulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati;
 - le raccomandazioni, i dati e/o le informazioni fornite dalla Banca sono formulati sulla base delle indicazioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui sono resi e che, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali indicazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo e comunque decorso il tempo tecnico per la loro esecuzione o il periodo di validità espressamente indicato nelle medesime.

Articolo F8.- Valutazione di adeguatezza

- 1.- La Banca raccomanda al Cliente esclusivamente operazioni adeguate rispetto al profilo del Cliente.
- 2.- Ove sia il Cliente a richiedere l'esecuzione di un'operazione, la Banca procede alla valutazione di adeguatezza secondo quanto di seguito specificato.

3. - In conformità a quanto previsto nel precedente art. E4, in caso di prestazione del servizio di consulenza attiva o passiva in abbinamento sistematico con il servizio di assunzione a fermo e/o collocamento, qualora l'operazione non sia adeguata per il Cliente, la Banca informerà il Cliente di tale circostanza e si asterrà dal dare corso all'operazione. La Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione anche con riguardo alle operazioni di disinvestimento, secondo quanto previsto dal precedente art. E4.
4. - In caso di prestazione del servizio di consulenza in abbinamento sistematico con i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione in conto proprio e ricezione e trasmissione di ordini, in conformità a quanto previsto dal precedente art. D8:
 - la Banca raccomanda esclusivamente operazioni adeguate aventi ad oggetto strumenti finanziari compresi nel Catalogo Prodotti;
 - qualora l'operazione richiesta dal Cliente non sia adeguata per il Cliente e abbia ad oggetto uno strumento finanziario compreso nel Catalogo Prodotti, la Banca informa il Cliente di tale circostanza e si astiene dal dare corso all'operazione;
 - qualora l'operazione non sia adeguata per il Cliente ed abbia ad oggetto strumenti finanziari esclusi dal Catalogo Prodotti ma in inclusi nel Perimetro di consulenza, la Banca informa il Cliente di tale circostanza; in tal caso, il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove questi confermi per iscritto il proprio intendimento di dare comunque corso all'operazione stessa, della quale si limita a valutare l'appropriatezza;
 - se l'operazione ha ad oggetto strumenti finanziari esclusi dal Catalogo Prodotti e dal Perimetro di consulenza, la Banca non presta il servizio di consulenza e si limita a valutare l'appropriatezza dell'operazione.
- 5.- Quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti che comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, la Banca raccoglie le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del Cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettua un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.
- 6.- La Banca mantiene registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:
 - a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;
 - b) l'eventuale avviso dato al Cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di uno strumento o prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il Cliente, indicando se il Cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta del Cliente di procedere con l'operazione;
 - c) l'eventuale avviso dato al Cliente qualora il Cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire alla Banca di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il Cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta del Cliente di procedere con l'operazione.

Articolo F9.- Responsabilità del Cliente relativa a informazioni e documentazione fornita alla Banca

- 1.- Il Cliente prende atto che il Servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca si basa esclusivamente sulle informazioni e sulla documentazione fornita dallo stesso Cliente con riferimento a conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante, alla situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere perdite, agli obiettivi di investimento inclusa la sua tolleranza al rischio e ad ogni altro dato che il Cliente ritenga opportuno precisare o la Banca ritenga utile richiedere. Il Cliente è responsabile in via esclusiva della completezza, veridicità, correttezza ed aggiornamento delle informazioni e della documentazione fornita alla Banca da cui dipende la qualità e correttezza delle raccomandazioni di investimento fornite dalla Banca. La Banca, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a raccomandazioni di investimento fornite sulla base di informazioni e documentazione non complete, corrette o aggiornate fornite dal Cliente.
- 2.- Il Cliente si impegna a comunicare qualsiasi variazione significativa delle informazioni e dei documenti forniti alla Banca.

Articolo F10.- Responsabilità della Banca - Limitazioni

- 1.- La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile nei confronti solo del Cliente dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave.
- 2.- Le indicazioni, i suggerimenti, i dati e le informazioni fornite dalla Banca, relativi sia ai mercati che a strumenti finanziari, connessi all'espletamento del Servizio di consulenza in materia di investimenti sono da intendersi riferiti alla situazione specifica del Cliente e al periodo di riferimento indicato dalla Banca e non sono, pertanto, cedibili a terzi, senza autorizzazione della Banca. La Banca non è quindi responsabile verso alcun soggetto diverso dal Cliente che sia venuto a conoscenza degli - e abbia fatto affidamento sugli - stessi.
- 3.- La Banca non avrà l'obbligo di verificare se, per effetto dell'esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi del Contratto, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.

Articolo F11.- Remunerazione del servizio

- 1.- A fronte della prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento o prodotto finanziario, non è prevista alcuna specifica commissione o spesa a carico del Cliente. Rimangono, comunque, a carico del Cliente le commissioni e/o le spese previste e concordate con lo stesso in contratto per il relativo servizio di investimento utilizzato per porre in essere l'operazione.

Articolo F12.- Rendicontazione del servizio

- 1.- La Banca, nell'ambito di ciascun modulo di ordine, precisa se l'operazione di investimento o di disinvestimento è stata oggetto del servizio di consulenza da parte della Banca.
- 2.- La Banca fornisce al Cliente su supporto durevole, prima di effettuare una transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifica la consulenza prestata e che indica perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, di cui all'art. F5, comma 3, del presente contratto.
- 3.- Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce su supporto duraturo un rendiconto relativo allo svolgimento del servizio di consulenza, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) evidenza delle raccomandazioni prestate nel periodo di riferimento,
 - b) le operazioni eseguite durante il periodo oggetto di rendiconto,
 - c) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenute dalla Banca per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto.Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricezione. Tale rendiconto potrà essere parte integrante dell'estratto titoli inviato ai sensi dell'art. C8 delle "norme contrattuali deposito titoli" sottoscritte dal cliente per il dossier titoli.
- 4.- Con cadenza almeno annuale, la Banca verifica il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito e comunica al cliente l'eventuale non adeguatezza.

Sezione G - Servizio di concessione di Finanziamenti

Articolo G1.- Oggetto dell'accordo

- 1.- Oggetto della presente sezione è la prestazione da parte della Banca a favore del Cliente del servizio di concessione di finanziamenti, come meglio definito nella presente sezione contrattuale.
- 2.- In tale ambito il Cliente potrà conferire alla Banca disposizioni volte ad ottenere dalla Banca stessa un finanziamento finalizzato a consentirgli di porre in essere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
- 3.- E' facoltà del Cliente richiedere che detto servizio sia escluso dal presente accordo.

Articolo G2.- Concessione di finanziamenti

- 1.- La Banca potrà concedere al Cliente unicamente finanziamenti per l'effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
- 2.- Ai fini del presente articolo le parti possono configurare quale concessione di finanziamenti le operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse o corrispettivo:
 - a) il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca;
 - b) in cui la Banca acquisisca dal Cliente, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie, di regola rappresentate dagli stessi strumenti oggetto delle operazioni di cui alla lettera a).

- 3.- I costi e gli oneri connessi alle diverse tipologie di finanziamento sono specificati nelle condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente e indicati nei relativi documenti contrattuali.
- 4.- Nella prestazione del servizio di finanziamento la Banca invia al domicilio del Cliente un rendiconto con periodicità almeno annuale relativo ai finanziamenti concessi. Tale rendiconto deve essere inviato entro 15 giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento. La documentazione si intende approvata trascorsi 10 giorni dalla data dell'invio, senza che da parte del Cliente sia pervenuto, a mezzo lettera raccomandata a.r., motivato reclamo scritto.

Sezione H - Operazioni di Pronti contro Termine

Articolo H1.- Premessa

- 1.- Le norme di seguito riportate regoleranno le future operazioni di Pronti Contro Termine che dovessero essere perfezionate tra la Banca e il Cliente.

Articolo H2.- Oggetto e durata dei pronti contro termine

- 1.- Le operazioni di pronti contro termine possono avere ad oggetto soltanto i seguenti strumenti finanziari: titoli di Stato, strumenti finanziari obbligazionari non convertibili italiani e/o esteri di proprietà della Banca (anche emessi dalla stessa).
- 2.- Le singole operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata quale indicata nel relativo ordine.
- 3.- La conclusione delle singole operazioni di pronti contro termine avverrà attraverso la sottoscrizione e lo scambio tra la Banca e il Cliente del modulo di ordine previo accordo in relazione agli elementi riportati nel modulo medesimo. Il Cliente ha facoltà di revocare l'operazione solo se non ancora eseguita.

Articolo H3.- Natura ed effetti dell'operazione

- 1.- L'operazione si realizza attraverso una compravendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della Banca (venditore a pronti) a favore del Cliente (acquirente a pronti) ed una contestuale compravendita a termine degli stessi strumenti finanziari per pari importo nominale posta in essere tra il Cliente (venditore a termine) e la Banca (acquirente a termine).
- 2.- La compravendita a termine ha effetti obbligatori: l'effetto traslativo dunque è differito alla scadenza del termine pattuito nella vendita medesima e, pertanto, gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione restano nella proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine pattuito. Per tutta la durata dell'operazione i diritti inerenti agli strumenti finanziari oggetto del contratto spettano al Cliente acquirente a pronti.

Articolo H4.- Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

- 1.- Il Cliente acquirente a pronti è tenuto a versare alla Banca venditrice il prezzo in denaro indicato nel modulo d'ordine, riferito al controvalore degli strumenti finanziari acquistati e stabilito all'atto della conclusione della compravendita a pronti.
- 2.- A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto di regolamento del Cliente, collegato al deposito titoli interessato dall'operazione, per un importo corrispondente al prezzo pattuito.

Articolo H5.- Consegna dei titoli e pagamento del prezzo nella vendita a termine

- 1.- Alla scadenza prevista per l'esecuzione della vendita a termine, il Cliente acquirente a pronti deve trasferire alla Banca, la proprietà di strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli acquistati a seguito dell'operazione a pronti, unitamente a tutti i diritti inerenti agli stessi, ed il Cliente riceve contestualmente il pagamento del prezzo pattuito all'atto della conclusione della vendita a termine.
- 2.- In caso di inadempimento da parte della Banca dell'obbligo di riacquistare i titoli o del Cliente in relazione all'obbligo di venderli e consegnarli, la parte non inadempiente potrà vendere o comprare i titoli ai sensi degli artt. 1515 e 1516 cod.civ.. In tal caso la vendita o l'acquisto saranno effettuati a o da intermediario autorizzato alla negoziazione di strumenti finanziari.

Articolo H6.- Condizione risolutiva

- 1.- Costituisce condizione risolutiva di tutti i contratti di pronti contro termine in essere che potrà essere fatta valere, a seconda dei casi, dalla Banca o dal Cliente, ognuna delle seguenti ipotesi: a) il verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 1186 c.c.; b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica, sì da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni della controparte; e) l'inadempimento degli obblighi di restituzione o di riacquisto derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso in conformità alle disposizioni della presente sezione o ad un qualsiasi altro contratto di prestito titoli tra le stesse parti concluso.
- 2.- La facoltà di avvalersi della clausola risolutiva può essere esercitata solo in relazione a tutti i contratti di pronti contro termine in essere al momento del verificarsi della condizione. La parte che se ne avvale deve darne comunicazione all'altra a mezzo lettera raccomandata con a.r., ovvero a mezzo telegramma. Le parti hanno l'obbligo di provvedere alle conseguenti restituzioni entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della predetta comunicazione.

Articolo H7.- Remunerazione dell'operazione

- 1.- La remunerazione dei contratti di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo al termine.

Articolo H8.- Spese ed Oneri Fiscali

- 1.- Le commissioni, le spese ed ogni altro onere sostenuto dalla Banca per la prestazione del servizio oggetto della presente sezione sono interamente a carico del Cliente e sono indicati nel relativo modulo d'ordine. Essi dovranno essere rimborsati a semplice richiesta scritta della Banca, che avrà altresì facoltà di richiederne l'anticipazione al Cliente, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l'operazione cui tali spese si riferiscono. Sono, altresì, a carico del Cliente gli oneri fiscali di legge stabiliti per la prestazione del servizio.
- 2.- Il pagamento del corrispettivo, di commissioni e spese avviene mediante addebito automatico sul conto di regolamento indicato dal Cliente e sul quale la Banca è sin d'ora autorizzata ad addebitare tutto quanto ad essa dovuto in relazione e/o dipendenza del Contratto. Le commissioni, le spese e le eventuali imposte relative saranno addebitate con valuta pari alla data di regolamento dell'operazione.
- 3.- Il Cliente prende atto che, in relazione alle operazioni connesse al servizio, è possibile che emergano altri costi per gli stessi, comprese eventuali imposte, che non siano stati già pagati tramite la Banca.

Sezione I - Operazioni su Strumenti Finanziari Derivati

Articolo I1.- Premessa

- 1.- Il Cliente dichiara di essere consapevole, anche alla luce delle informazioni contenute nella "Documentazione Informativa e precontrattuale", che la Banca ha messo a sua disposizione anche sul relativo sito internet della stessa, in tempo utile e prima della conclusione del presente accordo, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni in strumenti finanziari derivati.
- 2.- Il Cliente dichiara di essere pienamente informato delle caratteristiche degli strumenti finanziari derivati, delle operazioni sugli stessi effettuate, nonché dei relativi sistemi di compensazione e garanzia avendo ricevuto, peraltro, ogni necessaria informazione sul punto dalla Banca;
- 3.- Il Cliente ha preso atto ed è pienamente consapevole del fatto che: a) il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni ed oscillazioni; b) l'investimento effettuato su tali contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti le somme investite inizialmente e, comunque, non quantificabili; c) relativamente agli strumenti finanziari derivati, le operazioni ordinate dal Cliente possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al conferimento dell'ordine della provvista o dei margini di garanzia previsti per l'operazione disposta;
- 4.- Ciononostante il Cliente dichiara di aver attentamente valutato le operazioni in strumenti finanziari derivati, di ritenere che le stesse soddisfano le proprie esigenze di investimento e di voler conferire ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;
- 5.- In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al Cliente, questi assume l'onere di tenere costantemente informata la Banca in merito alla propria conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e di strumenti finanziari.
- 6.- Le norme relative ai "Servizi di investimento Disposizioni comuni", "al Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini", riportate nelle rispettive Sezioni, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente sezione;
- 7.- Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia o degli altri enti corrispondenti sui mercati italiani ed esteri, quali ad esempio le clearing house, nonché dei mercati, o, comunque, degli strumenti e dei sistemi di compensazione e garanzia presenti nei mercati ed operanti secondo le disposizioni normative primarie e secondarie di riferimento, nonché di ogni altra disposizione della Cassa o degli enti ed istituti corrispondenti e prende atto che le eventuali modificazioni di tale normativa potranno comportare automaticamente modifiche a quanto stabilito nel presente accordo, ove necessario.

Articolo 12.- Oggetto dell'accordo

- 1.- Le presenti norme contrattuali disciplinano esclusivamente i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini prestatati dalla Banca a favore del Cliente aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati previsti dalle presenti norme.

Articolo 13.- Prestazioni ed obbligazioni delle Parti

- 1.- La Banca si dichiara disponibile a prestare alle condizioni di cui al presente accordo i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini relativi a: a) strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati; b) strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati; c) strumenti finanziari, qualora gli stessi siano sottostanti al contratto avente ad oggetto strumenti finanziari derivati e l'operazione sugli strumenti finanziari sia strumentale ed accessoria all'esecuzione del contratto principale avente ad oggetto strumenti finanziari derivati.
- 2.- L'ordine di acquisto o di vendita potrà essere eseguito dalla Banca nelle sedi di negoziazione in cui la stessa operi direttamente quale negoziatore o anche per il tramite di un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul predetto mercato. Negli altri mercati l'ordine ricevuto dalla Banca sarà eseguito tramite l'intervento di un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul mercato sul quale l'ordine deve essere eseguito in base alla disciplina legislativa e/o alla regolamentazione applicabile a detto mercato. In caso di strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati, la Banca eseguirà direttamente l'ordine quando ciò sia possibile, oppure lo stesso ordine potrà essere eseguito tramite l'intervento di un intermediario.
- 3.- Il Cliente prende atto che nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione, l'ordine impartito, nei casi consentiti dalla normativa di riferimento di volta in volta applicabile, potrà essere raggruppato con ordini di società del gruppo cui appartiene la Banca e/o quelli di altri Clienti della Banca stessa e/o quelli dell'intermediario di cui si avvalga la Banca di volta in volta, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e sempre che le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dalla Banca per conto proprio saranno raggruppati con quelli di pertinenza dei clienti.
- 4.- Il Cliente prende atto che l'operatività sulle sedi di negoziazione è soggetta anche a locali disposizioni legislative e/o di autodisciplina e/o a prassi cui la Banca e l'intermediario ivi operante sono tenuti ad uniformarsi. Conseguentemente, il Cliente dà atto che la Banca e/o gli intermediari di cui la stessa si avvalga, dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguitività dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
- 5.- Gli strumenti finanziari del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, devono risultare da apposite evidenze contabili e costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca stessa e degli altri clienti.
- 6.- Il Cliente prende atto che le attività di cui al presente accordo non comportano alcuna garanzia, per il Cliente stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti.
- 7.- Il Cliente si impegna ad impartire ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati dei quali il Cliente stesso conosce in modo adeguato natura, caratteristiche e rischi connessi.
- 8.- Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati il Cliente prende atto che:
 - a) il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
 - b) l'investimento effettuato su questi contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario, e comunque non quantificabili a priori.

Articolo 14.- Corrispettivi e spese

- 1.- A fronte delle prestazioni rese dalla Banca, il Cliente pagherà a quest'ultima: a) le commissioni e le spese, così come indicate nell'allegato economico ("documento di sintesi") al contratto relativo all'apertura del deposito titoli, consegnato al Cliente; b) l'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del mercato, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla Banca su istruzioni del Cliente, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della Banca; c) qualsiasi importo dovuto alla Banca o a terzi incaricati dalla Banca come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto; d) ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
- 2.- Le commissioni, le spese e gli eventuali oneri ed imposte relative saranno addebitate con valuta pari alla data di esecuzione dell'operazione. Così come previsto dal successivo art. 15 (modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari), il pagamento delle somme corrispondenti avverrà mediante addebito sul conto di regolamento collegato al deposito titoli interessato e sarà al netto di qualsiasi deduzione o ritenuta, così che gli importi corrispondenti da addebitarsi saranno eventualmente maggiorati in modo che, effettuata la deduzione o ritenuta, la Banca riceva comunque la somma che avrebbe ricevuto se la deduzione o ritenuta non fosse stata effettuata.

Articolo 15.- Modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari

- 1.- Le somme di denaro consegnate alla Banca per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente accordo sono depositate in un conto di regolamento acceso presso la Banca, agganciato al deposito titoli, regolamentato da apposito contratto a cui le parti fanno espresso rinvio.
- 2.- La Banca, inoltre, aprirà un apposito conto per il deposito dei margini di garanzia, cosiddetto "conto derivati", strumentale al compimento delle operazioni in derivati.
- 3.- Il Cliente, inoltre, autorizza espressamente la Banca, anche ai sensi dell'art. 1723 c.c., a trasferire dal conto deposito titoli gli strumenti finanziari occorrenti per il compimento per conto del Cliente delle operazioni oggetto del presente accordo anche con riguardo all'assolvimento del versamento dei margini.

Articolo 16.- Depositi, margini, pagamenti

- 1.- Il Cliente dovrà provvedere al versamento dei margini nella misura calcolata dalla Banca e tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della Cassa di compensazione o garanzia s.p.a. o degli enti ed istituti corrispondenti nelle sedi di negoziazione, con la valuta indicata nell'allegato economico ("documento di sintesi") al contratto relativo all'apertura del deposito titoli, consegnato al Cliente. I margini sia di garanzia che di variazione devono essere pagati dal Cliente esclusivamente per contanti. Solo per i margini di garanzia la Banca può consentire al Cliente, in sostituzione del versamento per contanti, di porre a garanzia strumenti finanziari dalla stessa indicati.
- 2.- Il Cliente si impegna a versare e a mantenere sul conto di regolamento o, se previsto e accettato dalla Banca, sul conto di deposito titoli, in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto del presente accordo. Tale giacenza dovrà essere integrata dal Cliente a richiesta della Banca o secondo quanto indicato nelle note informative o nelle eventuali comunicazioni che verranno inviate. Il Cliente prende atto che le somme richieste dalla Banca come margini di garanzia potranno eccedere quelle richieste dai regolamenti dei mercati in cui gli strumenti finanziari derivati vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al Cliente con effetto indicato nella stessa comunicazione.
- 3.- Il Cliente dovrà inoltre versare alla Banca ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché mettere a disposizione della Banca tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
- 4.- Qualora le somme versate dal Cliente non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la Banca ne informerà il Cliente per iscritto ovvero telefonicamente, curando la registrazione della comunicazione, o comunque mediante altro mezzo che consenta al Cliente di acquisirne la disponibilità su supporto durevole e richiederà contestualmente il versamento di somme aggiuntive, indicando il termine per provvedere al relativo versamento.
- 5.- Nel caso in cui le somme richieste dalla Banca non siano presenti sul conto di regolamento collegato al deposito titoli e/o il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento richiesto, la Banca non darà corso all'operazione ovvero è autorizzata a procedere comunque alla chiusura parziale o totale delle operazioni nello stato in cui si trovano, utilizzando le somme depositate sul conto di regolamento o sul conto derivati a copertura di eventuali perdite e/o danni e restando sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. Nel caso di chiusura coattiva, parziale o totale, della posizione, qualora i margini di garanzia siano costituiti da strumenti finanziari, la Banca, senza necessità di comunicazione ulteriore rispetto alla richiesta di versamento dei margini, resta autorizzata a vendere detti strumenti finanziari al fine di coprire le perdite e/o i danni derivanti dalla chiusura coattiva della posizione. Nel caso in cui, in seguito alla chiusura coattiva della posizione, si realizzi un saldo a debito del conto di regolamento la Banca è autorizzata irrevocabilmente ad addebitare in qualsiasi momento l'importo su altro conto acceso presso la Banca di cui il Cliente risulti intestatario o cointestatario. Resta, inoltre, salva la facoltà per la Banca di recedere, senza ulteriore preavviso, dall'accordo, nonché il diritto al risarcimento del danno.
- 6.- Durante l'operatività giornaliera sugli strumenti finanziari derivati, a chiusura di ogni posizione aperta, la Banca può rendere disponibile il controvalore del margine di garanzia di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, diminuito di una quota percentuale prefissata, a garanzia della solvibilità del Cliente. A fine giornata la Banca effettua il calcolo completo della posizione del Cliente sugli strumenti finanziari derivati e dei relativi margini di garanzia, rendendo disponibile al Cliente il margine dovuto ovvero la eventuale quota percentuale trattenuta.
- 7.- Le parti convengono che al Cliente, il quale espressamente riconosce ed accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla Banca o comunque versate dal Cliente a titolo di margine di garanzia.
- 8.- Il Cliente deve precisare alla Banca, mediante compilazione di apposita dichiarazione, che è parte integrante del presente accordo, l'importo cosiddetto "capitale di riferimento" che intende porre come limite per l'operatività in strumenti finanziari derivati.
- 9.- Ai fini degli adempimenti a carico della banca, relativamente alle operazioni in strumenti finanziari derivati disposte dal Cliente per finalità diverse da quelle di

copertura che abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, si rinvia all'articolo D5 (comunicazione delle perdite) del presente accordo.

- 10.- La movimentazione riguardante i margini di garanzia viene evidenziata sull'apposito conto derivati intestato al Cliente. Le somme eventualmente derivanti dall'amministrazione dei titoli costituiti a garanzia dell'operatività in strumenti finanziari derivati, dal riconoscimento dei margini di variazione da parte della Cassa o dagli enti ed istituti corrispondenti e dall'esecuzione delle operazioni saranno rese disponibili al Cliente sul conto di regolamento collegato al deposito titoli.

Articolo 17.- Ordini, istruzioni e conferme

- 1.- Gli ordini possono essere impartiti dal Cliente secondo le stesse modalità previste nelle altre sezioni del presente accordo.
- 2.- Gli ordini una volta conferiti dal Cliente possono essere revocati dal Cliente stesso solo se non ancora eseguiti dalla Banca.
- 3.- Il Cliente dovrà fornire tempestivamente istruzioni alla Banca di cui la stessa avesse bisogno in relazione agli ordini conferiti dal Cliente stesso. Qualora il Cliente non adempia a tale obbligo, la Banca avrà la facoltà, secondo la sua discrezionalità, di assumere tutte le iniziative necessarie alla protezione degli interessi del Cliente.
- 4.- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi derivanti dal presente accordo.
- 5.- Il Cliente deve fornire le disponibilità necessarie all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione e spesa di cui al precedente art. 13 (corrispettivi e spese) entro un termine coerente con le condizioni e i tempi previsti per la liquidazione dell'operazione stessa.
- 6.- Resta salva la facoltà della Banca di richiedere al Cliente modalità particolari per la consegna dei valori, a garanzia del buon fine dei contratti.
- 7.- Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare la registrazione delle conversazioni telefoniche inerenti all'attività qui disciplinata. Tali registrazioni saranno di proprietà della Banca e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunicazioni date verbalmente.
- 8.- Il Cliente dà atto che, salvo in ogni caso l'indicazione su singole operazioni che la Banca può dare su richiesta del Cliente, le operazioni vengono concluse sulla base di un'autonoma valutazione del Cliente e non su sollecitazione della Banca.
- 9.- In caso di operazioni dalla banca ritenute non appropriate per il cliente, trova applicazione quanto previsto nella "Sezione C – Servizi di investimento – Disposizioni comuni" del presente accordo riguardo alla "valutazione di appropriatezza".
- 10.- Nell'esecuzione degli ordini la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. La Banca si riserva tuttavia la facoltà di non eseguire l'ordine, dandone tempestiva comunicazione al Cliente nella stessa forma in cui lo ha ricevuto.
- 11.- La documentazione attestante l'esecuzione degli ordini si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 5 giorni lavorativi dalla data di spedizione della documentazione stessa, salvo: a) correzione da parte della Banca entro 5 giorni lavorativi dall'invio; b) errore manifesto sulle componenti dell'operazione.
- 12.- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle revocazioni degli ordini disposte dal Cliente.
- 13.- Il Cliente prende atto che gli eventuali ordini inviati in modalità "stop" possono non trovare esecuzione sul mercato.

Articolo 18.- Future e Opzioni

- 1.- Gli ordini relativi ai contratti future e ai contratti d'opzione devono specificare se la relativa transazione sia da imputare a chiusura di una posizione precedentemente aperta.
- 2.- Il Cliente prende atto che i termini, gli orari e le modalità per l'esercizio o per l'eventuale abbandono dell'opzione sono quelli stabiliti dalla Cassa o dagli enti e gli istituti corrispondenti nelle sedi di negoziazione in cui gli strumenti finanziari derivati vengono negoziati.
- 3.- Il Cliente comunicherà alla Banca, per le posizioni aperte in opzioni, la propria intenzione di esercizio ovvero di chiusura della/e posizione/i, entro l'ultimo giorno di mercato aperto che precede il giorno di scadenza della tipologia dei contratti in essere, restando esclusa sin da ora la responsabilità della Banca per la mancata esecuzione delle istruzioni nel caso di ricevimento delle stesse oltre i tempi tecnici.
- 4.- In assenza di comunicazioni effettuate dal Cliente entro il termine di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a chiudere le posizioni, restando sin d'ora esclusa ogni sua responsabilità.
- 5.- Il Cliente prende atto che i termini, gli orari e le modalità per l'esercizio o per l'eventuale abbandono dei future sono quelli stabiliti dai relativi regolamenti.

Articolo 19.- Limitazione di responsabilità

- 1.- Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del Cliente, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del Cliente stesso.
- 2.- Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.

Articolo 110.- Inadempimento

- 1.- Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, anche in relazione ad una sola delle operazioni concluse: a) il Cliente non proceda a versare quanto dovuto in base al presente accordo, o ad integrare la giacenza nei tempi richiesti dalla Banca; b) il Cliente non proceda a consegnare tempestivamente gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario della sede di negoziazione rilevante e della Cassa o degli enti e gli istituti corrispondenti nelle sedi di negoziazione rilevante; c) mancata integrazione da parte del Cliente del saldo a debito del conto di regolamento che ecceda l'affidamento allo stesso eventualmente concesso e ancora in essere, nei tempi richiesti dalla Banca; d) il Cliente operi cessioni di beni ai creditori ex artt. 1977 e ss. c.c., proponga concordati stragiudiziali agli stessi o venga comunque a trovarsi in stato d'insolvenza; la Banca avrà il diritto di intraprendere qualsiasi delle seguenti operazioni, dandone preventiva comunicazione al Cliente:
 - effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente eseguendo le operazioni di segno opposto a quella dei contratti in essere del Cliente;
 - acquistare o vendere per conto del Cliente, nel caso che il contratto lo preveda, lo strumento finanziario sottostante il contratto in essere;
 - dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna dello strumento finanziario sottostante scelto dalla Banca, qualora il contratto lo preveda, oppure mediante il regolamento per contanti;
 - compensare con qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia in possesso, incluse le somme originariamente versate quali margini di garanzia e successivamente divenute libere in ragione della chiusura anticipata delle operazioni.
- 2.- La Banca è autorizzata ad utilizzare quanto ricavato da tali operazioni per far fronte a impegni ed obbligazioni e, qualora la Banca debba pagare ai terzi in conseguenza di perdite superiori ai margini di garanzia depositati dal Cliente presso la Banca, il Cliente sarà tenuto a pagare l'ammontare eccedente su richiesta della Banca.
- 3.- Il mancato o ritardato esercizio di tali diritti non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Il tutto senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

Articolo 111.- Norme applicabili

- 1.- Le parti convengono che al presente accordo, per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione tutte le norme già previste nelle altre sezioni del presente accordo in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione.

Articolo 112.- Eccezione di gioco

- 1.- All'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo non può essere opposta l'eccezione di gioco prevista dall'art. 1933 del c.c.

PARTE 7: Norme contrattuali deposito titoli – Edizione 01/2018

INDICE

NORME CONTRATTUALI

Sezione A – Premesse.....	pag. 51
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente.....	pag. 51
Sezione C – Norme relative al servizio di deposito titoli e strumenti finanziari	pag. 53

Sezione A – Premesse

- A1.- il Cliente è interessato a sottoscrivere, con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., con Sede Legale in Parabita (Le), in Via Provinciale Matino n. 5, Codice Fiscale / Partita Iva / iscrizione Registro Imprese di Lecce n. 02848590754 (di seguito indicato come la "Banca"), un contratto avente ad oggetto un deposito titoli, come meglio indicato sul frontespizio del presente accordo;
- A2.- la Banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del D. lgs. n. 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza", in breve "TUF") e successive modifiche ed integrazioni a cui fa riferimento il presente Contratto (negoiazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti; concessione di finanziamenti);
- A3.- il Cliente conferma di aver già sottoscritto le "norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- A4.- Il Cliente conferma di aver ricevuto su supporto duraturo contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, e di accettare esplicitamente, il "Documento di Sintesi", nel quale sono integralmente riportate le condizioni economiche applicate al rapporto.**
- A5.- Il Cliente conferma quanto indicato per i "regimi fiscali" applicabili al rapporto e indicati nel presente accordo;
- A6.- Il Cliente è stato inoltre informato sul fatto che, qualora rivesta la qualità di consumatore, l'efficacia dell'accordo, promosso e collocato, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per la durata di quattordici giorni, decorrenti dalla data della conclusione dell'accordo ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e che entro detto termine, è facoltà del Cliente recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Matino (LE); fermo restando quanto previsto dall'art. 67-duodecies, comma 5, del d. lgs. n. 206/2005.
- A7.- il Cliente ha preso completa cognizione delle norme contrattuali di seguito riportate e dichiara di accettarle integralmente;
- A8.- Le parti convengono che al presente accordo, per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le "norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti, in quanto compatibili con le norme qui presenti;

TUTTO CIO' PREMESSO,

da intendersi insieme agli allegati, parte integrante del Contratto, si conviene quanto segue.

Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente

Articolo B1.- Disposizioni applicabili

1.- I rapporti eventualmente esistenti e quelli che saranno in futuro costituiti tra Banca e Cliente sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi (di cui alle successive sezioni delle presenti "norme contrattuali"), anche dalle seguenti condizioni generali, nonché, ove consentito, dagli usi contemplati dagli artt. 1, 8, 9 delle preleggi.

Articolo B2.- Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1.- Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..

Articolo B3.- Pubblicità e trasparenza delle condizioni

1.- La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo B4.- Ufficio Reclami della Banca

1.- Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, il Cliente può rivolgere istanza scritta, all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima, Via Luigi Luzzatti 8 - 73046, Matino (Le), in conformità al Regolamento per la gestione dei reclami disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.bpp.it. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Articolo B5.- Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

- 1.- La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
- 2.- In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
- 3.- In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
- 4.- Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Articolo B6.- Invio di corrispondenza alla Banca

- 1.- Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
- 2.- Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Articolo B7.- Invio della corrispondenza alla clientela

- 1.- L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
- 2.- In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Articolo B8.- Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca ai fini della normativa antiriciclaggio e fiscale

1.- All'atto della costituzione dei singoli rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate, nonché ogni altro dato e notizia richiesti per consentire alla Banca stessa il corretto assolvimento degli obblighi di

adeguata verifica della clientela di cui alla normativa in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo ed in materia fiscale tempo per tempo vigente.

Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

- 2.- In caso di impossibilità a completare l'adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto, ovvero per cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente teso al completamento dell'adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione delle disponibilità finanziarie prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.
- 3.- Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca, verifica le informazioni e i documenti eventualmente prodotti da soggetti che entrano in rapporto con la Banca stessa per l'esecuzione di operazioni connesse ad atti dispositivi del cliente (portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.); detta verifica è finalizzata a provare l'identità personale dei citati soggetti e per valutare la possibilità di eseguire le operazioni richieste.
- 4.- Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l'amministrazione fiscale di paesi terzi.
Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite.
Il Cliente, inoltre, dovrà adoperare la massima diligenza possibile nella segnalazione alla Banca, in modo autonomo, di eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni già forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento.
Per acquisire dal Cliente ogni dato ed informazione, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compreso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in forma elettronica e/o telematica, che il Cliente dichiara fin d'ora di accettare.
La Banca non è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento da parte del Cliente stesso.
Quest'ultimo resta l'unico responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché dal loro mancato aggiornamento e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da ogni pregiudizio che dovesse essere subito anche per effetto di comminazione di collegati provvedimenti sanzionatori.

Articolo B9.- Deposito delle firme autorizzate

- 1.- Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
- 2.- Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Articolo B10.- Poteri di rappresentanza

- 1.- Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
- 2.- Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione, qualora la comunicazione sia inviata ad altra filiale, ovvero alla Direzione Generale o altra sede, la comunicazione medesima sarà opponibile decorso il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 3.- Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
- 4.- Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi 2 e 3 del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
- 5.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà delle medesime di compiere operazioni separatamente, ciascun cointestatario può nominare un proprio rappresentante. Ove i cointestatari, o alcuni di essi, abbiano nominato uno o più rappresentanti comuni, la revoca o la modifica delle facoltà conferite al rappresentante o ai rappresentanti hanno effetto solo per il cointestatario o i cointestatari che dispongono la revoca o la modifica. Siffatte disposizioni devono essere comunicate ed hanno effetto secondo quanto previsto nel precedente comma 2.
- 6.- Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Articolo B11.- Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

- 1.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni sul rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 2.- L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta di uno dei cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
- 3.- La Banca quando le sia stata notificata opposizione ad una specifica operazione con lettera raccomandata, o con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca, anche da uno solo dei cointestatari, non darà corso alla disposizione medesima, salvo che non le siano impartite istruzioni congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.- La facoltà di disposizione separata pattuita al momento di accensione del rapporto può essere modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
- 5.- I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
- 6.- Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto e di estinguerlo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
- 7.- Nei casi di cui al comma 6 del presente articolo, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

Articolo B12.- Diritto di garanzia

- 1.- La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 1,5 volte il predetto credito.
- 2.- In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Articolo B13.- Compensazione

- 1.- Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- 2.- Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. e, comunque, in ogni ipotesi di inadempimento la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
- 3.- Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo ed all'art. "B11 - Cointestazione del

rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto", sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

- 4.- La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 del presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo B14.- Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

- 1.- Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di contestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
- 2.- Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Articolo B15.- Determinazione condizioni economiche

- 1.- Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei relativi documenti allegati al presente contratto, richiamati nella "Sezione A Premesse", e riferiti ai rispettivi rapporti.

Articolo B16.- Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

- 1.- La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il presente contratto, ivi compresi i tassi e le condizioni anche economiche applicate per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori, previa comunicazione al cliente da inviarsi all'ultimo indirizzo trasmesso dal cliente almeno 2 mesi prima della data di efficacia delle modifiche stesse, che entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione; entro la data di decorrenza delle variazioni previste nella comunicazione il cliente potrà esercitare il diritto di recesso senza penalità e di ottenere l'applicazione delle norme e delle condizioni del contratto precedentemente praticate. Le modifiche si intenderanno accettate dal cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto. Nel caso in cui il cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.
- 2.- Le Parti convengono che nel Contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato, senza obbligo per la Banca di comunicare al cliente la relativa modifica del contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione che ha provocato tale modificazione.

Articolo B17.- Durata del contratto e facoltà di recesso

- 1.- I rapporti regolati dalle presenti norme sono a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento. La Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata a/r.
- 2.- Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine.
- 3.- Il recesso dal presente contratto comporta l'eliminazione dei collegamenti con i rapporti regolati sul conto, anche mediante la loro estinzione. Nel caso di recesso del Cliente, la Banca chiude effettivamente il rapporto entro 5 giorni lavorativi dalla contabilizzazione di tutte le partite, a credito e/o debito, in corso di scritturazione.

Articolo B18.- Computo dei termini

- 1.- Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

Articolo B19.- Arbitro per le Controversie Finanziarie

- 1.- Il Cliente, diverso dall'investitore professionale e dalla controparte qualificata, nel caso in cui l'Ufficio Reclami della Banca non abbia fornito risposta nel termine di sessanta giorni, ovvero la risposta non sia stata, in tutto o in parte, favorevole ovvero non sia stata data esecuzione alla decisione comunicata, può investire della controversia, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, per quanto di sua competenza. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie può essere proposto, secondo le modalità indicate dallo stesso Arbitro, esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

Articolo B20.- Foro competente

- 1.- Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia tra esse insorta in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti norme al Foro di Lecce, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, nel qual caso sarà esclusivamente competente il foro del domicilio eletto dal Cliente.

Articolo B21.- Legge applicabile e giurisdizione

- 1.- Il presente accordo è regolato dalla legge ed è sottoposto alla giurisdizione italiana.

Sezione C - Norme relative al servizio di deposito titoli e strumenti finanziari

Articolo C1.- Oggetto del contratto

- 1.- La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
- 2.- Le norme qui riportate, ove applicabili, regolano il deposito anche se costituito a "Garanzia" o a "Cauzione".

Articolo C2.- Deposito dei fondi e degli strumenti finanziari del Cliente

- 1.- Le somme di denaro versate dal Cliente e finalizzate alle operazioni su strumenti finanziari sono depositate sul conto di regolamento indicato nel frontespizio del presente contratto. Sul predetto conto vengono registrate tutte le scritture contabili concernenti il rapporto in oggetto.
- 2.- Gli strumenti finanziari del Cliente sono immessi o registrati e custoditi nel dossier identificato dal codice indicato nel frontespizio del presente contratto.

Articolo C3.- Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito

- 1.- Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
- 2.- Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

- 3.- Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo dalla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Articolo C4.- Svolgimento del servizio

- 1.- La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
- 2.- Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso.
- 3.- Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
- 4.- In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 10 giorni lavorativi dalla data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.
- 5.- La Banca è espressamente autorizzata per i titoli nominativi oggetto del deposito ad apporre e firmare in nome e per conto del Cliente, anche a favore della Banca, la girata di trasferimento.

Articolo C5.- Obbligazioni del Cliente, Commissioni e Spese

- 1.- Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel "Documento di Sintesi" allegato al presente contratto, nonché le eventuali imposte e tasse.
- 2.- Le spese di qualunque genere, che la Banca dovesse sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- 3.- La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito sul conto di regolamento, al regolamento di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.

Articolo C6.- Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

- 1.- Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni di calendario, decorrente dalla data di spedizione della lettera.
- 2.- Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
- 3.- Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario, decorrente dalla data di spedizione della lettera.
- 4.- La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente sul conto di regolamento.
- 5.- Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Articolo C7.- Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

- 1.- Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 3 giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato, comportando il mancato ritiro revoca tacita del precedente avviso. E peraltro facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.
- 2.- In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. "C10 - Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata", "C11 - Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti" e "C12 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero", la Banca provvedere alla loro restituzione al Cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla consegna dei titoli da parte dell'organismo subdepositario.

Articolo C8.- Invio rendiconto strumenti finanziari

- 1.- La Banca invia al Cliente su supporto durevole, con la periodicità dallo stesso prescelta tra quelle previste dalla Banca (indicata nel presente accordo) e comunque almeno trimestralmente, un rendiconto degli strumenti finanziari e dei fondi in deposito. Tale rendiconto include le informazioni previste dall'art. 63 del regolamento delegato (UE) 2017/565
- 2.- Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale rendiconto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, il rendiconto stesso si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato.

Articolo C9.- Trasferimento del deposito di titoli cartacei

- 1.- La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente. Detta comunicazione può avvenire anche mediante indicazione nell'ambito della rendicontazione periodica di cui all'art. "C8 - Invio dell'estratto titoli". Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio e pericolo del depositante.

Articolo C10.- Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata

- 1.- La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e ss. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione.
- 2.- In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria - aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata. Dietro specifica richiesta del Cliente interessato, la Banca provvedere a rilasciare copia del predetto regolamento dei servizi.

Articolo C11.- Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti

- 1.- Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.
- 2.- Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
 - b. se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

- 3.- La Banca può subdepositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:
 - a. una banca centrale;
 - b. un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - c. una banca autorizzata in un paese terzo;
 - d. un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a. il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al

- netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- b. ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
 - c. deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.
- Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.
- La Banca, laddove non subdepositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.
- La Banca che subdeposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.
- 4.- La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
 - 5.- Qualora i titoli di cui al comma 1 del presente articolo presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
 - 6.- Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

Articolo C12.- Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero

- 1.- Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'ari. "C3-Svolgimento del servizio" - da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.

Articolo C13.- Facoltà del singolo cointestatario con firma disgiunta

- 1.- In conformità con quanto indicato all'art. "B11 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto" del presente contratto ciascun cointestatario può disporre, con pieno effetto liberatorio per la Banca, dei titoli e strumenti finanziari depositati.
- 2.- Tale facoltà di disposizione si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari depositati, senza eccezione alcuna, compresi quelli anche nominativi intestati ad alcuni soltanto dei cointestatari. Rientra in tali facoltà quella di: a) dare conferma per l'esecuzione delle operazioni ritenute dalla Banca non appropriate; b) accusare la ricezione di qualsiasi informazione fornita dalla Banca in relazione all'operatività del rapporto, quale ad esempio l'informativa sul conflitto di interesse; c) ritirare i titoli e strumenti finanziari o di trasferirli ad altro deposito amministrato; d) acquistare e/o vendere i titoli e strumenti finanziari ed i relativi diritti; e) esercitare i diritti di opzione; f) effettuare operazioni di riporto e/o prestito; g) sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento alla Banca della delega per la girata dei titoli e strumenti finanziari medesimi, anche a favore di se stessa; h) effettuare qualsiasi altra operazione in nome e/o per conto degli intestatari dei titoli e strumenti finanziari, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 cod. civ..
- 3.- Per quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo, il cointestatario con facoltà di disporre disgiuntamente potrà compiere, con pieno effetto, ogni e qualsiasi formalità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente in relazione agli strumenti finanziari oggetto di disposizione.

Articolo C14.- Vincoli

- 1.- Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati la costituzione dei vincoli trova attuazione esclusivamente attraverso il sistema delle registrazioni nel conto intestato al Cliente presso la Banca.

Articolo C15.- Depositi non movimentati

- 1.- Qualora il deposito titoli presenti saldo zero e non abbia registrato movimenti nei tre mesi successivi al verificarsi di detto evento, la Banca ha la facoltà di estinguere il deposito senza produrre comunicazione di preavviso al Cliente, ai sensi dell'art. "B17 - Durata del contratto e facoltà di recesso". Verrà comunque inviata la comunicazione di cui all'art. "C8 - Invio dell'estratto titoli".

Articolo C16 - Vendite allo scoperto

- 1.- Non è consentito al Cliente effettuare operazioni di vendita allo scoperto, salvo diverso accordo tra le parti. In tal caso, per gli ordini di vendita allo scoperto di Strumenti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.

PARTE 12: Norme che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza, le aperture di credito e i servizi base di pagamento quale la convenzione di assegni; il contratto quadro PSD ed i singoli servizi di pagamento assoggettati alla Direttiva (UE) 2366/2015- Edizione 02/2018

INDICE

_Toc507487418

Sezione A - Premesse	44
Sezione B – Norme generali applicabili a tutti i servizi (norme generali).....	44
Sezione C – Norme speciali che regolano i singoli servizi (norme speciali).....	49
Sezione C1 – Conto corrente di corrispondenza e servizi base.....	49
Sezione C2 – Servizi di pagamento PSD.....	52
Sezione C3. – Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a tre mesi per i clienti consumatori.....	63
Sezione C4 – Apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per clienti consumatori.....	65
Sezione C5 – Apertura di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi per i clienti consumatori	66

Sezione A - Premesse

A1.- Struttura del Contratto

- 1.- Il presente Contratto si compone di Norme Generali applicabili a tutti i Servizi e di Norme Speciali applicabili ai singoli Servizi.
- 2.- Le Norme Speciali sono suddivise in Sezioni dedicate ai singoli Servizi. In particolare:
 - la **Sezione C1** disciplina il **servizio di conto corrente di corrispondenza e servizi base** di pagamento quale la convenzione assegni;
 - la **Sezione C2** disciplina il **Contratto Quadro PSD** (Sezione C2a) ed i singoli Servizi di pagamento assoggettati alla Direttiva (UE) 2366/2015(di seguito "Sezione C2" o "Sezione PSD").Detti servizi sono:
 - Carte di debito (Sezione C2b1);
 - ordini di Bonifico e SEPA Credit Transfer - bonifici periodici e ricorrenti (Sezione c2b2);
 - altri pagamenti (RIBA, RAV, MAV, Bollettini) (Sezione c2b3);
 - R.I.D. - autorizzazione permanente di addebito in conto corrente e SEPA Direct Debit (Sezione c2b4)
 - la **Sezione C3** disciplina le **aperture di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a tre mesi per i clienti "consumatori"**
 - la **Sezione C4** disciplina le **aperture di credito in conto corrente a tempo indeterminato per i clienti "consumatori"**
 - la **Sezione C5** disciplina le **aperture di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi per i clienti "consumatori"**
- 3.- L'utilizzo dei Servizi di pagamento PSD (Sezione c2b) presuppone l'adesione ed avverrà nell'ambito del Contratto Quadro PSD disciplinato dalla Sezione c2a.

A2.- Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs. n. 180 e n. 181 del 16/11/2015

- 1.- Il rapporto regolato dalle presenti norme è soggetto alla Direttiva 2014/59/UE ("BRRD") ed al D. Lgs. n. 180/2015, che prevedono una serie di strumenti, tra i quali il bail-in, a disposizione di autorità indipendenti o di autorità di risoluzione (Banca d'Italia), finalizzati alla prevenzione ed alla gestione di eventuali crisi delle banche e delle imprese di investimento.Tra gli strumenti di risoluzione che le citate autorità possono decidere di porre in atto per il salvataggio della Banca sottoposta a risoluzione, vi è quello del "Bail-in" (salvataggio interno), che prevede la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti, o la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.
- 2.- L'ordine di priorità del "Bail-in" è il seguente:
 - 1) azioni e strumenti di capitale, nonché altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1;
 - 2) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier I);
 - 3) strumenti di classe 2 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier II);
 - 4) titoli subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli strumenti di classe 2;
 - 5) obbligazioni e altre passività ammissibili;
 - 6) da ultimo, sono coinvolti i depositanti per la parte eccedente la quota garantita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (alla quale la Banca Popolare Pugliese aderisce), pari ad euro 100.000 per ciascun depositante.
 Il titolare del rapporto, pertanto, subisce il rischio che le somme depositate, ove eccedenti il limite garantito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, comunque, in subordine ai richiamati punti da 1) a 5), possano essere assoggettate al "Bail-in".

Sezione B – Norme generali applicabili a tutti i servizi (norme generali)

Articolo B1.- Ambito di applicazione delle Norme generali – Criteri di prevalenza tra Norme generali e Norme speciali – Documento di sintesi quale parte integrante del Contratto

- 1.- Le presenti Norme Generali (di seguito "Norme Generali") si applicano a tutti i Servizi offerti dalla Banca con la sottoscrizione del presente contratto (di seguito i "Servizi"). I Servizi si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle Norme Generali sia dalle Norme Speciali riferibili ai singoli Servizi (di seguito "Norme Speciali"). In caso di contrasto tra Norme Generali e Norme Speciali prevarranno le Norme Speciali. In caso di contrasto tra Norme Speciali riferite al servizio di conto corrente di corrispondenza e servizi base (Sezione C1) e Norme Speciali riferite al Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) o ai Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b) prevarranno le Norme Speciali riferite al Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) ed ai Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b).
- 2.- A far tempo dalla data di efficacia del presente Contratto, le Norme Generali e le Norme Speciali si applicano a tutti i Servizi che il cliente intrattiene con la Banca, anche a quelli accessi in data anteriore alla data di efficacia del Contratto - intendendosi a tal fine integralmente abrogate sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - cliente.
- 3.- Le presenti Norme Generali e le Norme Speciali si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio acceso dal cliente successivamente alla sottoscrizione del Contratto che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
- 4.- Sono fatte salve diverse condizioni contrattuali eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori o successivi, salvo diverso espresso patto contrario.
- 5.- Il Documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD, allegato al presente Contratto, costituisce il frontespizio del Contratto e riporta le condizioni economiche le informazioni e condizioni PSD applicabili. In tal senso, le Parti convengono espressamente che il Documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 6.- Le parti convengono espressamente che, in relazione ai servizi di apertura di credito di cui alla Sezioni C3 C4 e C5, le condizioni economiche applicabili alle stesse aperture di credito sono contenute nel documento relativo alle "informazioni Europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente Contratto.

Articolo B2.- Servizi resi successivamente disponibili

1.- E' facoltà del cliente chiedere alla Banca di rendere disponibili nuovi servizi non previsti nelle Norme Generali o nelle Norme Speciali. La Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà fornire al cliente il servizio richiesto. In tal caso si applicheranno le norme speciali concordate con la Banca e relative a tali nuovi servizi, intendendosi richiamate, ove non diversamente previsto, ed in quanto applicabili, le Norme Generali.

Articolo B3.- Efficacia

- 1.- Il presente Contratto ha la struttura di un contratto unico e la natura di un accordo quadro che disciplina i Servizi attivati dal cliente.
- 2.- Il cliente dichiara espressamente e riconosce che la proposta contrattuale (di seguito "proposta contrattuale" o "modulo di adesione") unitamente alle Norme Generali e le Norme Speciali nonché al documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD costituiscono una propria proposta di conclusione di contratto, che la il Cliente ha facoltà di accettare, concludendo il contratto.
- 3.- Il Contratto si concluderà, pertanto, e si intenderà perfezionato nel momento in cui la Banca riceverà dal Cliente una copia della proposta contrattuale dallo stesso sottoscritta per accettazione.
- 4.- Il Cliente potrà sottoscrivere il modulo relativo alla accettazione di sottoscrizione del Contratto sia mediante sottoscrizione tradizionale su supporto cartaceo che mediante il Servizio di Firma Digitale su supporto durevole.
- 5.- Qualora il Cliente per accettare la proposta della Banca relativa al Contratto intenda sottoscrivere il modulo di apertura del conto corrente e servizi accessori su supporto durevole tramite l'apposizione della Firma Digitale, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Digitale e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale.
- 6.- Qualora il Cliente intenda sottoscrivere il modulo di apertura del conto corrente e servizi accessori tramite il Servizio di Firma Digitale, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti tramite il Servizio di Firma Digitale soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 7.- Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente contratto e agli altri moduli ivi previsti tramite il Servizio di Firma Digitale, il Cliente prende atto che:
 - (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
 - (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante e-mail o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
 - (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto mediante e-mail o PEC, la Banca provvederà alla stampa su supporto cartaceo e alla consegna al Cliente della documentazione sottoscritta mediante il Servizio di Firma Digitale.
- 8.- In caso di utilizzo del Servizio di Firma Digitale da parte del Cliente, il Contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il Cliente dopo essere stato identificato dal personale incaricato dalla Banca, riceve la presente proposta contrattuale sottoscritta dalla Banca comprensiva delle condizioni generali che su richiesta del cliente viene messo a disposizione dalla Banca sia in formato elettronico su supporto duraturo non cartaceo, sia in formato cartaceo; b) il Cliente dopo aver letto, esaminato ed approvato il presente contratto appone la propria sottoscrizione per accettazione mediante Firma Digitale sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo al modulo di apertura del conto corrente e servizi accessori; c) successivamente, il Cliente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e presta il consenso per il trattamento dei dati personali, apponendo comunque tutte le sottoscrizioni previste dal modulo di richiesta mediante Firma Digitale; d) la Banca procede con la consegna al Cliente di un esemplare del Contratto su supporto durevole mediante il servizio digiBank o su supporto cartaceo secondo quanto in precedenza previsto; e) in ogni caso, il Cliente avrà a disposizione il Contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Digitale oppure su supporto cartaceo e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Digitale.
- 9.- La Banca metterà a disposizione del Cliente il contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale, secondo le seguenti modalità:
 - (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale;
 - (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale;
 - (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto mediante email o PEC, la Banca provvederà alla consegna al cliente su supporto cartaceo del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale.
- 10.- La Banca offre inoltre al Cliente la possibilità di sottoscrivere mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi alla modulistica e alle disposizioni impartite in esecuzione del presente contratto. Il Cliente ha la facoltà di avvalersi del Servizio di Firma Elettronica Avanzata secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo contratto.
- 11.- Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti il presente contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.
- 12.- L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del cliente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo B5 (Identificazione del cliente) delle Norme Generali.

Articolo B4.- Attivazione dei Servizi

- 1.- La conclusione del Contratto comporta l'attivazione del Servizio di cui alla Sezione C1 (conto corrente di corrispondenza e servizi base), nonché dei Servizi richiesti dal cliente al momento della accettazione della proposta contrattuale. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto, il cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi ulteriori.
- 2.- Fermo restando quanto previsto al comma 1 in merito all'attivazione automatica del/i Servizio/i di cui sopra, l'eventuale richiesta di attivazione del cliente riferita ad uno solo dei Servizi ulteriori non comporta l'obbligo per il cliente di aderire anche a uno o più degli altri Servizi.
- 3.- L'attivazione dei Servizi che precede può essere richiesta per iscritto nonché effettuarsi mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e/o di offerta fuori sede se messe a disposizione dalla Banca e/o previste dal Contratto, oppure mediante modalità diverse successivamente comunicate dalla Banca e previste dalla normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

Articolo B5.- Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca ai fini della normativa anticicliaggio e fiscale

- 1.- All'atto della costituzione dei singoli rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate, nonché ogni altro dato e notizia richiesti per consentire alla Banca stessa il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo ed in materia fiscale tempo per tempo vigente. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
- 2.- In caso di impossibilità a completare l'adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto, ovvero per cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente teso al completamento dell'adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione delle disponibilità finanziarie prevista dalla normativa anticicliaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigente.
- 3.- Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca, verifica le informazioni e i documenti eventualmente prodotti da soggetti che entrano in rapporto con la Banca stessa per l'esecuzione di operazioni connesse ad atti dispositivi del cliente (portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.); detta verifica è finalizzata a provare l'identità personale dei citati soggetti e per valutare la possibilità di eseguire le operazioni richieste.
- 4.- Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l'amministrazione fiscale di paesi terzi. Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite. Il Cliente, inoltre, dovrà adoperare la massima diligenza possibile nella segnalazione alla Banca, in modo autonomo, di eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni già forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento. Per acquisire dal Cliente ogni dato ed informazione, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compreso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in forma elettronica e/o telematica, che il Cliente dichiara fin d'ora di accettare. La Banca non è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento da parte del Cliente stesso.

Quest'ultimo resta l'unico responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o inopportune, nonché dal loro mancato aggiornamento e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da ogni pregiudizio che dovesse essere subito anche per effetto di comminazione di collegati provvedimenti sanzionatori.

Articolo B6.- Deposito delle firme - Poteri di rappresentanza

- 1.- Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle eventuali persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca presso lo sportello ove è intrattenuto il relativo rapporto, mediante specimen di firma, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi. Il cliente nonché le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente allo specimen di firma, ovvero le ulteriori modalità di sottoscrizione consentite dalla legge e rese operative dalla Banca, successivamente comunicate al cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 2.- Il cliente, ove intendesse, anche successivamente, nominare soggetti autorizzati a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, è tenuto a comunicare alla Banca per iscritto i riferimenti delle persone autorizzate a rappresentarlo, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate e allegando l'eventuale documentazione richiesta dalla normativa di riferimento e specificata dalla Banca. Parimenti, il cliente, ove intendesse modificare le facoltà e/o i poteri accordati ai soggetti autorizzati a rappresentarlo, è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Banca. Le revocche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime saranno opponibili alla Banca dal momento in cui la stessa Banca abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata per iscritto dal Cliente, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Qualora l'atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti e facoltà derivanti dal contratto, fatta salva l'ipotesi di estinzione dei Servizi di seguito disciplinata. Il titolare del rapporto sarà comunque responsabile nei confronti della Banca dell'operato del delegato, anche in relazione al risultato contabile del conto, per eventuali disposizioni allo scoperto o eccedenti il limite del fido, che la Banca intendesse a sua discrezione onorare.
- 3.- Quando il rapporto è intestato a più persone, sia con facoltà di utilizzo disgiunta che congiunta, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati da tutti i cointestatori e comunicati alla Banca per iscritto. Parimenti, le modifiche ai poteri dei soggetti delegati dovranno essere autorizzate, per iscritto, da tutti i cointestatori. Per contro, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata per iscritto, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, che sarà tenuto a darne tempestiva informazione per iscritto agli altri cointestatori. Le modifiche e/o rinunce e/o revocche nonché le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza sono opponibili alla Banca nei termini indicati al comma che precede.
- 4.- È onere del cliente comunicare oltre che alla Banca anche agli altri eventuali soggetti interessati le intervenute revocche e modifiche previste dai commi che precedono.
5. Resta peraltro inteso che i nominativi delegati dal titolare e/o dai titolari del rapporto contrattuale ad operare su di esso non potranno operare e non avranno il diritto di chiedere di operare sui singoli rapporti contrattuali facendo ricorso a tecniche di comunicazione a distanza, fatto salvo quanto diversamente previsto nel Contratto e ad eccezione delle ipotesi nelle quali la Banca medesima li abbia espressamente autorizzati, e specificando i nominativi del facoltizzato e/o dei facoltizzati.
6. Qualora il Cliente intenda sottoscrivere il contratto relativo all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale, la Banca potrebbe richiedere al Cliente di apporre su supporto durevole una serie di firme in modalità grafometrica, che costituiranno lo specimen della sottoscrizione del Cliente per la verifica delle successive sottoscrizioni apposte mediante il Servizio di Firma Digitale.
7. Qualora il Cliente intenda sottoscrivere il contratto relativo all'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata, la Banca potrebbe richiedere al Cliente di apporre su supporto durevole una serie di firme in modalità grafometrica, che costituiranno lo specimen della sottoscrizione del Cliente per la verifica delle successive sottoscrizioni apposte mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

Articolo B7.- Cointestazione

- 1.- Fatto salvo quanto diversamente previsto, se il rapporto di cui al presente Contratto è intestato a più persone, ogni cointestatore ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo dei Servizi con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori, fatte salve le specifiche ipotesi di estinzione dei Servizi e/o di scioglimento del contratto, per le quali è prevista la firma di tutti i cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata sui singoli rapporti contrattuali potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori.
- 2.- In caso di opposizione formulata per iscritto da uno dei cointestatori, la Banca potrà eseguire l'ordine o l'istruzione fornita dal cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti i cointestatori. Fatto salvo quanto previsto nei singoli Servizi, l'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi necessari per provvedere all'esame della opposizione formulata medesima; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
- 3.- I cointestatori sono comunque responsabili in via solidale ed indivisibile delle obbligazioni assunte nei confronti della Banca e, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sui rapporti contrattuali sottoscritti, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatori. In deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatori o garanti.
- 4.- Nel caso di sopravvenuta incapacità giudizialmente accertata di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del singolo rapporto contrattuale, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge. Analogamente lo conservano il legale rappresentante dell'incapace (ad es. tutore, curatore) e gli eredi dell'intestatario, quest'ultimi saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.
- 5.- Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante (ad es. tutore, curatore) dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r..
- 6.- In caso di morte del cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità accertata giudizialmente di agire di uno degli intestatari dei rapporti di cui al Contratto, le opposizioni di cui sopra, non saranno opponibili alla Banca, finché a questa non sia stata comunicata, anche a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla Banca non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi dei suddetti eventi. Gli eventuali atti di disposizione, compiuti nel frattempo per effetto dell'utilizzo dei Servizi, saranno pienamente opponibili agli eredi del cliente e/o agli altri intestatari del rapporto.
- 7.- Il contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dal cliente. Quando il contratto è intestato congiuntamente a più persone, esse potranno operare/disporre dei Servizi solo congiuntamente.
- 8.- Qualora il Cliente intenda sottoscrivere il Contratto mediante l'utilizzo del Servizio di Firma Digitale nell'ambito di un rapporto cointestato, tutti i soggetti cointestatori dovranno (i) sottoscrivere il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Digitale e (ii) prestare il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale. Qualora anche uno solo dei soggetti cointestatori non intenda sottoscrivere il contratto relativo al Servizio di Firma Digitale e/o prestare il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale, o anche qualora uno dei cointestatori intenda successivamente revocare il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale, quest'ultimo servizio non potrà essere erogato e il Contratto verrà sottoscritto mediante sottoscrizione autografa su supporto cartaceo tradizionale.

Articolo B8. Operazioni di interrogazione e di disposizione

- 1.- Salvo quanto diversamente previsto nelle Norme Speciali, il cliente può richiedere informazioni ed effettuare le operazioni di disposizione su tutti i Servizi dallo stesso attivati ed a lui intestati per iscritto e, quando ciò sia consentito dal contratto e dalla normativa di riferimento, tramite tecniche di offerta fuori sede (di seguito "Offerta fuori sede") o di comunicazione a distanza (di seguito "Tecniche di comunicazione a distanza"). La Banca ha peraltro la più ampia facoltà di rendere operativi i predetti sistemi o strumenti di comunicazione per tutti o soltanto per alcuni dei Servizi prestati o offerti al cliente e/o, se previsto, da essa collocati, e correlativamente il cliente ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'esclusione di uno o più Servizi dall'ambito di operatività dei sistemi o strumenti di comunicazione citati.
- 2.- Il cliente, nelle operazioni dispositive, è tenuto ad operare in ogni caso entro i limiti assegnati ed in base al saldo disponibile.
- 3.- Fatto salvo quanto previsto nelle Norme Speciali riferite ai Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b), e' facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi conferiti dal cliente, dandone comunicazione, in caso di rifiuto, allo stesso. Nell'ipotesi di cliente "consumatore" il rifiuto dell'incarico da parte della Banca è subordinato alla presenza di un giustificato motivo.
- 4.- In assenza di particolari istruzioni del cliente e fatto salvo quanto previsto nelle Norme Speciali riferite ai Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b) le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall'art. 1856 c.c. ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario di sua scelta, qualora non risulti diminuita la tutela dei diritti del cliente.
- 5.- Il cliente, fatto salvo quanto previsto nelle Norme Speciali riferite ai Servizi di pagamento PSD, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico

conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell'incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo B9.- Ordini e istruzioni del Cliente tramite Tecniche di comunicazione a distanza

- 1.- Le modalità tecniche di accesso e di disposizione delle operazioni relative ai Servizi mediante Tecniche di comunicazione a distanza, nonché l'elenco delle informazioni ottenibili dalla Banca con le predette tecniche sono analiticamente indicate, tempo per tempo, sul sito internet della Banca (di seguito "Sito Internet") o comunicate dalla Banca, con le medesime Tecniche di comunicazione a distanza. Al fine di migliorare la qualità dei Servizi offerti mediante Tecniche di comunicazione a distanza la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di accesso ai Servizi. Le modalità tecniche di accesso e di disposizione delle operazioni relative ai Servizi mediante Tecniche di comunicazione a distanza, nonché l'elenco delle informazioni ottenibili dalla Banca con le predette tecniche e le loro eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al cliente in tempo utile, senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena possibile.
- 2.- Il cliente prende atto che le scritture contabili della Banca avvengono anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi relativi alle operazioni da lui eseguite o disposte, con riferimento ai Servizi, mediante l'impiego delle tecniche di comunicazione a distanza e che, pertanto, le scritture e le registrazioni effettuate dalla Banca, anche su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, fanno piena prova a favore di, e contro a, entrambe le parti.
- 3.- Tenuto conto della natura dei Servizi, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata in base alle condizioni contrattuali sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fotografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto durevole. A tal fine il cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento (ivi comprese le disposizioni dettate a tutela della riservatezza - privacy), a predisporre un sistema di registrazione e ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti per lo svolgimento dei Servizi.
- 4.- Il cliente è consapevole che l'operatività per il tramite delle Tecniche di comunicazione a distanza comporta una più agevole e veloce scelta delle operazioni bancarie in ragione della maggiore velocità di trasmissione delle informazioni e delle disposizioni. Il cliente dichiara di aver preso atto delle modalità e delle condizioni tecniche di utilizzo dei Servizi mediante Tecniche di comunicazione a distanza, nonché dei sistemi di sicurezza approntati dalla Banca.

Articolo B10.- Comunicazioni al Cliente

- 1.- L'invio di comunicazioni al cliente - lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca - viene di regola effettuato dalla Banca medesima secondo le modalità previste dal Contratto e dalle Norme Speciali nonché, nel rispetto della normativa di riferimento, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del Contratto o dei singoli Servizi ovvero all'indirizzo successivamente comunicato dal cliente. In tal senso, il cliente riconosce ed accetta che costituisce recapito ai sensi del presente articolo anche l'indirizzo di posta elettronica (se indicato nel modulo di adesione oppure fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione) o l'area allo stesso dedicata all'interno del Sito Internet della Banca ed al quale solo il cliente può accedere mediante l'utilizzo dei relativi codici di accesso qualora attivato il servizio telematico della Banca.
- 2.- Il Cliente, al momento della sottoscrizione del Contratto ha la facoltà di scegliere per l'invio delle comunicazioni tra supporto duraturo cartaceo e non cartaceo. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Le condizioni economiche applicate alle diverse modalità di comunicazione messe a disposizione dalla Banca sono riportate nel Documento di sintesi.
- 3.- Tutte le comunicazioni nelle quali è richiesta la forma scritta e l'invio mediante raccomandata a.r. o, comunque, a mezzo del servizio postale, si intendono assolte anche attraverso l'impiego di documento informatico cui sia apposta la firma digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata, ove tale modalità venga resa operativa dalla Banca.
- 4.- Quando il rapporto contrattuale è intestato a più persone, le comunicazioni di cui sopra, in mancanza di speciali accordi (per esempio servizio di domiciliazione o servizi virtuali) o diverse indicazioni sottoscritte da tutti i cointestatari, possono essere effettuate dalla Banca al primo degli intestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. L'invio delle comunicazioni della Banca, effettuato al primo intestatario avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari.
- 5.- Ciascun intestatario ha facoltà di indicare, all'atto della proposta contrattuale, oppure successivamente, secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca, il recapito presso il quale la Banca invierà ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla normativa di riferimento; resta fermo che, in caso di rapporti cointestati, l'indicazione del recapito corrispondenza e la variazione dello stesso devono essere sottoscritti da tutti i cointestatari.
- 6.- È fatto espresso divieto al cliente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, di eleggere domicilio presso i promotori finanziari della Banca (di seguito "promotori finanziari") o di terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi. È fatto altresì divieto al cliente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: promotori finanziari, terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della Banca, che non siano legati al cliente da rapporti di parentela entro il quarto grado o di coniugio.
- 7.- Qualora il cliente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile al recapito indicato o comunque individuato sulla base degli accordi contrattuali con la Banca, egli s'intenderà domiciliato presso la casa comunale dell'ultimo recapito eletto.

Articolo B11.- Comunicazioni alla Banca

- 1.- Le comunicazioni del cliente dirette alla Banca debbono essere inviate, salva diversa indicazione, alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto di conto corrente, ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
- 2.- Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni, nonché a modificare le dichiarazioni rese all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale, anche come successivamente modificate, rilevanti per l'esecuzione del Contratto e per il rispetto della normativa di riferimento. Inoltre il cliente si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante concernente la propria situazione finanziaria - patrimoniale, reddito etc. e le relative eventuali modificazioni sopravvenute.
- 3.- Il cliente è tenuto ad informare prontamente, per iscritto o con altra tecnica di comunicazione a distanza resa disponibile dalla Banca, della eventuale variazione del suo recapito, variazione che avrà, comunque, effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della Banca. Sino a tale momento ogni comunicazione della Banca indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato dal cliente si intenderà eseguita con pieno effetto.

Articolo B12.- Reclami - Risoluzione stragiudiziale - Condizione di procedibilità

- 1.- Salvo quanto diversamente disposto nelle Norme speciali, gli eventuali reclami in merito alle comunicazioni effettuate dalla Banca dovranno essere motivati, redatti per iscritto e comunicati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte della Banca. Trascorso il suddetto termine senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico e motivato, le comunicazioni trasmesse dalla Banca - e quindi l'operato della stessa - si intenderanno senz'altro approvate dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarle.
- 2.- Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Norme speciali, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca è espressamente autorizzata dal cliente, con la sottoscrizione del Contratto, a ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuare l'addebito in conto.
- 3.- Il cliente può presentare reclamo all'Ufficio reclami della Banca con lettera raccomandata A/R indirizzandolo a Banca Popolare Pugliese, Ufficio Reclami, Via Luzzatti, 8 - 73046 Matino (Le) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 0833 500276 o e-mail all'indirizzo: ufficio.reclami@pec.it o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. Il cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta nel termine previsto per legge per la risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
- 4.- A decorrere dalla data di efficacia prevista dall'art. 24 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la Banca ed il cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di una azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario di cui al precedente comma. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Articolo B13.- Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri

- 1.- Fatto salvo quanto previsto nelle Norme Speciali riferite ai Servizi di pagamento PSD, gli importi previsti per le condizioni economiche applicate ai Servizi sono interamente a carico del cliente e saranno addebitati con valuta pari alla data di regolamento sul conto corrente, dell'operazione cui si riferiscono o a quella prevista nei singoli Servizi.
- 2.- Il pagamento avverrà a mezzo addebito in conto corrente che il cliente autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare, garantendone altresì la necessaria disponibilità e capienza.
- 3.- Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dal presente Contratto, restano a carico del cliente tutti gli altri oneri, anche di natura fiscale, che la Banca dovesse sostenere in relazione all'espletamento del Contratto medesimo.

Articolo B14.- Opzioni fiscali

- 1.- Nel caso di accensione di Servizi a tal fine rilevanti, il cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando – se previsti - gli appositi riquadri presenti nel Modulo di adesione. In mancanza di tale indicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il cliente ogni responsabilità od onere al riguardo.

Articolo B15.- Divise estere

- 1.- Nei rapporti di debito in una divisa estera – senza pregiudizio per quanto disposto nelle Norme Speciali e salvo in ogni caso quanto diversamente convenuto per iscritto – i pagamenti dal cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui è espresso il debito, mentre i pagamenti dalla Banca al cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell'operazione rilevato dalla Banca, o mettendo a disposizione del cliente un corrispondente credito presso banche del Paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
- 2.- Resta a carico del cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravii o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con la richiesta diligenza.

Articolo B16.- Conto di Pagamento, diritto di garanzia, ritenzione e di compensazione

- 1.- Il cliente riconosce espressamente che il conto corrente o - se esistenti - la pluralità di conti recanti la medesima intestazione, fungono da Conto di pagamento secondo quanto stabilito nella Sezione PSD nel caso di attivazione dei Servizi di pagamento PSD e da rapporto di provvista dei Servizi e delle operazioni di cui al Contratto, nonché per il pagamento delle commissioni e spese e di quant'altro dovuto dal cliente alla Banca.
- 2.- Il cliente riconosce espressamente che i predetti conti sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca ed importo maturato a suo favore. La Banca, pertanto, in garanzia di qualunque suo credito verso il cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, è investita del diritto di ritenzione su tutti i valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente, nonché, ove previsto, del diritto di pegno. Inoltre le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, della Banca medesima verso la stessa persona.
- 3.- Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente ha comunque luogo la compensazione.
- 4.- Se il rapporto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi precedenti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto degli intestatari.
- 5.- Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca, si intendono assunte - pure in caso di contestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.
- 6.- Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, anche in deroga all'art. 1193 c.c., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.
- 7.- Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla spedizione della lettera.

Articolo B17.- Cause di esclusione della responsabilità

- 1.- Fatto salvo quanto diversamente previsto nella Sezione C2, nell'esecuzione dei Servizi, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili. Fra le stesse si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, interruzione, sospensione, disservizio o rallentamento di servizi pubblici, delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica o telefonica, dei sistemi telematici di contrattazione, agitazioni sindacali anche del proprio personale, ovunque verificatisi, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti citati, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti di natura giudiziaria o amministrativa o da fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo non imputabile alla Banca o che non possa essere evitato o superato dalla Banca medesima. In tali casi la Banca informerà immediatamente il cliente dell'impossibilità di eseguire le disposizioni e, salvo che il cliente non le abbia tempestivamente revocate, procederà – se possibile sotto un profilo tecnico - alla loro esecuzione entro il giorno lavorativo di ripresa dell'operatività.
- 2.- La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e, allo stesso modo, la Banca non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o per colpa grave commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione dei Servizi.
- 3.- La Banca non risponde né è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione dei Servizi da parte del cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del cliente stesso.
- 4.- Il cliente si impegna a non modificare o manomettere la prestazione dei Servizi mediante tecniche di comunicazione a distanza. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal cliente esonererà la Banca da qualsivoglia responsabilità nei confronti del cliente e, parimenti, la terrà indenne e manlevata da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del cliente.
- 5.- La Banca non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del cliente e/o del titolare e/o dei terzi a cui gli stessi li abbiano comunicati.
- 6.- Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, la Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere i Servizi in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.
- 7.- La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito dei Servizi. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse mediante Tecniche di comunicazione a distanza, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

Articolo B18.- Durata del Contratto, recesso, risoluzione

- 1.- Il contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
- 2.- Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo C2a.24 della Sezione C2a e dagli articoli C3.3, C4.3 e C5.3, è facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dal contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, in assenza di un giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il recesso deve comunicarsi tramite sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale o tramite raccomandata a.r. ed è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
- 3.- In deroga a quanto sopra, e fermo restando le norme inderogabili di legge, la Banca avrà facoltà di recedere con effetto immediato, dal Contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, dandone comunicazione al cliente qualora:
 - a) si verificano casi di cessazione dell'attività, o di trasformazione o fusione/scissione del cliente diverso dalla persona fisica, ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;
 - b) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso lo svolgimento di uno o più Servizi o delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi;
 - c) si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;
 - d) nei confronti del cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
 - e) il cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - f) siano stati levati protesti nei confronti del cliente;
 - g) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del contratto;
 - h) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell'insolvenza o di altra situazione di crisi economico-patrimoniale-finanziaria;
 - i) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del cliente;
 - l) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;
 - m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.
- 4.- La Banca avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto o di ciascuno dei Servizi in esso compresi, così come delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, nei seguenti casi:
 - a) il cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al Contratto o ai singoli Servizi, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta della Banca;
 - b) il cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del conto corrente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta della Banca o il diverso termine indicatogli;
 - c) il cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali.La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al cliente mediante lettera raccomandata a.r. l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

- 5.- Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più Servizi in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio approntato dalla legge.
- 6.- Il recesso del Servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente anche il recesso dal presente Contratto e da tutti i Servizi previsti. Viceversa, lo scioglimento di un Servizio diverso da quello di conto corrente non determina lo scioglimento automatico del presente Contratto e/o degli altri Servizi, fatte salve diverse disposizioni. Restano impregiudicati gli eventuali ordini impartiti dal cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente da quest'ultimo revocati in tempo utile.
- 7.- Dal momento in cui il recesso è efficace ovvero una volta trascorso il termine di preavviso a far data dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall'intero Contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire alla Banca, salvo quanto ulteriormente disposto nelle norme che disciplinano i singoli Servizi, i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei Servizi (carte, eventuali dispositivi elettronici, assegni non utilizzati, ecc.).
- 8.- In ogni caso il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi.
- 9.- In caso di cessazione degli effetti del Contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del cliente, previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, presso l'intermediario indicato dal cliente, le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del Contratto.

Articolo B19.- Facoltà della Banca di modificare le Condizioni contrattuali e le Condizioni economiche – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

- 1.- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del decreto legislativo 1.9.1993 n.385 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. C2a.23 della Sezione C2a e dagli articoli C3.6, C4.6 e C5.6, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i prezzi e ogni altra condizione economica o normativa del presente Contratto, con esclusione, se il conto corrente è a scadenza, del tasso di interesse e/o degli elementi che concorrono alla sua determinazione. Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice o tramite Tecniche di comunicazione a distanza al cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al cliente secondo modalità contenenti la: "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di 2 mesi.
- 2.- Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del comma che precede, il cliente ha diritto di recedere dal medesimo Contratto, entro la data di decorrenza delle variazioni previste nella comunicazione, senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
- 3.- Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo B20.- Computo dei termini

- 1.- Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle condizioni contrattuali si computano tenendo conto dei soli giorni lavorativi, escluso il sabato.

Articolo B21.- Legge applicabile – Determinazione del Foro competente

- 1.- Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il foro di Lecce, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. In tale ultimo caso, sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente.

Articolo B22. Offerta a distanza

- 1.- Il cliente che riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi della normativa vigente e che conclude il presente contratto esclusivamente tramite tecniche di comunicazione a distanza ha diritto di recedere dalla proposta contrattuale entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto medesimo, senza penali e senza indicare il motivo. La comunicazione con la quale il cliente – "consumatore" – dichiara di avvalersi di tale diritto di recesso, dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Marino (LE).
- 2.- La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, fax, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini di legge.

Articolo B23. Tempi massimi di chiusura del rapporto

- 1.-Tempi massimi di chiusura relativi ai singoli Servizi regolati dal presente Contratto sono riportati nel Documento di sintesi.

Sezione C – Norme speciali che regolano i singoli servizi (norme speciali)

Sezione C1 – Conto corrente di corrispondenza e servizi base

Articolo C1.1.- Utilizzo del conto corrente

- 1.- Con l'accensione del conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme disponibili risultanti a suo credito; in assenza di un affidamento nelle modalità e termini previsti nelle successive sezioni C3, C4 e C5 o nei relativi ed ulteriori contratti, il conto corrente deve essere utilizzato entro il saldo creditore.
- 2.- Il Cliente potrà sottoscrivere i moduli relativi alle seguenti disposizioni a valere sul Conto Corrente sia mediante sottoscrizione tradizionale su supporto cartaceo che mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata su supporto durevole:
 - Versamento e Prelevamento contante da C/C;
 - Versamento assegni su C/C;
 - Trasferimento fondi tra C/C;
 - Cambio tagli contante;
 - Cambio assegno;
 - Richiesta emissione assegni circolari con addebito in C/C;
 - Richiesta emissione assegni circolari contro versamento contante;
 - Acquisto/Vendita valuta estera con regolamento in C/C;
 - Emissione assegni circolari con addebito in C/C;
 - Emissione assegni circolari per cassa.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i moduli sopra indicati su supporto durevole tramite l'apposizione della Firma Elettronica Avanzata, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i moduli sopra indicati tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sopra indicati, se sottoscritti tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sopra indicati tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata, il Cliente prende atto che:

- (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
- (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca provvederà alla stampa su supporto cartaceo e alla consegna al Cliente della documentazione sottoscritta mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

La Banca metterà a disposizione del cliente i documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata secondo le seguenti modalità:

- (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna dei documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata su supporto durevole;
- (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata;
- (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata tramite email o PEC, la Banca provvederà alla consegna al cliente su supporto cartaceo della documentazione sottoscritta mediante Firma Elettronica Avanzata.

Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere i moduli sopra indicati mediante firma autografa su supporto cartaceo.

- 3.- In caso di sconfinamento la Banca può rifiutare di compiere l'operazione richiesta. Agli sconfinamenti può essere applicata la Commissione di istruttoria Veloce (CIV), ai sensi dell'art. 117 bis TUB, il cui importo è indicato nel documento relativo alle condizioni economiche applicate al presente contratto. Se il cliente è un consumatore, la Banca può concedere, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di operare oltre il saldo creditore ovvero oltre il limite dell'apertura di credito regolata sul conto, se concessa, entro il limite massimo, per il tempo e alle condizioni economiche stabiliti nel Documento di Sintesi. Ai sensi dell'art. 125 octies del Testo Unico Bancario, in caso di concessione di uno sconfinamento per un importo pari o superiore a € 300,00 ovvero di sconfinamento pari o superiore al 5% dell'importo totale del credito concesso in base ad una apertura di credito e che si protrae per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente, entro 3 giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dalla determinazione dello sconfinamento consistente, salvo che la comunicazione non sia stata effettuata in un momento antecedente, l'avvenuto sconfinamento, l'importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole consentito dal Cliente.

Articolo C1.2.- Assegni - Incasso accettazione, effetti ed assegni

- 1.- Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni in euro forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il correntista ha la facoltà di richiedere alla Banca la spedizione dei moduli; la richiesta deve essere formulata per iscritto e indicare specificatamente le modalità di spedizione. In tal caso la Banca esegue l'incarico secondo le istruzioni del correntista a rischio e spese di quest'ultimo.
- 2.- Il correntista al momento della richiesta del modulo di assegni è tenuto a rilasciare una comunicazione con la quale dichiara di non essere in alcun modo interdetto o sospeso all'emissione di assegni ai sensi di legge.
- 3.- Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di postdatazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra Banca (fatte salve le regolarizzazioni di tipo fiscale). La Banca è espressamente autorizzata ad addebitare gli assegni tratti dal correntista indipendentemente dall'ordine della loro emissione e/o della loro presentazione presso lo sportello trattato. La Banca è espressamente autorizzata, quando richiestole, a comunicare la esistenza o meno di disponibilità sufficienti al pagamento di assegni tratti dal correntista.
- 4.- L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari - anche se tratti sulla stessa dipendenza presso la quale sono presentati - è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile decorsi i termini indicati nel foglio informativo nonché nel documento di sintesi (frontespizio del Contratto). La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso, ed ancorché sull'importo utilizzato sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà concessione di analoghe facilitazioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica dell'esito del loro incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. La Banca, in ogni caso, ha la facoltà, ma non l'obbligo, di perseguire gli altri obbligati cambiari per i titoli di credito scontati ovvero accreditati in conto al s.b.f., rimanendo inoltre esonerata da ogni obbligo di presentazione o richiesta di pagamento a scadenza e da qualsiasi responsabilità al riguardo, anche per fatto di terzi sostituiti corrispondenti.
- 5.- La Banca comunque non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
 - 1) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, restando inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
 - 2) agitazioni sindacali, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stiliati in moneta del paese od in valuta estera; atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto; provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza dovuta.
- 6.- Il correntista autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e dell'art. 8 della legge cambiaria.
- 7.- Nei servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti e di assegni la Banca ha diritto di ottenere dal cedente il rimborso delle eventuali spese sostenute, ivi incluse quelle di regolarizzazione del bollo.
- 8.- La Banca non è responsabile oltre la diligenza professionale per i servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti e di assegni.
- 9.- Nell'espletamento del servizio di incasso, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di assegni o effetti cambiari o altri titoli o documenti suscettibili di ammortamento anche se girati o ceduti con girata o cessione piena, qualora detti eventi non siano imputabili alla Banca, questa provvede a stornare la corrispondente partita, ove già accreditata in conto corrente ed a fornire al correntista gli estremi e le notizie necessarie per l'espletamento della procedura di ammortamento.
- 10.- La Banca espletterà essa stessa l'ammortamento, a spese del correntista, nel caso in cui questo gliene faccia espressa richiesta scritta entro il quinto giorno successivo a quello in cui ha ricevuto notizia dello smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli o documenti medesimi, a condizione che esso correntista costituisca i fondi presumibilmente necessari, salvo conguaglio. In caso di conti contestati la richiesta deve essere avanzata dall'intestatario o dagli intestatari aventi il potere di disporre.
- 11.- Qualora il correntista non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa di riferimento, la Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o mancato pagamento degli effetti, ma si limiterà a restituire i titoli non appena ne avrà la disponibilità fisica; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi, nonché all'osservanza dei termini di cui agli articoli 52 legge cambiaria e 47 legge assegno, anche nei confronti di eventuali portatori successivi.

Articolo C1.3.- Utilizzo moduli di assegno

- 1.- La cessazione del rapporto di conto corrente o anche della sola convenzione di assegno di cui alla presente Sezione C1 - compreso il recesso della Banca o del cliente - comporta l'obbligo per il cliente di restituire, oltre ad eventuali altri mezzi di pagamento, i moduli di assegno non utilizzati, nonché il divieto di emissione di ulteriori assegni, pena l'eventuale segnalazione alla centrale allarme InterBancaria (o Istituzioni equivalenti/autorità competenti), oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 2.- Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Egli è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli fino al momento in cui la filiale dove è radicato il rapporto di conto corrente abbia ricevuto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax la notizia della perdita o sottrazione e sia trascorso comunque il tempo necessario per la Banca per poter provvedere al loro blocco.
- 3.- Per i rapporti espressi in euro che consentono la movimentazione in valuta estera, con riferimento alle disposizioni impartite a mezzo assegno, il correntista si impegna a sostituire l'indicazione euro esistente sul modulo con quella della valuta in cui emette l'assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate. Tutte le disposizioni del correntista, impartite con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in valuta estera, sono addebitate in conto, previa conversione in euro al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione, rilevato sulla piazza di Milano, in relazione al mezzo di pagamento utilizzato.
- 4.- In caso di prelievi a mezzo carta bancomat o carta di credito in conformità alle norme che regolano detti Servizi, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - ometterà di provvedere al pagamento, oppure potrà procedere allo storno dell'addebitamento di quegli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi.
- 5.- In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione.

Articolo C1.4.- Pagamento degli assegni

- 1.- Il pagamento degli assegni emessi dal cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
 - a) in caso di recesso, da parte del cliente o della Banca, dal servizio di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Al pari non saranno pagati gli assegni emessi con data posteriore alla data in cui il recesso è divenuto operante, ferme le comunicazioni dovute all'archivio CAI.
 - b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall'eventuale apertura di credito, il correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. In difetto, la Banca potrà respingere detti assegni;
 - c) la Banca, quando abbia dichiarato di avvalersi della compensazione fra crediti e debiti, ancorché non liquidi ed esigibili, non è tenuta a pagare gli assegni presentati in data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. Nel caso invece in cui la Banca comunichi il recesso dalla eventuale apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Articolo C1.5.- Versamento tramite sportello automatico

- 1.- Lo sportello automatico consente al cliente tramite apposita tessera abilitata al servizio, di far pervenire alla Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, determinati valori (contanti, assegni e vaglia) che saranno accreditati sul conto a lui intestato secondo le norme in essere e quelle che regolano il rapporto di conto corrente di corrispondenza. Lo sportello automatico è sempre attivo e consente il versamento di contanti, oltre che di assegni e vaglia, in ogni momento, salvo cause di forza maggiore (blocchi tecnici, avarie e calamità naturali, ecc.). Ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo C2a.10 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a), i versamenti di contante effettuati dopo le ore 18.30 e nei giorni non operativi, si considerano ricevuti la prima giornata operativa successiva.

Articolo C1.6.- Responsabilità della Banca e accreditamenti sul conto corrente

- 1.- Il cliente può immettere nell'impianto di versamento tramite sportello automatico esclusivamente contanti, assegni bancari e circolari, vaglia postali e/o titoli equiparati negoziabili.
- 2.- All'atto di ciascun versamento l'impianto rilascia un promemoria contenente gli estremi dell'operazione.
- 3.- L'accreditamento viene eseguito per l'intero ammontare dei valori accertati alle condizioni di valuta, con la clausola salvo buon fine e con tutte le altre modalità valide per le operazioni effettuate agli sportelli della Banca.
- 4.- L'importo accreditato viene segnalato al cliente mediante l'estratto del conto corrente.
- 5.- Gli assegni bancari e circolari, i vaglia postali e/o titoli equiparati negoziabili devono essere completi negli elementi essenziali prescritti dalle leggi vigenti.

Articolo C1.7.- Prevalenza delle risultanze contabili accertate dalla Banca

- 1.- In relazione al versamento tramite sportello automatico, il controllo dei valori e la loro concordanza con la registrazione effettuata automaticamente dall'impianto vengono constatati dalla Banca giornalmente, salvo i giorni festivi.
- 2.- Nel caso di irregolarità o di discordanza di qualsiasi genere riscontrata fra i valori contenuti nello sportello automatico e le corrispondenti quantità indicate nella registrazione automatica effettuata dall'impianto, la Banca ne dà comunicazione al cliente, ma procede comunque alla contabilizzazione delle sole risultanze accertate.
- 3.- I titoli redatti non in conformità alle leggi vigenti vengono restituiti al cliente titolare del conto corrente.
- 4.- Il cliente, titolare del conto corrente, può chiedere in visione la distinta di registrazione automatica effettuata dall'impianto dalla quale risulta la discordanza rilevata, fermo, in ogni caso, tutto quanto previsto dalle norme speciali che regolano il conto corrente di corrispondenza.

Articolo C1.8.- Rapporti in divisa estera

- 1.- Per i rapporti espressi in divisa estera, ai sensi delle disposizioni valutarie vigenti, tutte le disposizioni del correntista a valere sul conto possono essere impartite con qualsiasi mezzo (ivi compresi gli assegni), a sua scelta e salvo diverso accordo, in una qualsiasi delle valute estere di conto valutario previste dalla normativa valutaria pro-tempore vigente; ove non diversamente previsto dal correntista, il relativo ammontare viene accreditato/addebitato (con imputazione al saldo disponibile della rispettiva valuta estera esistente) sul conto, sulla base del valore di cambio rilevato alla data di esecuzione dell'operazione sulla borsa di Milano e in relazione alla natura dei mezzi di pagamento utilizzati.
- 2.- Qualora il conto sia movimentato in più divise estere ed in caso di indisponibilità della divisa estera in cui risulta emessa la disposizione, la Banca addebita in conto il titolo imputandolo, ove possibile, parzialmente o totalmente, agli altri saldi in valuta estera eventualmente risultanti in conto, - salvo contraria disposizione del correntista - ad iniziare da quello che presenta il maggiore saldo disponibile a favore del correntista e così di seguito, previa conversione nella diversa valuta estera al cambio corrente rilevato sulla piazza di Milano. Per ogni conversione vengono addebitate al correntista, oltre quanto previsto in via generale, le commissioni di negoziazione concordate.

Articolo C1.9.- Clausola effettivo

- 1.- Il correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c.. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del correntista ogni connessa conseguenza.

Articolo C1.10.- Chiusure contabili

- 1.- Al rapporto di Conto si applicano le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi, quale tempo per tempo vigente.
- 2.- Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo in tema di interessi, i rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli oneri, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nel Documento di Sintesi e sono liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente indicato nel frontespizio del presente contratto.
- 3.- La Banca assicura nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accessi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.

Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Ferma ed impregiudicata l'esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, la Banca assicura al cliente un periodo di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto prima che gli interessi maturati divengano esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente può, preventivamente, autorizzare la Banca a procedere all'addebito degli interessi debitori maturati e divenuti esigibili, in relazione all'apertura di credito ovvero ad ogni altro fido o concessione presente e futura, anche nella forma del conto anticipi, sul relativo conto corrente di regolamento, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o per superamento del limite del fido: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata - dal momento dell'addebito - sorte capitale. L'autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta consegnata alla Filiale presso cui è aperto il rapporto ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Banca, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca.

Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, nel caso di sconfinamento anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, in assenza della necessaria provvista, la Banca potrà rifiutare di procedere integralmente o parzialmente, all'addebito in conto degli interessi, pur in presenza della autorizzazione preventiva da parte del Cliente.

Resta in ogni caso convenuto che anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto ed anche, in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca utilizzando una delle modalità di pagamento accettata dalla Banca.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, i versamenti, i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che gli interessi divenuti esigibili saranno considerati dalla Banca ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva del Cliente nei confronti della Banca e, pertanto, saranno computati ai fini dell'utilizzo di eventuali affidamenti e del saldo disponibile.

In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, la Banca potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi e nel rispetto della disciplina del codice civile.

Resta fermo, in ogni caso, che se tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nel documento di sintesi; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

4.- Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica derivante dalla variazione del parametro pattuito non è soggetta all'obbligo di comunicazione al cliente.

5.- Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Norme Speciali relative ai Servizi di pagamento PSD, le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista, con le valute indicate nel documento di sintesi e negli estratti conto e, salvo diversa disposizione scritta da parte del cliente, saranno registrate dalla Banca e rese disponibili al cliente secondo le modalità pattuite.

6.- Secondo gli stessi criteri sono applicate le altre commissioni e le spese di tenuta del conto, rese note al correntista nelle forme di legge, e con l'osservanza dei relativi limiti (ad es. legge 108/1996).

Articolo C1.11.- Estratti conto

1.- L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 c.c..

2.- Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Norme speciali, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

3.- Ai sensi dell'art. 1832 c.c. l'estratto conto si intenderà comunque approvato se non sarà stato contestato nel termine di giorni 60 da ciascuna delle scadenze concordate. L'approvazione comporterà la rinuncia a far valere ragioni che abbiano come conseguenza una modifica del saldo approvato, anche se tali ragioni avessero origine dalle operazioni sottostanti alle poste del conto ed al tasso praticato. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite il correntista può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta e senza spese degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovute per le stesse causali e per gli indebiti accreditamenti.

4.- I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del correntista.

Articolo C1.12.- Conto non movimentato

1.- Salvo quanto previsto nella Sezione C2a per il Conto di Pagamento, qualora il conto corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di rendere disponibile o inviare l'estratto conto.

2.- Non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio l'accredito di interessi ed il recupero di spese e bolli) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Articolo C1.13.- Ordini in divisa estera – esonero responsabilità

1.- Per i conti correnti in divisa estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Nella esecuzione di qualsiasi ordine di compravendita di valori o divise, sia a contanti che a termine, la Banca agisce sempre quale contraente in proprio di fronte al cliente committente, e si riserva il diritto sia di eseguire a mezzo di agente di cambio o direttamente con altri propri clienti gli ordini di compra vendita che le vengono dati, sia di assumere per proprio conto titoli o divise di cui le venga ordinata la vendita o l'acquisto, senza essere tenuta in nessun modo a giustificare in quale forma l'ordine del cliente sia stato eseguito. La Banca ha tuttavia il diritto di non dar corso agli ordini e commissioni di compra o vendita di valori o divise che le fossero dati.

Articolo C1.14.- Operazioni con Stati Esteri

1.- In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegno o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.

Sezione C2 – Servizi di pagamento PSD

Sezione C2a – Contratto quadro PSD

Articolo C2a.1.- Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza – Documento di sintesi quale parte integrante del Contratto- Esoneri per i Clienti non Consumatori e non Microimpresa – Attivazione dei Servizi di pagamento PSD

1.- Le Norme che regolano il presente Contratto Quadro PSD contenute nella presente Sezione C2a si applicano a tutti i Servizi di pagamento PSD, di seguito definiti e disciplinati nelle successive Sezioni C2b. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di pagamento PSD, per quanto non diversamente previsto dal Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b), si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi (Sezione C1), laddove applicabili.

2.- In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) e le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi (Sezione C1) prevarranno le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a). In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b) prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b).

3.- Le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano a tutti i Servizi che il cliente intrattiene con la Banca, anche a quelli accessi in data anteriore alla data di efficacia del Contratto - intendendosi a tal fine integralmente abrogate sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - cliente. Le stesse norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio di pagamento PSD acceso dal Cliente successivamente alla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte.

4.- Il Documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD, allegato al presente Contratto, costituisce il frontespizio del Contratto e riporta le condizioni economiche e le informazioni e condizioni PSD applicabili. In tal senso, le Parti convengono espressamente che il Documento di sintesi integrato con le informazioni e condizioni PSD costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

5.- Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli C2a.8, C2a.26, comma 1 e comma 2, C2a.17, C2a.17bis, C2a.18, C2a.11 e C2a.19, commi da 1 a 10 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) non troveranno applicazione fra le Parti..

6.- Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli C2a.11, comma 3, e C2a.18 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a) non troveranno applicazione fra le Parti.

7.- La conclusione del Contratto Quadro PSD comporta l'attivazione dei Servizi di pagamento PSD richiesti dal Cliente. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto Quadro PSD, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi di pagamento PSD ulteriori che saranno disciplinati dal presente Contratto Quadro PSD.

8.- La presente Sezione C2 si applica ai Servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica.

9.- La presente Sezione C2 si applica ai Servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea a condizione che i Prestatori di servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea.

10.- La presente Sezione C2a, salvo l'art. C2a.20, nonché salvo gli articoli da 18 a 22 del D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, e 126-quater del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385 si applica, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla Direttiva PSD, ai Servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i Prestatori di servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'Operazione di pagamento ivi effettuate.

- 11.- La presente Sezione C2a, salvo gli artt. C2a.18, C2a.19 e C2a.20 nonché salvo gli articoli 3, commi 2 e 4, 13, 14 e 18, 20, comma 1, 25 e 27, del D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 e 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si applica, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità alla Direttiva PSD, ai Servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei Prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'Operazione di pagamento ivi effettuate.

Articolo C2a.2.- Definizioni

1.- Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:

- **"Contratto Quadro PSD"** si intendono le norme contenute nella presente Sezione C2a applicabili a tutti i Servizi di pagamento PSD disciplinati nella successiva Sezione C2b;
- **"Servizi di pagamento PSD"** si intendono i Servizi di pagamento disciplinati nella Sezione C2b;
- **"Parti"** si intende il Cliente e la Banca congiuntamente;
- **"Servizi di disposizione di ordine di pagamento"** si intendono i servizi che dispongono l'Ordine di pagamento su richiesta dell'Utente di servizi di pagamento relativamente a un Conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di servizi di pagamento;
- **"Servizi di informazione sui conti"** si intendono i servizi *online* che forniscono informazioni relativamente a uno o più Conti di pagamento detenuti dall'Utente di servizi di pagamento presso un altro Prestatore di servizi di pagamento o presso più Prestatori di servizi di pagamento
- **"Operazione di pagamento"** si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
- **"Operazione di pagamento a distanza"**: un'operazione di pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza
- **"Ordine di pagamento"** si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- **"Strumento di pagamento"** si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di pagamento;
- **"Sistema di pagamento"** o **"Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento"** si intende un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di pagamento;
- **"Pagatore"** si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- **"Beneficiario"** si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
- **"Giornata operativa"** si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un'Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento stessa;
- **"Addebito diretto"** si intende un Servizio di pagamento per l'addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo;
- **"Conto di pagamento"** si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di Operazioni di pagamento. In relazione ai rapporti tra la Banca ed il Cliente, il Conto Corrente di Corrispondenza rappresenterà il Conto di pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di pagamento riferite al Cliente;
- **"Consumatore"** si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- **"Micro-impresa"** si intende l'impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro, come previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero possiede i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a sensi dell'art. 104., lett. a), Direttiva (UE) 2366/2015;
- **"Prestatore di servizi di pagamento"** si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- **"Utente di servizi di pagamento"** o **"Utente"** si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario, o di entrambi;
- **"Fondi"** si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, let. *h-ter*, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- **"Data valuta"** si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- **"Autenticazione"** si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un Utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico Strumento di pagamento, incluse le relative Credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal Prestatore di servizi di pagamento;
- **"Autenticazione forte del Cliente"** si intende un'Autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione
- **"Credenziali di sicurezza personalizzate"** si intendono le funzionalità personalizzate fornite all'Utente di servizi di pagamento dal Prestatore di servizi di pagamento a fini di Autenticazione;
- **"Dati sensibili relativi ai pagamenti"** si intendono i dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le Credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di Servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
- **"Identificativo unico"** si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utente di servizi di pagamento e che l'Utente di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utente del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utente del servizio di pagamento;
- **"Supporto durevole"** si intende qualsiasi strumento che permetta all'Utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- **"Tasso di cambio di riferimento"** si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.
- **"ATM" (Automated teller machine)** si intende lo sportello automatico per l'effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc.
- **"Contenuto digitale"** si intendono i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcuno modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.

Articolo C2a.3.- Informazioni e condizioni

- 1.- Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del Contratto Quadro PSD, è stato a lui consegnato dalla Banca il "Documento di sintesi" integrato con informazioni e condizioni di cui al "Documento Informativo PSD", quali previsti dalla normativa di riferimento e che costituiscono parte integrante del presente Contratto
- 2.- Le condizioni economiche applicate, che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare sono riportate, nel Documento di Sintesi di cui al precedente comma del presente articolo.
- 3.- Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del presente Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo C2a.4.- Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di pagamento

- 1.- La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, in relazione e prima di una singola Operazione di pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente articolo C2a.3 del presente Contratto Quadro PSD, informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione dell'operazione e sulle spese che il Cliente Pagatore deve corrispondere e, in caso di pluralità di voci, dà evidenza separata delle singole voci.

2.- Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i Singoli Servizi di pagamento PSD.

Articolo C2a.5.- Informazioni per il Cliente Pagatore

1.- Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce gratuitamente al Cliente Pagatore le seguenti informazioni:

- un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l'Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
- l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui è avvenuto l'addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di pagamento;
- l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Cliente Pagatore deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
- la Data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'Ordine di pagamento.

2.- Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento effettuata allo sportello di una ricevuta, ovvero fornite mediante la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese, di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente. In tale ultimo caso le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca per un periodo di 13 mesi dalla data della operazione. I Clienti titolari del servizio di Banca Telematica possono altresì acquisire le medesime informazioni accedendo all'area riservata del Sito Internet della Banca.

3.- Ferme restando le disposizioni inderogabili previste dalla Normativa PSD, eventuali informazioni supplementari o richieste in modo più frequente dal Cliente o con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto dal Contratto, saranno fornite dalla Banca al Cliente a titolo oneroso ed i relativi costi sono indicati nei rispettivi documenti di sintesi relativi ai singoli Servizi di pagamento PSD.

Articolo C2a.6.- Informazioni per il Cliente Beneficiario

1.- Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce gratuitamente al Cliente Beneficiario le seguenti informazioni:

- un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l'Operazione di pagamento e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di pagamento;
- l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario;
- l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l'importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
- la Data valuta dell'accredito.

2.- Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento effettuata allo sportello di una ricevuta, ovvero fornite mediante la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese, di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente. In tale ultimo caso le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca per un periodo di 13 mesi dalla data della operazione. I Clienti titolari di Banca Telematica possono altresì acquisire le medesime informazioni accedendo all'area riservata del sito.

Articolo C2a.7.- Consenso

1.- Il consenso all'Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste dai singoli Servizi di pagamento PSD.

2.- Il Cliente potrà sottoscrivere i moduli relativi alle disposizioni relativi ai seguenti servizi di pagamento sia mediante sottoscrizione tradizionale su supporto cartaceo che mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata su supporto durevole:

- Pagamento F23/F24;
- Bonifico con addebito in C/C;
- Bonifico per cassa;
- Pagamento MAV – Bollettini vari con addebito in C/C;
- Pagamento MAV – Bollettini vari per cassa;
- Pagamento rate – RIBA con addebito in C/C;
- Pagamento rate – RIBA per cassa.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i moduli sopra indicati su supporto durevole tramite l'apposizione della Firma Elettronica Avanzata, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i moduli sopra indicati tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sopra indicati, se sottoscritti tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sopra indicati tramite il Servizio di Firma Elettronica Avanzata, il Cliente prende atto che:

(i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;

(ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;

(iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca provvederà alla stampa su supporto cartaceo e alla consegna al Cliente della documentazione sottoscritta mediante il Servizio di Firma Elettronica Avanzata.

La Banca metterà a disposizione del cliente i documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio digiBank, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna dei documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata su supporto durevole;

(ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale servizio per la messa a disposizione dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi ai moduli sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata;

(iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio digiBank e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti sottoscritti mediante Firma Elettronica Avanzata tramite email o PEC, la Banca provvederà alla consegna al cliente su supporto cartaceo della documentazione sottoscritta mediante Firma Elettronica Avanzata.

Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere i moduli sopra indicati mediante firma autografa su supporto cartaceo.

3.- Qualora il Cliente non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.

4.- Il consenso deve essere dato prima dell'esecuzione di una Operazione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, il consenso può essere dato dopo l'esecuzione di una Operazione di pagamento. Il consenso a eseguire l'Operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario o il prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento

Articolo C2a.8.- Revoca del consenso

1.- Il Cliente può revocare il consenso in qualsiasi momento purché prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo articolo C2a.11 del presente Contratto Quadro PSD.

2.- La revoca del consenso all'Operazione di pagamento è prestata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD.

3.- Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.

Art. C2a.8 bis - Conferma della disponibilità di Fondi

1.- Il cliente Pagatore può fornire alla Banca per iscritto o mediante Tecniche di comunicazione a distanza il proprio consenso a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di servizi di pagamento emittente Strumenti di pagamento basati su carta in merito alla disponibilità sul Conto di pagamento del cliente Pagatore medesimo dell'importo corrispondente a una determinata Operazione di pagamento basata su carta.

2.- La Banca può fornire la conferma della disponibilità dei Fondi purché:

- al momento della richiesta il Conto di pagamento del cliente Pagatore sia accessibile online;
- il consenso del cliente Pagatore di cui al precedente comma 1 del presente articolo sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma;
- prima di ciascuna richiesta di conferma, il Prestatore di servizi di pagamento si sia autenticato presso la Banca e abbia comunicato in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lettera d), della Normativa PSD e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla

Commissione europea.

- 3.- La conferma di cui al comma 1 del presente articolo consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa, non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire alla Banca di bloccare i Fondi sul Conto di pagamento del cliente Pagatore.
- 4.- Il cliente Pagatore può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
- 5.- Il presente articolo non si applica a Operazioni di pagamento disposte tramite Strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

Art. C2a.8 ter – Servizi di disposizione di ordine di pagamento

- 1.- Se il Conto di pagamento del Cliente è accessibile online, il cliente Pagatore ha diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e la Banca. A tal fine, la Banca:
 - a) comunica in maniera sicura con i prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Normativa PSD e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) immediatamente dopo aver ricevuto l'Ordine di pagamento dal prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili alla Banca;
 - c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal cliente Pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.
- 2.- Il prestatore di Servizi di disposizione di pagamento:
 - a) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso la Banca, comunicando con quest'ultima, il Pagatore e il Beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva PSD e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell'Operazione di pagamento.
- 3.- La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto di pagamento a un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca, informa l'Utente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto di pagamento.
- 4.- La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente del presente articolo, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
- 5.- In ogni caso la Banca deve rifiutare senza indugio l'accesso al Conto di pagamento a un prestatore di Servizi di informazione sui conti o a un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'Utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. La Banca informa immediatamente della revoca il prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di Servizi di informazione sui conti.

Art. C2a.8 quater - Servizi di informazione sui conti

- 1.- Se il Conto di pagamento del Cliente è accessibile online, l'Utente ha diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di informazioni sui conti. A tal fine, la Banca:
 - a) comunica in maniera sicura con i prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Normativa PSD e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di Servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive.
- 2.- Il prestatore di Servizi di informazione sui conti:
 - a) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con questa e con l'utente in maniera sicura, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della Direttiva PSD e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - b) accede soltanto alle informazioni sui Conti di pagamento designati e sulle Operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo Dati sensibili relativi ai pagamenti.
- 3.- La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto di pagamento a un prestatore di Servizi di informazione sui conti per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca, informa il cliente Pagatore del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto di pagamento.
- 4.- La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente del presente articolo, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.

Articolo C2a.9.- Ordine di pagamento e relativo rifiuto

- 1.- Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo articolo C2a.20 del presente Contratto Quadro PSD, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica all'Utilizzatore il rifiuto all'esecuzione, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
- 2.- In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente, ove possibile, la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utente di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'art. 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o ricorrono giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti la suddetta comunicazione quali indicate nel Documento di Sintesi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione C2b). Quando tutte le condizioni previste dal presente Contratto Quadro PSD sono soddisfatte la Banca non può rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento autorizzato disposto dal Pagatore direttamente o per il tramite di un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. La Banca effettua la comunicazione di rifiuto entro i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento e ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese ragionevoli inerenti la suddetta comunicazione quali indicate nel documento di sintesi.
- 3.- Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

Articolo C2a.10.- Determinazione del momento di ricevimento dell'Ordine di pagamento

- 1.- Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore. Prima di tale momento, il conto di pagamento del Pagatore non può essere addebitato.
- 2.- Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento (Sezione C2b) si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
- 3.- Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
- 4.- Ove concordato, l'esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo ovvero il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.

Articolo C2a.11.- Irrevocabilità degli Ordini di pagamento

- 1.- Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore l'Ordine di pagamento non può essere revocato dal Pagatore.
- 2.- Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo C2a.8 del presente Contratto Quadro PSD, per le Operazioni di pagamento disposte da un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'Operazione di pagamento al prestatore dei Servizi di disposizione di ordine di pagamento o Beneficiario.
- 3.- Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa

precedente il giorno concordato per l'addebito dei Fondi. Il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

- 4.- Nel caso in cui l'Utilizzatore ed il Prestatore di servizi di pagamento abbiano pattuito che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento, l'Utente può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.
- 5.- Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'Ordine di pagamento può essere revocato se è stato concordato tra l'Utente e i Prestatori di servizi di pagamento interessati e, nel caso di un'Operazione di pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, anche con il consenso di quest'ultimo.
- 6.- La Banca addebita al Cliente le spese, indicate nel Documento di Sintesi, in caso di revoca.
- 7.- In ogni caso, la revoca di un Ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il Prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

Articolo C2a.12.- Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento

- 1.- Non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le Credenziali di sicurezza personalizzate. Il Cliente è tenuto ad utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui al Contratto Quadro PSD e dei singoli Servizi di pagamento PSD.
- 2.- Il Cliente deve comunicare alla Banca per iscritto e/o nei modi previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 ore successive, alla Banca la perdita, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di pagamento. Il Cliente, ai fini di effettuare la predetta comunicazione, potrà avvalersi dei canali specificati per i singoli Strumenti di pagamento. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvederà ad inibire l'utilizzo dello Strumento di pagamento.

Articolo C2a.13.- Limiti all'utilizzo degli Strumenti di pagamento

- 1.- Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico Strumento di pagamento, la Banca può concordare con il Cliente limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e importi giornalieri in relazione alle Operazioni di pagamento eseguite attraverso tale Strumento di pagamento.
- 2.- La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la sicurezza dello Strumento di pagamento;
 - b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
 - c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.
- 3.- Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore secondo le modalità indicate per i singoli Strumenti di pagamento del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Articolo C2a.14.- Obblighi a carico della Banca in relazione agli Strumenti di pagamento

- 1.- La Banca in relazione agli Strumenti di pagamento dalla stessa emessi è tenuta ad:
 - a) assicurare che le Credenziali di sicurezza non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente abilitato ad usare lo strumento di pagamento, fermi in ogni caso i generali obblighi di custodia e riservatezza a carico del Cliente, nonché gli obblighi a carico del Cliente previsti dal precedente articolo C2a.12 del presente Contratto Quadro PSD;
 - b) astenersi dall'inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
 - c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al precedente articolo C2a.12, comma 2, nonché, nel caso di cui al precedente articolo C2a.13, comma 4, di chiedere lo sblocco dello Strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui al precedente articolo C2a.12, comma 2 entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
 - c bis) fornire al Cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui al precedente articolo C2a.12, comma 2 a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello Strumento di pagamento;
 - d) impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione di cui al precedente articolo C2a.12, comma 2.

Articolo C2a.14 bis. Autenticazione e misure di sicurezza

- 1.- Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, la Banca applica l'Autenticazione forte del Cliente quando l'Utente:
 - a) accede al suo Conto di pagamento on-line;
 - b) dispone un'Operazione di pagamento elettronico;
 - c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
- 2.- Nel caso dell'avvio di un'operazione di pagamento elettronico di cui al precedente comma 1, lettera b), del presente articolo, per le Operazioni di pagamento elettronico a distanza, l'Autenticazione forte del cliente applicata dalla Banca comprende elementi che collegano in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e a un Beneficiario specifico.
- 3.- Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, la Banca predisponde misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle Credenziali di sicurezza personalizzate degli Utenti di servizi di pagamento.
- 4.- I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche allorché le informazioni sono richieste mediante un prestatore di Servizi di informazione sui conti.
- 5.- La Banca consente ai prestatori di Servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di Servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dalla stessa Banca all'Utente.

Articolo C2a.15.- Notifica e rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite – obblighi a carico del Cliente

- 1.- Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ha diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, nelle modalità previste nei singoli Servizi di Pagamento PSD. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di cliente Beneficiario.
- 2.- Se è coinvolto un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Cliente ha il diritto di ottenere la rettifica dalla Banca a norma del primo comma del presente articolo, fatti salvi i precedenti articoli C2a.17, comma 2 e C2a.19, ultimo comma.
- 3.- Ai fini del presente articolo, un'Operazione di Pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'Utente al proprio Prestatore di servizi di pagamento.

Articolo C2a.16.- Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento

- 1.- Il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante da Operazioni di pagamento non autorizzate qualora non abbia agito in modo fraudolento o non sia inadempiente agli obblighi di cui all'art. C2a.12 della presente Sezione C2a, ovvero contenuti nelle Norme generali o speciali del presente contratto e alle raccomandazioni presenti nelle aree dedicate anche del sito internet della Banca.
- 2.- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non è responsabile della perdita, derivante dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuta dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. C2a.12 della presente Sezione C2a.
- 3.- Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del Cliente. Il cliente Beneficiario o il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente.
- 4.- Il cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello Strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del Prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
- 5.- Negli altri casi, qualora non abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza dell'art. C2a.12 della presente Sezione C2a, con dolo o colpa grave, il cliente Pagatore sopporta, comunque per un importo complessivamente non superiore a 50 (cinquanta) euro, la perdita relativa a Operazioni di Pagamento non autorizzate derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.

6.- Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza dell'art. C2a.12 della presente Sezione C2a, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50 (cinquanta) euro di cui al comma precedente.

Articolo C2a.17.- Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate

- 1.- Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo C2a.15, nel caso in cui sia stata eseguita un'Operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riaccredita il conto assicurando che la Data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione per iscritto a Banca d'Italia.
- 2.- Se l'Operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al cliente Pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il Conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di Operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo Ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al Pagatore.
- 3.- Il rimborso di cui ai commi precedenti del presente articolo, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca ha diritto di richiedere direttamente al Cliente e di ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato e, pertanto, il Cliente autorizza, sin d'ora e senza riserva alcuna, la Banca a procedere in tal senso, ferma restando la necessità della previa comunicazione da parte della Banca.
- 4.- Se il prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'Operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca su richiesta di quest'ultima anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo C2a.26, secondo comma, che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al Servizio di pagamento da questo prestatore, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.
- 5.- Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

Art. C.2a.17 bis – Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

- 1.- Se un'Operazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il cliente Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i Fondi sul Conto di pagamento del cliente Pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato a mezzo raccomandata A/R.
- 2.- La Banca sblocca senza indugio i Fondi bloccati ai sensi del comma precedente del presente articolo nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di pagamento.

Articolo C2a.18.- Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per suo tramite. Richiesta di rimborso

- 1.- Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
 - b) l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal presente Contratto Quadro PSD e le pertinenti circostanze del caso.
- 2.- Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita e la Data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.
- 3.- Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
- 4.- Il Cliente Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario attraverso uno degli strumenti di comunicazione previsti dal presente contratto.
- 5.- Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso di cui al presente articolo entro otto settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati presentando reclamo presso l'Ufficio preposto presso la Banca nelle modalità indicate nell'articolo B.12 della sezione delle norme generali del presente contratto. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro dieci Giornate operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il cliente Pagatore si impegna a mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.
- 6.- Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del ricorso presentato all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta nel termine previsto per legge per la risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) ha inoltre il diritto di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
- 7.- Ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5 davanti al "Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR".
- 8.- In aggiunta a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il cliente Pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui al presente articolo e la Banca non può esercitare il diritto di rifiutare il rimborso.

Articolo C2a.19.- Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento – Responsabilità della Banca

- 1.- Fatto salvo quanto previsto dagli articoli C2a.15, C2a.22, commi 2 e 3, e C2a.25 della presente Sezione C2a, quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall'articolo C2a.20, comma 3, del presente Contratto Quadro PSD. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.
- 2.- Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia responsabile ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
- 3.- Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, mette senza indugio l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario stesso. La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del cliente Beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al cliente Beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di pagamento.
- 4.- Fatti salvi gli articoli C2a.15, C2a.22, commi 2 e 3, e C2a.25 della presente Sezione C2a, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del cliente Beneficiario della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dall'art. C2a.20, comma 4, ed è tenuta a trasmettere l'Ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la Data valuta riconosciuta al cliente Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di pagamento.
- 5.- La Banca è altresì responsabile nei confronti del cliente Beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo C2a.21 ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'Operazione di pagamento non appena tale importo sia accreditato sul proprio Conto di pagamento, applicando una Data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
- 6.- Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del cliente Pagatore ed è tenuto a rimborsare al cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un Conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
- 7.- L'obbligo di cui al comma precedente non si applica se il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore dimostra che il Prestatore di servizi di pagamento

del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo.

- 8.- Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, quando un'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente, a rintracciare l'Operazione di pagamento, e lo informa del risultato.
- 9.- La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese ed interessi imputati al Cliente medesimo a seguito della mancata, o inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento.
- 10.- Non sono previsti ulteriori risarcimenti in favore del Cliente in relazione alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento.
11. Fatti salvi gli articoli C2a.15, C2a.22, commi 2 e 3, e C2a.25 della presente Sezione C2a, per gli Ordini di pagamento disposti mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento la Banca rimborsa al cliente Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il Conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

Articolo C2a.20.- Tempi di esecuzione

- 1.- Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di pagamento in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.
- 2.- Il presente articolo è applicabile anche ad altre Operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dal Cliente e dalla Banca. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. C2a. 21, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Per le Operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convergono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento.
- 3.- La Banca assicura al cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione sarà accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Tale termine può essere prorogato di un'ulteriore giornata operativa per Operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.
- 4.- Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, la Banca applica al cliente Beneficiario quale Data valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende disponibile l'importo dell'Operazione di Pagamento sul conto del cliente Beneficiario non appena i Fondi sono accreditati sul conto della Banca, ovvero nella stessa Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di pagamento per pagamenti gestiti da un unico Prestatore di servizi di pagamento.
- 5.- Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del cliente Beneficiario o per il suo tramite, la Banca trasmette l'Ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti.
- 6.- Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del cliente Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario e il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
- 7.- La Banca assicura che quando un Cliente consumatore versa contanti su un Conto di pagamento nella valuta in cui il conto è denominato, i Fondi siano disponibili per il titolare del conto e la valuta datata immediatamente dopo la ricezione dei fondi da parte della Banca. I versamenti ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento PSD si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
- 8.- Ai fini del comma precedente, i versamenti di contante effettuati in giornate diverse da quelle operative si intendono effettuati nella prima Giornata operativa successiva a quella del versamento.
- 9.- Se il Cliente non è un consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.

Articolo C2a.21.- Data valuta e disponibilità dei Fondi

- 1.- La Data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
- 2.- Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento sia a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo ovvero nella stessa Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di pagamento per pagamenti gestiti da un unico Prestatore di servizi di pagamento.
- 3.- La Data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

Articolo C2a.22.- Identificativi unici inesatti

- 1.- Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico.
- 2.- Se l'Identificativo unico fornito dall'Utente di servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente articolo C2a.19, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Pagatore compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi una obbligazione di mezzi e non di risultato. Se non è possibile il recupero dei Fondi, la Banca che agisce per conto del cliente Pagatore, su richiesta scritta del Pagatore, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
- 3.- La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

Articolo C2a.23.- Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD e dei Servizi di pagamento PSD

- 1.- Fermo quanto previsto dall'art. 126 - *sexies* del d. lgs. 385/1993, ogni modifica unilaterale della presente Sezione C2a e della Sezione C2b e/o delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca ai sensi dell'art. 126- *quater*, comma 1, lett. a) del d. lgs. 385/1993, verrà proposta dalla Banca con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. Entro questo termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto".
- 2.- Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data di applicazione indicata nella proposta; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere immediatamente e senza spese prima della data per l'applicazione della modifica stessa.
- 3.- Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
- 4.- Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel presente Contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse attraverso gli estratti conto periodici.
- 5.- Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando sono adottate sulla base di criteri oggettivi e motivati e applicate a tutti i clienti, a parità di condizioni.
- 6.- La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento PSD, fermo restando l'applicazione dell'art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per le condizioni del conto corrente non riferibili agli stessi Servizi di pagamento PSD. Nel caso di contratti di conto corrente in cui la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i Servizi di pagamento PSD, per tutte le modifiche unilaterali troverà applicazione l'art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
- 7.- Per il cliente consumatore, il contratto quadro o le informazioni rese ai sensi dell'art. 126 *quater*, comma 1, lett. a) TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.
- 8.- Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor, IRS, ecc.), le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri non costituiscono modifica delle condizioni economiche. Queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo C2a.24.- Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD

- 1.- Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.
- 2.- Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R., facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.
- 3.- La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente alla cessazione

del rapporto.

- 4.- In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
- 5.- Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.

Articolo C2a.25.- Circostanze anormali e imprevedibili

- 1.- Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione C2a, non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Articolo C2a.26.- Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento

- 1.- Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
- 2.- Quando il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno Strumento di pagamento registrato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal Cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo C2a.12.E' onere della Banca fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave del Cliente.
- 3.- Se l'Operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al Servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato

Articolo C2a.27.- Denominazione valutaria dei pagamenti

- 1.- Salvo diversamente stabilito dalle Parti, i pagamenti sono effettuati in valuta Euro.

Art. C2a.28- Sanzioni

In caso di inosservanza della normativa PSD, potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative di cui al d. lgs. n. 11/2010 e all'art. 144 e ss. del TUB.

Sezione C2b – Singoli servizi di pagamento

Sezione C2b1 – Carte di debito

MODALITÀ D'USO DELLA CARTA

Articolo C2b1.1.- Oggetto

- 1.- L'uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBancomat, di seguito denominata, Carta, e del «Codice Personale Segreto», di seguito denominato P.I.N. (*Personal Identification Number*), identifica e legittima il titolare della Carta medesima (di seguito denominato cliente), a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi più avanti disciplinati nelle apposite Sottosezioni C2b1a.a, C2b1a.b, C2b1a.c, C2b1a.d, C2b1a.e. Fa eccezione all'uso congiunto di Carta e P.I.N. il servizio Fast pay, per il quale è sufficiente l'uso della Carta. Inoltre, in alcuni casi di utilizzo del servizio POS su esercenti convenzionati al circuito Maestro, potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontrino in luogo della digitazione del P.I.N..
- 2.- L'utilizzo dei Servizi, presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai marchi Bancomat/Pagobancomat/Maestro, deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel Documento Informativo PSD allegato al presente Contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la banca la modifica dei limiti di importo convenuti.
- 3.- I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al titolare e tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime.
- 4.- I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze di sicurezza.

Articolo C2b1.2.- Rilascio della Carta

- 1.- La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
- 2.- Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al cliente in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
- 3.- La Banca consegna al Cliente personalmente la Carta ed il relativo P.I.N. con le modalità stabilite all'atto della sottoscrizione del contratto. Dietro richiesta scritta del cliente, la banca può provvedere alla spedizione della Carta e del P.I.N. in plichi separati.

Articolo C2b1.3.- Poteri di rappresentanza – Delegato - Cointestazione

- 1.- Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
- 2.- In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del relativo contratto.
- 3.- In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'articolo C2b1.10 che segue, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN.
- 4.- La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca trascorsi 2 Giorni operativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte della dipendenza emittente la Carta, della raccomandata inviata dal Cliente. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni ricevute da altro ufficio o dipendenza della Banca.
- 5.- Il Cliente potrà richiedere alla Banca, in qualsiasi forma, che una Carta e il relativo P.I.N. siano rilasciati a persona da lui delegata che dovrà sottoscrivere unitamente ad esso, per presa visione e accettazione delle norme contenute, il presente Contratto.
- 6.- Quando il conto corrente è intestato a più persone, la Banca può mettere a disposizione dei cointestatori, a suo insindacabile giudizio, più Carte e relativo P.I.N. distinto per Carta. I cointestatori dovranno sempre mantenere nel conto corrente la necessaria provvista. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul conto stesso, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatori in solido fra loro. La facoltà di utilizzare i servizi potrà essere revocata, con conseguente obbligo di restituzione dei mezzi per l'utilizzo, solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori. Parimenti occorreranno conformi istruzioni di tutti i cointestatori per la revoca della facoltà di utilizzare i servizi a persona delegata ai sensi del comma 5 che precede. In ogni caso la revoca del consenso prestato dovrà essere portata a conoscenza della Banca nei modi e con gli effetti di cui al precedente comma 4.

Articolo C2b1.4.- Custodia della Carta e del P.I.N. – Servizio SMS

- 1.- Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa.
- 2.- Il Cliente è responsabile, nei limiti previsti per legge, di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta o del P.I.N. ai sensi dell'articolo C2a.16 del Contratto Quadro PSD.
- 3.- In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
- 4.- Il Cliente in possesso di utenza di telefonia mobile, per aderire ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti), deve indicare alla Banca il numero di telefono cellulare sul quale intende essere avvisato di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori alla soglia standard definita dalla Banca. Il Cliente potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente alla Banca - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta. Al fine di dare regolarità al servizio di avviso della clientela (SMS) il Cliente si impegna a segnalare alla Banca eventuali variazioni nel numero di telefono cellulare.

Articolo C2b1.5.- Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.

- 1.- In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel Documento Informativo PSD allegato al presente Contratto, comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo; inoltre, il cliente è tenuto, anche in un momento successivo alla comunicazione di blocco, a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
- 2.- Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due Giornate

operative da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.

- 3.- Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare immediatamente l'accaduto alla dipendenza della propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni ricevute da altra dipendenza o filiale della Banca.
- 4.- Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.
- 5.- La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dall'orario di registrazione del blocco da parte dell'operatore del Numero Verde.
- 6.- Restano ferme le responsabilità del Cliente ai sensi dell'articolo C2a.16 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a).

Articolo C2b1.6.- Erogazione dei Servizi Bancomat/PagoBancomat

- 1.- La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'articolo C2b1.1, comma 2, negli orari indicati nelle Sottosezioni.
- 2.- La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'articolo C2b1.1, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi.
- 3.- La Banca, per il miglioramento e completamento dei Servizi offerti, si riserva la facoltà di introdurre in qualsiasi momento nuovi Servizi, utilizzabili dal Cliente mediante la Carta in suo possesso, senza necessità di specifica richiesta, ai quali si applicheranno le norme del contratto relativo al Servizio.

Articolo C2b1.7.- Addebito in conto

- 1.- L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
- 2.- Salvo quanto previsto dal comma 4 della Sottosezione C2b1a.b - Servizio PagoBancomat -, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione.

Articolo C2b1.8.- Consenso

- 1.- Ai fini di quanto previsto dall'articolo C2a.7 del Contratto Quadro PSD, per i pagamenti e i prelievi con le Carte di debito l'autorizzazione si intende rilasciata con le seguenti modalità:
 - prelievi automatici convenzionati Bancomat e/o Maestro: mediante digitazione del P.I.N. e inserimento del supporto plastico;
 - pagamenti presso p.v. convenzionati con il circuito Pagobancomat: mediante digitazione del P.I.N.;
 - pagamenti presso p.v. convenzionati con il circuito Maestro: mediante digitazione del P.I.N. o sottoscrizione della memoria di spesa;
 - pagamento presso caselli autostradali Fastpay: mediante inserimento del supporto plastico senza digitazione del P.I.N. né apposizione di firme.

Articolo C2b1.9.- Recesso della Banca

- 1.- In caso di recesso da parte della Banca il Cliente è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
- 2.- Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Articolo C2b1.10.- Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta

- 1.- Il Cliente in caso di recesso è tenuto a restituire la Carta alla Banca, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
- 2.- Il Cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale:
 - in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
 - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta;
 - in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo C2b1.3, comma 2;
 - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
- 3.- La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
- 4.- In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta.
- 5.- L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente articolo C2b1.9 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

Articolo C2b1.11.- Informativa

- 1.- La Banca fornisce al Cliente Pagatore medesimo le informazioni di cui all'articolo C2a.4 del Contratto Quadro PSD attraverso e secondo le modalità indicate nel Documento Informativo allegato al presente contratto.

Articolo C2b1.12.- Limiti di utilizzo e blocco della Carta da parte della Banca

- 1.- Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, il Cliente può effettuare disposizioni giornaliere per l'importo massimo indicato nel Documento di sintesi e nel Documento Informativo PSD allegato al presente Contratto.
- 2.- Qualora proceda al blocco della Carta ai sensi di quanto previsto dall'articolo C2a.13 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunica tale circostanza al Cliente attraverso una delle modalità indicate nel Documento Informativo PSD allegato al presente Contratto, ovvero tramite comunicazione telefonica ai recapiti conosciuti.

Articolo C2b1.13.- Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

- 1.- Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto Corrente di corrispondenza di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente medesimo informa la Banca attraverso i canali indicati nel Documento Informativo PSD allegato al presente Contratto.

Articolo C2b1.14.- Identificativo unico

1. L'identificativo unico della Carta è rappresentato dal PAN (Personal Account Number) come indicato nel frontespizio del presente contratto.

Sottosezione C2b1a - Servizio Bancomat/ATM

Articolo C2b1a.1.- Servizio Bancomat/ATM

- 1.- Il Servizio Bancomat/ATM consente al cliente di:
 - prelevare denaro contante - entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel presente contratto e, comunque, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat;
 - effettuare versamenti a valere sul suo conto corrente in essere presso le dipendenze della Banca abilitate;
 - di richiedere il saldo e/o un promemoria delle ultime operazioni effettuate.
- 2.- La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
- 3.- In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Cliente è tenuto a contattare ed informare immediatamente la filiale della Banca, anche ai fini e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli C2a.15 e C2a.16 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a).
- 4.- In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

Sottosezione C2b1b - Servizio PagoBancomat

Articolo C2b1b.1.- Servizio PagoBancomat

- 1.- Il Servizio PagoBancomat consente al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti d'importo indicati nel presente contratto e, comunque, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto - a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal marchio PagoBancomat.
- 2.- Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati.
- 3.- In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
- 4.- La Banca non è responsabile per fatti di terzi, quali interruzioni dei Servizi causate da chiusura di esercizi o da irregolare funzionamento dei terminali P.O.S.. La Banca è estranea a qualsiasi contestazione relativa alla fornitura di merci e servizi da parte degli esercizi convenzionati PagoBancomat.

Sottosezione C2b1c - Servizio Fast Pay

Articolo C2b1c.1.- Modalità del servizio

- 1.- Il servizio di pagamento dei pedaggi autostradali (di seguito, "Fast Pay") consente al Titolare di carta di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fast Pay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi.
- 2.- Il Titolare è tenuto ad utilizzare il servizio con i limiti di importo costituito dal saldo disponibile del conto.
- 3.- Il Titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società o Enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.

4.- Il Titolare prende, altresì, atto che, per l'utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del P.I.N. e che la carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro autoveicolo, anche se al seguito del primo.

Articolo C2b1c.2.- Funzionamento e sospensione del servizio

1.- Il servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

2.- Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali o altre cause di forza maggiore.

3.- La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare di carta e Società o Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il servizio.

4.- Al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza, ove ricorrano ragioni d'urgenza, la banca ha facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare.

Articolo C2b1c.3.- Contabilizzazione dei pedaggi

1.- La contabilizzazione in conto corrente degli importi dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.

Sottosezione C2b1d - Servizio MAESTRO

Articolo C2b1d.1.- Servizio MAESTRO

1.- Il servizio pagamenti e prelievi all'estero ed in Italia tramite i marchi MAESTRO consente al Titolare di effettuare - nei limiti di importo e secondo le modalità indicati - prelievi di contante all'estero ed in Italia presso tutti gli sportelli automatici (ATM) contraddistinti dai simboli MAESTRO/CIRRUS e pagamenti all'estero ed in Italia, mediante ordine irrevocabile, della merce acquistata e dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi e soggetti convenzionati dotati di appositi terminali (P.O.S.) contraddistinti dai simboli MAESTRO.

2.- Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi.

3.- Gli ATM ed i POS effettuano le operazioni sopra previste nella divisa avente corso legale nel Paese in cui sono installati.

Sottosezione C2b1e - Servizio Self Service

Articolo C2b1e.1.- Operazioni eseguibili

1.- La Carta consente - entro i limiti di importo e con le modalità indicati nel presente contratto - di eseguire le seguenti operazioni a valere sulle disponibilità esistenti nel conto corrente del Cliente, a mezzo di appositi impianti:

- pagamento di bollette ed utenze varie emesse da Enti ed Aziende sia pubblici che privati convenzionati con la Banca;

- prenotazione di valori mobiliari;

- acquisto di valuta estera di volta in volta disponibile, presso l'apparecchiatura utilizzata;

- trasferimento di fondi (giroconto) a favore di conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza della Banca e bonifici a favore di clienti di altre banche;

- richiesta di informazioni quali ad esempio, saldo di conto corrente e degli ultimi movimenti effettuati nonché le relative condizioni applicate;

- ritiro, se autorizzato espressamente dalla Banca, di carnet di moduli di assegni bancari a valere sul proprio conto corrente.

2.- La Banca si riserva, per un più ampio e completo uso degli impianti, di estendere tutte le applicazioni di servizi aggiuntivi che le innovazioni tecnologiche e gli accordi in campo nazionale ed internazionale le consentiranno.

Articolo C2b1e.2.- Utilizzo degli impianti

1.- Le operazioni di self service, di cui all'articolo C2b1e.1 che precede, sono effettuabili nei seguenti orari:

- ogni giorno operativo e negli orari di funzionamento tempo per tempo stabiliti se trattasi di impianti situati in luogo pubblico o accessibili da luogo pubblico;

- limitatamente agli orari di apertura al pubblico se trattasi di impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri esercizi.

2.- Resta pertanto inteso che la Banca potrà, in ogni e qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso, disattivare, in tutto o in parte, gli impianti o modificare gli orari di funzionamento dei servizi, informando in ogni caso il Cliente.

3.- Il saldo e i movimenti del conto corrente, come ogni altra informazione rilasciata dagli impianti ha valore puramente indicativo.

Articolo C2b1e.3.- Pagamento bollette e trasferimento fondi

1.- Il Cliente, prima di impartire una qualsiasi disposizione, dovrà sempre accertarsi che nel conto corrente vi sia la necessaria disponibilità delle somme.

2.- L'incarico di pagamento delle bollette ed utenze e di trasferimento di fondi (giroconto e bonifici) verrà eseguito a condizione che il conto corrente assicuri la disponibilità sufficiente. Per disponibilità di conto è inteso il solo ammontare in linea capitale, esclusi pertanto gli interessi eventualmente maturati, ma non ancora capitalizzati.

3.- Qualora la Banca desse corso al pagamento o al giroconto allo scoperto, su quanto anticipato saranno dovuti gli interessi previsti per il relativo rapporto di conto corrente, fermo sempre il suo diritto all'immediato rimborso.

4.- Fermo quanto previsto nel Contratto Quadro PSD, nel caso in cui, in sede di svolgimento di un'operazione di trasferimento fondi, i dati digitati dal Titolare sull'apparecchiatura, risultino incompleti o contraddittori, la Banca si astiene dal dare esecuzione alla disposizione di trasferimento fondi, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

5.- La Banca non darà corso ad incarichi di pagamento eventualmente richiesti dal Cliente per bollette ed utenze emesse da Enti ed Aziende non convenzionati con la Banca stessa, che è tenuta a restituire la bolletta e/o l'utenza a lettera semplice al domicilio dallo stesso indicato.

Articolo C2b1e.4.- Modalità inerenti la consegna di Carnet di Assegni. Dichiarazioni rese dal Titolare della Carta ai sensi dell'art. 124 del R.D. 21/11/1933 n. 1736 così come introdotto dall'art. 141 della L. 24/11/1981 n. 689

1.- L'operazione di ritiro di carnet di assegni, se autorizzata dalla Banca è effettuata unicamente dal Titolare della Carta, e vengono escluse fin d'ora deleghe a terzi. Permane, quindi, a carico del Titolare della Carta la responsabilità, a tutti gli effetti, penali e civili, derivante dall'eventuale utilizzo da parte di terzi del "Codice Personale Segreto".

2.- Il Titolare della Carta dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del R.D. 21/12/1933 n. 1736 (c.d. legge sull'assegno) quale introdotto dall'art. 141 della L. 24/11/1931 n. 639, successivamente modificato ed integrato, di non essere in stato di interdizione dall'emissione di assegni bancari e postali e di non aver riportato nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista e di ribadire tale dichiarazione ogni volta che lo stesso utilizzerà l'apparecchiatura automatica.

3.- Il Titolare della Carta riconosce alla sottoscrizione elettronica valore di vera e valida dichiarazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 sopra citato.

Sezione C2b2 – Ordini di bonifico

Articolo C2b2.1.- Ordini di bonifico - Esenzione di responsabilità

1.- I bonifici sono Ordini di pagamento che il Pagatore dispone tramite la propria banca a favore di un Beneficiario presso la stessa banca o altre banche in Italia o all'estero. I Sepa Credit Transfer ("SCT") sono Strumenti di pagamento per l'esecuzione di bonifici in euro, non urgenti, fra clienti detentori di conti all'interno della SEPA. La Sepa (*Single Euro Payments Area*) è una iniziativa della comunità bancaria europea per la creazione di un mercato unico dei pagamenti in euro, all'interno del quale i clienti possono effettuare incassi e pagamenti in modo semplice e sicuro, con la stessa efficienza di quelli effettuati all'interno dei confini nazionali.

2.- Per una corretta e puntuale esecuzione di bonifici, il Cliente deve fornire al momento dell'Ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate:

- Cliente ordinante
 - IBAN del conto corrente di addebito
 - Divisa e importo dell'ordine
 - IBAN del beneficiario (Coordinata internazionale del conto corrente di accredito)
 - Intestazione anagrafica del beneficiario
 - Causale del pagamento
 - Eventuale data futura di esecuzione dell'ordine;
- e per SCT
- BIC (Bank Identifier Code) della banca del Beneficiario;
 - Modalità di addebito delle spese.

3.- Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall'IBAN del beneficiario.

4.- L'esecuzione dell'Ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul conto corrente di addebito,

impartita tramite sottoscrizione dell'apposito modulo o tramite tecniche di comunicazione a distanza.

5.- L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul conto corrente di addebito.

Articolo C2b2.2.- Modalità di prestazione del consenso - Esecuzione - Informativa

1.-Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:

- entro l'orario di chiusura dello sportello, per gli ordini di bonifico singolo e per gli ordini di bonifico multipli che contengano sino a 10 disposizioni, se effettuate allo sportello ovvero richiesti a mezzo fax;
- entro le ore 15.00 per gli ordini di bonifico multipli che contengano oltre 10 disposizioni, se effettuate allo sportello ovvero richiesti a mezzo fax.
- entro le ore 15.00 per le operazioni disposte tramite i canali telematici e telefonici.

2.- Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

3.- I supporti utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di pagamento sono i seguenti: disposizione cartacea, telematica, telefonica tramite call center e su supporto magnetico.

4.- Una volta ricevuto l'ordine di pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:

- il rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini indicati dalla Banca, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (cartacei, elettronici, magnetici);
- il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (sportello o struttura accentratrice);
- la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli);
- la comunicazione di tutte le informazioni di cui sopra necessarie per eseguire l'ordine;
- l'esistenza di una sufficiente copertura finanziaria.

5.- La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Cliente l'esito dell'operazione di pagamento nei tempi contrattualmente pattuiti nel Contratto Quadro PSD (Sezione C2a).

6.- La Banca, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Cliente ordinante le informazioni specificate all'articolo C2a.5 del Contratto Quadro PSD (Sezione C2a).

7.- Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato articolo C2a.5, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel documento di sintesi.

8.- L'importo del bonifico è accreditato alla banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione.

9.- La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente su supporto cartaceo, elettronico e/o magnetico in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei supporti stessi ricevuti.

10.- E' facoltà della Banca scegliere la procedura e il sistema di regolamento interbancario per la gestione del trasferimento dei fondi, nel rispetto dei dati comunicati dall'ordinante e delle tempistiche richieste per l'esecuzione.

11.- Nel caso in cui il Cliente ordinante richieda un'esecuzione urgente dell'Ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l'applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie.

12.- La Banca non risponde delle conseguenze dell'impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc.). Nell'ipotesi di bonifico estero, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili che possono interessare il Paese di riferimento.

13.- Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo C2a.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato dal Cliente può essere revocato, ai sensi dell'articolo C2a.8 del Contratto Quadro PSD, attraverso disposizione scritta, inviata dal Cliente alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto.

14.- Ai sensi dell'articolo C2a.9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento:

- se effettuati tramite sportello o telefonicamente, attraverso una comunicazione verbale o scritta inviata al cliente presso il recapito di corrispondenza;
- se effettuati in modalità telematica attraverso specifico messaggio sul canale telematico ovvero tramite una comunicazione scritta inviata al cliente presso il recapito di corrispondenza.

Articolo C2b2.3.- Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

1.- Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso gli appositi Documenti Informativi disponibili presso le singole dipendenze e sul sito della banca.

Articolo C2b2.4.- Accredito di bonifici

1.- L'accredito dei bonifici ed SCT ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di conto corrente indicata dalla banca ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non consentiranno comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.

2.- La Banca si riserva di applicare una commissione relativa alla ricezione del bonifico, nella misura prevista nel documento di sintesi. Il Cliente beneficiario espressamente autorizza la Banca a trattenere le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente Beneficiario.

3.- Qualora il Cliente beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell'IBAN comunicato ai soggetti che effettuano bonifici in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo del servizio.

4.- La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante.

5.- La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul conto corrente, fornisce al Cliente beneficiario le informazioni specificate all'articolo C2a.6 del Contratto Quadro PSD.

6.- Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato articolo C2a.6 del Contratto Quadro PSD, sono da considerarsi a titolo oneroso.

7.- La Banca fornisce su richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo, il servizio continuativo o occasionale di avvisatura dei bonifici in arrivo (precedente o contestuale all'accredito sul conto corrente e alla messa a disposizione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento ricevute), o il servizio di ricerca sui canali interbancari di pagamenti attesi.

Articolo C2b2.5.- Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1.- Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un bonifico non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto.

Articolo C2b2.6.- Identificativo unico

1.- L'identificativo unico previsto per il bonifico è rappresentato dal codice IBAN (International Bank Account Number).

Articolo C2b2.7.- Bonifici ricorrenti o periodici

1.- Il servizio di "Bonifici Ricorrenti o Periodici" consente di predisporre i bonifici da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nel modulo di adesione.

2.- I bonifici ricorrenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in via automatica, entro le scadenze prestabilite dal Cliente e con addebito diretto sul conto corrente indicato.

3.- Il Cliente ordinante dovrà provvedere a preconstituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l'addebito del bonifico.

Sezione C2b3 - Altri pagamenti (Riba, MAV)

Articolo C2b3.1.- Altri Pagamenti - Modalità di prestazione del consenso

1.- Il servizio "Altri Pagamenti" consente di effettuare pagamenti tramite la presentazione di ricevute bancarie (RIBA); pagamenti mediante avviso (MAV); pagamenti di somme iscritte a ruolo, mediante avviso (RAV); bollettini e altri strumenti assimilabili; allo sportello o tramite tecniche di comunicazione a distanza, ove previsto.

2.- Il Cliente dispone il pagamento presentando le ricevute o i bollettini allo sportello, ovvero compilando il *form* virtuale o veicolando la disposizione tramite gli altri canali eventualmente abilitati, addebitando il proprio conto di pagamento, in presenza di provvista o di disponibilità o, in caso di pagamento allo sportello, versando per cassa la relativa provvista. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:

- entro l'orario di chiusura dello sportello, per gli ordini singoli e per gli ordini multipli che contengano sino a 10 disposizioni, se effettuate allo sportello ovvero richiesti a mezzo fax;
- entro le ore 15.00 per gli ordini multipli che contengano oltre 10 disposizioni, se effettuate allo sportello ovvero richiesti a mezzo fax.
- entro le ore 15.00 per le operazioni disposte tramite i canali telematici e telefonici.

Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

- 3.- Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo C2a.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'articolo C2a.8 del Contratto Quadro PSD, attraverso disposizione scritta, inviata dal Cliente alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto entro la giornata operativa precedente il giorno indicato dal cliente per l'esecuzione dell'operazione.
- 4.- Ai sensi dell'articolo C2a. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento:
 - se effettuati tramite sportello o telefonicamente, attraverso una comunicazione verbale o scritta inviata al cliente presso il recapito di corrispondenza;
 - se effettuati in modalità telematica attraverso specifico messaggio sul canale telematico ovvero tramite una comunicazione scritta inviata al cliente presso il recapito di corrispondenza.

Articolo C2b3.2.- Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

- 1.- Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso gli appositi Documenti Informativi disponibili presso le singole dipendenze e sul sito della banca.

Articolo C2b3.3.- Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

- 1.- Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente informa la Banca attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto.

Articolo C2b3.4.- Identificativo unico

- 1.- L'identificativo unico previsto è rappresentato dal:
 - numero effetto per il RIBA;
 - numero per il Mav;
 - numero incasso per il RAV.

Sezione C2b4 – R.I.D. - Disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi

Articolo C2b4.1.- R.I.D. - SDD

- 1.- Il Servizio "R.I.D. – autorizzazione permanente di addebito in conto corrente" è attivo a far tempo dal giorno in cui la Banca riceve l'apposito modulo sottoscritto dal cliente. Il Servizio "S.D.D. – Sepa Direct Debit" permette ad un debitore titolare di conto corrente di autorizzare un creditore ad addebitare il proprio conto, in via continuativa o caso per caso, per il pagamento di obbligazioni di qualsiasi natura.
- 2.- Il Cliente autorizza la Banca, a mezzo istruzioni scritte impartite alla Banca ovvero, in alternativa, al beneficiario, ad addebitare sul conto corrente intrattenuto con la stessa, nella data di scadenza dell'obbligazione tutti gli ordini di incasso elettronici inviati alla Banca e contrassegnati con l'identificativo unico alla Banca del soggetto creditore identificato dal Cliente nell'apposito modulo attraverso il quale il cliente attiva il servizio (o aggiornate d'iniziativa del soggetto creditore), a condizione che sussistano disponibilità liquide sufficienti sul conto corrente interessato.
- 3.- Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'articolo C2a.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'articolo C2a.8 del Contratto Quadro PSD, attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto.
- 4.- Ai sensi dell'articolo C2a.9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso Disposizione scritta, inviata dal Cliente e ricevuta dalla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto entro la giornata operativa precedente il giorno indicato dal cliente per l'esecuzione dell'operazione. Al ricorrere dei presupposti, il Cliente ha facoltà di chiedere il rimborso di un addebito nei termini e con le modalità previste all'articolo C2a.18 Contratto Quadro PSD.
- 5.- Il Cliente ha altresì la facoltà di revocare l'autorizzazione permanente di addebito in c/c, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con l'identificativo unico dell'azienda creditrice o aggiornate di iniziativa dell'azienda, tramite sottoscrizione di apposito modulo entro e non oltre la giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito.

Articolo C2b4.2.- Data di ricezione dell'ordine

- 1.- La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con la Giornata operativa di ricezione dal sistema interbancario di regolamento della disposizione da addebitare sul conto di pagamento.
- 2.- Gli ordini disposti in giornate non operative o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Articolo C2b4.3.- Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento.

- 1.- Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento, la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso gli appositi Documenti Informativi disponibili presso le singole dipendenze e sul sito della banca.

Articolo C2b4.4.- Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

- 1.- Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente informa la Banca attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto

Articolo C2b4.5.- Identificativo unico

- 1.- L'identificativo unico previsto per i RID e SDD è rappresentato dal numero disposizione.

Sezione C3. – Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a tre mesi per i clienti consumatori

Art. C3.1. - Oggetto

- 1.- Le norme contenute nella presente Sezione si applicano all'apertura di credito in conto corrente a tempo determinato e di durata superiore a tre mesi concessa dalla Banca a clienti consumatori. Le condizioni economiche di tali aperture di credito sono indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto. Per quanto non diversamente e specificamente previsto nella presente Sezione, si applicano le norme contenute nella Sezione B (Norme generali applicabili a tutti i servizi) e le norme contenute nella Sezione C1 (Conto corrente di corrispondenza e servizi base).
- 2.- Il cliente può utilizzare in una o più volte le somme messe a disposizione dalla Banca, senza vincoli di destinazione, entro il limite massimo e la scadenza indicati nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto, e può con successivi versamenti ripristinare la disponibilità.
- 3.- La concessione da parte della Banca dell'apertura di credito a tempo determinato è subordinata alla verifica del merito creditizio del cliente. La richiesta di finanziamento del cliente si intenderà accettata allorché il cliente riceverà comunicazione, sottoscritta dalla Banca, di accettazione del finanziamento. In caso di rifiuto del finanziamento che si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, la Banca informa il cliente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e di rispettivi gestori.
- 4.- L'apertura di credito di cui alla presente Sezione è riservata ai soggetti che rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 121 comma 1, lett. b) del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il cliente si obbliga, pertanto, anche se imprenditore individuale o professionista, ad utilizzare le somme finanziate esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso il presente finanziamento e, comunque, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
- 5.- L'erogazione della somma finanziata avverrà mediante accredito sul conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito.

Art. C3.2. - Maturazione degli interessi e di altre competenze - interessi di mora

- 1.- Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e saranno liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito.
- 2.- Gli interessi debitori per il Cliente sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, maturano giorno per giorno e sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.
Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.
Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Ferma ed impregiudicata l'esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, la Banca assicura al cliente un periodo di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto prima che gli interessi maturati divengano esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente può, preventivamente, autorizzare la Banca a procedere all'addebito degli interessi debitori maturati e divenuti esigibili, in relazione all'apertura di credito ovvero ad ogni altro fido o concessione presente e futura, anche nella forma del conto anticipi, sul relativo conto corrente di regolamento, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o per superamento del limite del fido: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata - dal momento dell'addebito - sorte capitale. L'autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta consegnata alla Filiale presso cui è aperto il rapporto ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Banca, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, nel caso di sconfinamento anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, in assenza della necessaria provvista, la Banca potrà rifiutare di procedere integralmente o parzialmente, all'addebito in conto degli interessi, pur in presenza della autorizzazione preventiva da parte del Cliente. Resta in ogni caso convenuto che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, ed anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca utilizzando una delle modalità di pagamento accettata dalla Banca.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, i versamenti, i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che gli interessi divenuti esigibili saranno considerati dalla Banca ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva del Cliente nei confronti della Banca e, pertanto, saranno computati ai fini dell'utilizzo di eventuali affidamenti e del saldo disponibile.

In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, la Banca potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e nel rispetto della disciplina del codice civile.

Resta fermo, in ogni caso, che se tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. C3.3. – Durata, recesso, sospensione, rimborso anticipato e revoca dell'affidamento

1.- La durata dell'apertura di credito concessa dalla Banca è pattuita a tempo determinato, fino alla data di scadenza (la "Scadenza") individuata nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto. Alla Scadenza, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

2.- Il cliente ha diritto di recedere dall'apertura di credito concessa, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto, tramite invio alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente, di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in alternativa, di un fax o un telegramma seguiti nelle quarantotto ore successive da una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tali casi, il cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

3.- Il cliente può inoltre, indipendentemente da quanto previsto dal precedente art. C3.3.2, recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, che deve essere comunicato alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto.

4.- Il cliente può ridurre l'importo oggetto dell'apertura di credito anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso parziale del capitale e di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni in relazione alla somma rimborsata. La riduzione, che deve essere comunicata alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. Il costo del credito verrà ridotto in misura corrispondente alla vita residua del contratto di apertura di credito e della somma ancora a disposizione del cliente.

5.- La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della Scadenza e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c., oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, inviando al cliente una comunicazione per lettera raccomandata. In caso di recesso o di riduzione del credito, il cliente non può utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso o riduzione e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

6. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre l'importo massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" non comporta l'aumento di tale limite.

7.- In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito, si risolverà, con effetto immediato, anche la presente apertura di credito. Il cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

Art. C3.4 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1.- Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata da parte della Banca alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che, a suo giudizio, non risultassero regolari o di suo gradimento. La Banca dà pronta comunicazione al cliente dell'eventuale rifiuto.

2.- Se la Banca recede dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere al cliente l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo di detti titoli e documenti.

3.- Se, dopo che la Banca ha esercitato il suo diritto di recesso, i titoli e i documenti presentati dal cliente risultano pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo che lo stesso cliente deve corrispondere alla Banca.

4.- Il cliente è tenuto, pertanto, a rimborsare la Banca delle somme dovute, a semplice sua richiesta, anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;

gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti, o siano stati sottratti;

la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. C3.5 – Commissione di affidamento

1.- Oltre al tasso debitore sulle somme prelevate, alla Banca è dovuta una Commissione di affidamento, omnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale alla durata ed all'importo dell'affidamento, la cui misura viene pattuita nel documento relativo alle condizioni economiche applicate al presente contratto ed è contenuta entro il limite massimo stabilito per legge. Tale commissione è dovuta, unitamente al tasso debitore, al termine di ogni periodo di capitalizzazione ed è calcolata moltiplicando l'importo dell'affidamento per i giorni di disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale annua indicata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. I giorni di disponibilità dell'affidamento sono i giorni di effettiva durata dell'affidamento per tutto il periodo di liquidazione.

Art. C3.6 – Modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative

1.- La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, fatta eccezione per i tassi di interesse, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenute in modo evidenziato nella formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dall'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. C3.7 – Comunicazioni periodiche

- 1.- La Banca fornisce al cliente, in conformità a quanto previsto nel precedente art. B10 e, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. La comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto stesso si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito dell'informativa periodica sul conto corrente.
- 2.- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le rendicontazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Sezione C4 – Apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per clienti consumatori

Art. C4.1 - Oggetto

1. Le norme contenute nella presente Sezione si applicano all'apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato concesse dalla Banca a clienti consumatori. Le condizioni economiche di tali aperture di credito sono indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto. Per quanto non diversamente e specificamente previsto nella presente Sezione, si applicano le norme contenute nella Sezione B (Norme generali applicabili a tutti i servizi) e le norme contenute nella Sezione C1 (Conto corrente di corrispondenza e servizi base).
2. Il cliente può utilizzare in una o più volte le somme messe a disposizione dalla Banca, senza vincoli di destinazione, entro il limite massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto, e può con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità. La Banca può richiedere al cliente, in qualsiasi momento, di rimborsare l'importo totale dovuto dal cliente.
- 3.- La concessione da parte della Banca dell'apertura di credito a tempo indeterminato è subordinata alla verifica del merito creditizio del cliente. La richiesta di finanziamento del cliente si intenderà accettata allorché il cliente riceverà comunicazione, sottoscritta dalla Banca, di accettazione del finanziamento. In caso di rifiuto del finanziamento che si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, la Banca informa il cliente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e di rispettivi gestori.
- 4.L'apertura di credito di cui alla presente Sezione è riservata ai soggetti che rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 121 comma 1, lett. b) del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il cliente si obbliga, pertanto, anche se imprenditore individuale o professionista, ad utilizzare le somme finanziate esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso il presente finanziamento e, comunque, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
5. L'erogazione della somma finanziata avverrà mediante accredito sul conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito.

Art. C4.2 - Maturazione degli interessi e di altre competenze - interessi di mora

- 1.- Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e saranno liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito.
- 2.- Gli interessi debitori per il Cliente sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, maturano giorno per giorno e sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno. Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Ferma ed impregiudicata l'esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, la Banca assicura al cliente un periodo di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto prima che gli interessi maturati divengano esigibili. In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi sono immediatamente esigibili. Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente può, preventivamente, autorizzare la Banca a procedere all'addebito degli interessi debitori maturati e divenuti esigibili, in relazione all'apertura di credito ovvero ad ogni altro fido o concessione presente e futura, anche nella forma del conto anticipi, sul relativo conto corrente di regolamento, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o per superamento del limite del fido: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata - dal momento dell'addebito - sorte capitale. L'autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta consegnata alla Filiale presso cui è aperto il rapporto ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Banca, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, nel caso di sconfinamento anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, in assenza della necessaria provvista, la Banca potrà rifiutare di procedere integralmente o parzialmente, all'addebito in conto degli interessi, pur in presenza della autorizzazione preventiva da parte del Cliente. Resta in ogni caso convenuto che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, ed anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca utilizzando una delle modalità di pagamento accettata dalla Banca. Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, i versamenti, i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili. Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che gli interessi divenuti esigibili saranno considerati dalla Banca ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva del Cliente nei confronti della Banca e, pertanto, saranno computati ai fini dell'utilizzo di eventuali affidamenti e del saldo disponibile. In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, la Banca potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e nel rispetto della disciplina del codice civile. Resta fermo, in ogni caso, che se tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. C4. 3 – Durata, recesso, sospensione e revoca dell'affidamento

- 1.- La durata dell'apertura di credito concessa dalla Banca è pattuita a tempo indeterminato.
- 2.- Il cliente può recedere in ogni momento e senza spese dall'apertura di credito concessa dalla Banca. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.
- 3.- Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.
- 4.- La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c.. con preavviso di quindici giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. – la Banca può senza preavviso recedere dall'apertura di credito concessa, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al cliente; la Banca comunica al cliente il recesso dall'apertura di credito concessa, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunicò l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; in caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di quindici giorni, il cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.
- 5.- È convenzionalmente parificato alle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. il verificarsi di un qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del cliente e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione di

stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la consistenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6.- Per tutti quegli atti, fatti, eventi e circostanze, di cui al precedente comma, il cliente si impegna a dare dei medesimi informativa tempestiva e, se possibile, preventiva alla Banca.

7.- Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre l'importo massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" non comporta l'aumento di tale limite.

8.- In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito, si risolverà, con effetto immediato, anche la presente apertura di credito. Il cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

Art. C4.4 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1.- Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata da parte della Banca alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che, a suo giudizio, non risultassero regolari o di suo gradimento. La Banca dà pronta comunicazione al cliente dell'eventuale rifiuto.

2.- Se la Banca recede dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere al cliente l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo di detti titoli e documenti.

3.- Se, dopo che la Banca ha esercitato il suo diritto di recesso, i titoli e i documenti presentati dal cliente risultano pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo che lo stesso cliente deve corrispondere alla Banca.

4.- Il cliente è tenuto, pertanto, a rimborsare delle somme dovute la Banca, a semplice sua richiesta, anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;

gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti, o siano stati sottratti;

la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. C4.5 — Commissione di affidamento

1.- Oltre al tasso debitore sulle somme prelevate, alla Banca è dovuta una Commissione di affidamento, onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale alla durata ed all'importo dell'affidamento, la cui misura viene pattuita nel documento relativo alle condizioni economiche applicate al presente contratto ed è contenuta entro il limite massimo stabilito per legge. Tale commissione è calcolata moltiplicando l'importo dell'affidamento per i giorni di disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale annua indicata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. I giorni di disponibilità dell'affidamento sono i giorni di effettiva durata dell'affidamento per tutto il periodo di liquidazione.

Art. C4.6 – Modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative

1.- La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenute in modo evidenziato nella formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dall'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. C4.7 – Comunicazioni periodiche

1.- La Banca fornisce al cliente, in conformità a quanto previsto nel precedente art. B10 e, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. La comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto stesso si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito dell'informativa periodica sul conto corrente.

2.- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le rendicontazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Sezione C5 – Apertura di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi per i clienti consumatori

Art. C5.1 - Oggetto

1. Le norme contenute nella presente Sezione si applicano all'apertura di credito in conto corrente da rimborsare entro tre mesi dal prelievo delle somme concesse dalla Banca a clienti consumatori. Le condizioni economiche di tali aperture di credito sono indicate nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto. Per quanto non diversamente e specificamente previsto nella presente Sezione, si applicano le norme contenute nella Sezione B (Norme generali applicabili a tutti i servizi) e le norme contenute nella Sezione C1 (Conto corrente di corrispondenza e servizi base).

2.- Il cliente può utilizzare in una o più volte le somme messe a disposizione dalla Banca, senza vincoli di destinazione, entro il limite massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante del presente contratto, e può con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità. Il cliente è tenuto al rimborso dell'importo totale dovuto entro tre mesi dal prelievo delle somme.

3.- La concessione da parte della Banca dell'apertura di credito a tempo determinato è subordinata alla verifica del merito creditizio del cliente. La richiesta di finanziamento del cliente si intenderà accettata allorché il cliente riceverà comunicazione, sottoscritta dalla Banca, di accettazione del finanziamento. In caso di rifiuto del finanziamento che si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, la Banca informa il cliente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e di rispettivi gestori.

4. L'apertura di credito di cui alla presente Sezione è riservata ai soggetti che rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 121 comma 1, lett. b) del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il cliente si obbliga, pertanto, anche se imprenditore individuale o professionista, ad utilizzare le somme finanziate esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso il presente finanziamento e, comunque, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

5. L'erogazione della somma finanziata avverrà mediante accredito sul conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito.

Art. C5.2 - Maturazione degli interessi e di altre competenze - interessi di mora

1.- Le competenze, le commissioni, le spese e tutti gli oneri diversi dagli interessi, dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e saranno liquidati e addebitati con periodicità trimestrale sul conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito.

2.- Gli interessi debitori per il Cliente sono determinati nella misura pattuita nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, maturano giorno per giorno e sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui essi sono dovuti. Per i rapporti accessi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è effettuato il 31 dicembre dello stesso anno.

Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori per il Cliente, maturati giorno per giorno e conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Ferma ed impregiudicata l'esigibilità degli interessi maturati il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, la Banca assicura al cliente un periodo di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto prima che gli interessi maturati divengano esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, anche per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Nell'ambito dei rapporti di apertura di credito regolata in conto corrente, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il Cliente può, preventivamente, autorizzare la Banca a procedere all'addebito degli interessi debitori maturati e divenuti esigibili, in relazione all'apertura di credito

ovvero ad ogni altro fido o concessione presente e futura, anche nella forma del conto anticipi, sul relativo conto corrente di regolamento, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o per superamento del limite del fido: in questo caso il Cliente espressamente accetta e riconosce, senza alcuna eccezione, che la somma addebitata è considerata - dal momento dell'addebito - sorte capitale. L'autorizzazione preventiva è revocabile in ogni momento dal Cliente, mediante apposita comunicazione scritta consegnata alla Filiale presso cui è aperto il rapporto ovvero inviata a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Banca, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; la revoca dell'autorizzazione avrà efficacia dal momento della ricezione da parte della Banca. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che, nel caso di sconfinamento anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, in assenza della necessaria provvista, la Banca potrà rifiutare di procedere integralmente o parzialmente, all'addebito in conto degli interessi, pur in presenza della autorizzazione preventiva da parte del Cliente. Resta in ogni caso convenuto che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, ed anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori nel rispetto del termine di esigibilità devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca utilizzando una delle modalità di pagamento accettata dalla Banca.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che, anche in caso di revoca della predetta autorizzazione preventiva all'addebito in conto, i versamenti, i fondi e gli accrediti, provenienti dal Cliente o da soggetti terzi, destinati ad affluire sul conto del Cliente, saranno impiegati per estinguere il debito del Cliente esigibile da interessi e saranno pertanto imputati, automaticamente e prioritariamente, al pagamento degli interessi debitori maturati divenuti esigibili. Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che gli interessi divenuti esigibili saranno considerati dalla Banca ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva del Cliente nei confronti della Banca e, pertanto, saranno computati ai fini dell'utilizzo di eventuali affidamenti e del saldo disponibile.

In ogni caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili, la Banca potrà esigere gli interessi di mora nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e nel rispetto della disciplina del codice civile.

Resta fermo, in ogni caso, che se tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, avverrà la compensazione ai sensi dell'art. 1853 c.c. tra i saldi attivi ed i saldi debitori per oneri, commissioni, spese e interessi debitori, corrispettivi o di mora, maturati e divenuti esigibili.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo del conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito, limitatamente alla sorte capitale, produce interessi nella misura indicata nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. C5.3 – Durata, recesso, sospensione e revoca dell'affidamento

1.- La durata dell'apertura di credito concessa dalla Banca è pattuita a tempo determinato, ossia il rimborso delle somme dovute deve avvenire da parte del cliente entro tre mesi dalla data del prelievo. Alla scadenza, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

2.- Il cliente può recedere dall'apertura di credito concessa dalla Banca anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, che deve essere comunicato alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto.

3.- Il cliente può ridurre l'importo oggetto dell'apertura di credito concessa anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso parziale del capitale e di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni in relazione alla somma rimborsata. La riduzione, che deve essere comunicata alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. Il costo del credito verrà ridotto in misura corrispondente alla vita residua del contratto di apertura di credito e della somma ancora a disposizione del cliente.

4.- La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato anche prima della scadenza dei tre mesi e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c., oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, inviando al cliente una comunicazione per lettera raccomandata. In caso di recesso o di riduzione del credito, il cliente non può utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso o riduzione e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

5.- Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre l'importo massimo indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" non comporta l'aumento di tale limite.

6.- In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito, si risolverà, con effetto immediato, anche la presente apertura di credito. Il cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

Art. C5.4 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1.- Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata da parte della Banca alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che, a suo giudizio, non risultassero regolari o di suo gradimento. La Banca dà pronta comunicazione al cliente dell'eventuale rifiuto.

2.- Se la Banca recede dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere al cliente l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo di detti titoli e documenti.

3.- Se, dopo che la Banca ha esercitato il suo diritto di recesso, i titoli e i documenti presentati dal cliente risultano pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo che lo stesso cliente deve corrispondere alla Banca.

4.- Il cliente è tenuto, pertanto, a rimborsare la Banca delle somme dovute, a semplice sua richiesta, anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

- a) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
- b) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti, o siano stati sottratti;
- c) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. C5.5 – Commissioni e affidamento

1.- Oltre al tasso debitore sulle somme prelevate, alla Banca è dovuta una Commissione di affidamento, omnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale alla durata ed all'importo dell'affidamento, la cui misura viene pattuita nel documento relativo alle condizioni economiche applicate al presente contratto ed è contenuta entro il limite massimo stabilito per legge. Tale commissione è calcolata moltiplicando l'importo dell'affidamento per i giorni di disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale annua indicata nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. I giorni di disponibilità dell'affidamento sono i giorni di effettiva durata dell'affidamento per tutto il periodo di liquidazione.

Art. C5.6 – Modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative

1.- La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, fatta eccezione per i tassi di interesse, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dall'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. C5.7 – Comunicazioni periodiche

1.- La Banca fornisce al cliente, in conformità a quanto previsto nel precedente art. B10 e, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. La comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto stesso si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelievo; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito dell'informativa periodica sul conto corrente.

2.- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le rendicontazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

PARTE 13: Norme che regolano il servizio digiBANK – Edizione 02/2018

INDICE

Sezione A - Premesse.....	68
Sezione B – Servizio di banca telematica	68
Sezione C – Servizio Gestione Documentale	72

Sezione A - Premesse

A1.- Premesse

1.- *DigiBANK* è il servizio di Banca multicanale della Banca Popolare Pugliese e comprende i servizi di:

- Telephone banking
- Home banking
- Mobile banking
- Internet Banking
- Call center
- Gestione Documentale

2.- Nel seguito del presente contratto si intende per

- **Banca**, la Banca Popolare Pugliese soc. coop. p.a. con sede in Parabita;
- **Servizi digiBANK**, il servizio di Banca telematica multicanale della Banca Popolare Pugliese;
- **Cliente**, l'intestatario o, nel caso di cointestazione, il cointestatario di rapporti a valere sui quali sarà utilizzato il servizio e che sottoscrive le presenti norme;
- **Rapporti**, i conti correnti, i depositi titoli ed altri rapporti intestati o cointestati al cliente che saranno utilizzati tramite *digiBANK*;
- **Dipendenza**, la filiale della Banca Popolare Pugliese presso la quale è radicato il rapporto di conto corrente o di deposito titoli;
- **Utente**, l'utilizzatore finale del servizio, sia esso il cliente ovvero altro soggetto da questi delegato; per il caso di persone giuridiche, il legale rappresentante o altro soggetto delegato dall'organo competente;
- **Istruzioni**, le istruzioni tecniche ed operative relative ai servizi attivati allegate al presente contratto ovvero, nell'ipotesi di integrazione dei servizi, rese disponibili al cliente su supporto duraturo.

Sezione B – Servizio di banca telematica

Articolo B1.- Premesse ed allegati

1.- Le premesse e gli allegati, ivi comprese le istruzioni operative che potranno essere scaricate dal sito internet della Banca, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo B2 - Oggetto del contratto

- 1.- *digiBANK* consente di effettuare nei giorni, negli orari e secondo le modalità tecniche ed operative indicate negli articoli successivi e nelle istruzioni, le operazioni di natura informativa e dispositiva attualmente disponibili o che venissero rese disponibili in seguito, utilizzando un apparecchio telefonico fisso, un telefono cellulare con funzionalità SMS, un computer avente le caratteristiche definite nelle istruzioni, TV, ATM o altra idonea apparecchiatura collegata in via telematica con la Banca.
- 2.- La funzione dispositiva e quella Trading on Line consentono all'utente di impartire disposizioni relative ai rapporti, derogandosi con ciò alla forma scritta eventualmente prevista dalle Norme che regolano i singoli rapporti già sottoscritte dal cliente.

Articolo B3 - Modalità di accesso ai servizi. Codici identificativi

- 1.- Il Cliente potrà accettare la proposta della Banca relativa al servizio *digiBANK* sia mediante sottoscrizione tradizionale su supporto cartaceo che mediante il Servizio di Firma Digitale su supporto durevole.
- 2.- Qualora il Cliente per accettare la proposta della Banca relativa al servizio *digiBANK* intenda sottoscrivere il modulo di apertura del Servizio *digiBANK* su supporto durevole tramite l'apposizione della Firma Digitale, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del Servizio di Firma Digitale e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale.
- 3.- Qualora il Cliente intenda accettare la proposta della Banca relativa al servizio *digiBANK* tramite il Servizio di Firma Digitale, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti tramite il Servizio di Firma Digitale soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 4.- Qualora il Cliente intenda sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al servizio *digiBANK* tramite il Servizio di Firma Digitale, il Cliente prende atto che:
 - (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio *digiBANK* e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al Contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
 - (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al servizio *digiBANK* sottoscritti con Firma Digitale;
 - (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio *digiBANK* e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto mediante email o PEC, la Banca provvederà alla stampa su supporto cartaceo e alla consegna al Cliente della documentazione sottoscritta mediante il Servizio di Firma Digitale.
- 5.- La Banca metterà a disposizione del Cliente il contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale, secondo le seguenti modalità:
 - (i) qualora il Cliente abbia attivato il servizio *digiBANK* e abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al Contratto su supporto durevole, la Banca utilizzerà tale servizio per la consegna del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale;
 - (ii) qualora il Cliente abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al servizio *digiBANK* su supporto durevole mediante email o PEC, la Banca utilizzerà tale modalità per la consegna del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale;
 - (iii) qualora il Cliente non abbia attivato il servizio *digiBANK* e non abbia scelto di ottenere la consegna dei documenti relativi al servizio *digiBANK* mediante email o PEC, la Banca provvederà alla consegna al cliente su supporto cartaceo del contratto sottoscritto da entrambe le parti mediante Firma Digitale.
- 6.- Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti il servizio *digiBANK* mediante firma autografa su supporto cartaceo.
- 7.- L'utente è tenuto ad usare i servizi *digiBANK* con le modalità indicate nelle istruzioni allegate.
- 8.- Per l'accesso alle funzioni di interrogazione e dispositive la Banca fornisce all'utente, in allegato al presente contratto, le specifiche tecniche per i

codici identificativi riservati:

- **Identificativo Utente:** identifica l'utente al momento del suo collegamento;
 - **Password:** è un codice riservato utilizzato insieme al codice Identificativo Utente che consente l'accesso al sistema al fine di effettuare le operazioni informative e/o dispositive sui rapporti e di navigare all'interno del sito della Banca;
 - **Matrice dispositiva:** è una tessera sulla quale sono stampate delle terzine numeriche che consentono all'utente di effettuare le operazioni dispositive sui rapporti in caso di accesso al sistema tramite canale telefonico.
 - **Token:** è un dispositivo elettronico dotato di batteria non sostituibile, privo di tastiera, dotato di un solo pulsante per generare le password - valide per 36 secondi dalla generazione - ed è identificato da un numero seriale sul retro. I dispositivi Token sono concessi al cliente in comodato d'uso e restano di proprietà della Banca. Il cliente assume l'obbligo di conservare i dispositivi con la massima cura e diligenza, assumendosi il rischio relativo al loro deterioramento che ecceda l'uso normale. Nei casi di recesso del contratto o mutamento dell'opzione prescelta il Cliente si impegna a restituire i dispositivi ricevuti. In caso di mancata restituzione, furto, smarrimento o danneggiamento dei dispositivi il Cliente comodatario dovrà corrispondere alla Banca un onere di 10 Euro.
- 9.- Le modalità di assegnazione ed il numero delle password richieste per l'utilizzo delle funzioni dispositive variano in relazione al tipo di servizio digiBANK utilizzato.
- 10.- L'assegnazione e l'utilizzo delle password è disciplinato specificamente nelle istruzioni.
- 11.- L'utilizzo dei codici di accesso ai servizi digiBANK identifica e legittima l'utente ad effettuare operazioni di interrogazione e/o a richiedere l'effettuazione di operazioni dispositive a valere sui rapporti abilitati.
- 12.- I codici sono unici, strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi. Gli stessi sono generati automaticamente da una procedura informatica e sono sconosciuti anche al personale della Banca. Qualora l'accesso ai servizi digiBANK dovesse essere consentito a persone delegate sui rapporti in questione, l'intestatario dovrà richiedere l'attribuzione al delegato dei codici riservati specificando l'operatività informativa e/o dispositiva alla quale il delegato può accedere.
- 13.- L'utente è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati che gli sono stati assegnati, i quali, nell'interesse dello stesso, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento. La responsabilità della custodia e del corretto utilizzo dei codici suddetti, del loro eventuale indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto, compete esclusivamente al cliente, il quale, pertanto, ne risponderà anche per l'utente.
- 14.- Per motivi di sicurezza l'utente assume l'obbligo di modificare al primo accesso al sistema le password che gli sono state attribuite.
- 15.- Fatte salve le norme inderogabili di legge in tema di servizi di pagamento PSD, nel caso di smarrimento, furto o distruzione di uno qualunque dei codici riservati, dovrà essere data immediata comunicazione alla Banca, al numero telefonico indicato nelle istruzioni o sul sito internet della Banca o in alternativa alla Filiale ove è stato sottoscritto il presente contratto, da confermarsi a mezzo raccomandata o fax nelle successive 48 ore. La Banca provvederà a disattivare l'operatività del servizio entro le otto ore lavorative successive alla comunicazione. Sino a quel momento faranno carico al cliente tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse con l'eventuale uso abusivo dei codici riservati, restando la Banca indenne da ogni responsabilità. In relazione ai servizi di pagamento PSD, la Banca provvederà, ricevuta la relativa comunicazione, a disattivare l'operatività del servizio; in tal caso il cliente è responsabile ai sensi di quanto previsto dal Contratto Quadro PSD. Per la riattivazione del servizio il cliente e l'utente dovranno recarsi presso la Filiale per la sottoscrizione di un nuovo contratto ed il rilascio di una nuova serie di codici identificativi.
- 16.- In caso di indisponibilità dei sistemi informatici di verifica dei codici personali, per consentire comunque l'operatività al cliente, la Banca si riserva di chiedere all'utente stesso informazioni di carattere personale come ad esempio dati anagrafici, rapporti bancari e quanto altro ritenuto necessario per l'identificazione. Il cliente prende tuttavia atto che, limitatamente al servizio di "Call Center" con operatore, nessuna operazione o prenotazione della stessa verrà presa in carico fino a quando non verrà ripristinato il corretto funzionamento dei programmi.

Articolo B4 - Identificazione e variazione dei rapporti

- 1.- La specificazione dei rapporti sui quali il cliente intende operare anche con funzioni dispositive avviene al momento della sottoscrizione del contratto o, successivamente, mediante comunicazione scritta inoltrata alla Filiale. La succitata comunicazione, nel caso di rapporti cointestati, deve essere firmata da tutti i cointestati.
- 2.- Il cliente ha facoltà in qualsiasi momento di richiedere alla Banca per iscritto l'esclusione di uno o più rapporti da digiBANK.
- 3.- Per i rapporti intestati a persone giuridiche o Enti ovvero cointestati tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestati o dei rappresentanti legali ed il suo esercizio produce effetto nei confronti di tutti.

Articolo B5 - Funzioni informative

- 1.- Le informazioni sono fornite con riguardo alla situazione del rapporto risultante al momento della richiesta, situazione che è soggetta a possibili modifiche per effetto della definitiva registrazione delle operazioni comunque disposte.
- 2.- Tutte le informazioni fornite dalla Banca al cliente e relative alle operazioni comunque effettuate saranno riportate nell'estratto conto che viene inviato periodicamente e le cui risultanze saranno prevalenti rispetto alle informazioni fornite in tempo reale. E' esclusa, pertanto, la responsabilità della Banca per eventuali discordanze dei dati trasmessi mediante i servizi digiBANK che possono differire dai dati contabilizzati. Il cliente prende atto, sollevando la Banca da qualsiasi responsabilità alla stessa non imputabile, che l'invio a richiesta di informazioni e/o registrazioni contabili a mezzo e-mail e/o fax, pur tutelato dal segreto bancario, per la natura stessa degli strumenti utilizzati, può essere intercettato o andare disguidato.

Articolo B6 - Esecuzione delle operazioni dispositive

- 1.- Per le operazioni dispositive l'utente è tenuto ad utilizzare i servizi digiBANK entro i limiti e secondo le modalità fissate dalla Banca. In particolare, il limite di importo per le singole operazioni dispositive tramite "Call Center" con operatore è, al momento, pari a 50.000 euro. La Banca non compie ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che fisicamente ha impartito la disposizione. Le disposizioni del cliente si intenderanno ricevute dalla Banca:
- a) se inviate tramite sistemi telematici nel momento in cui la procedura utilizzata conferma l'avvenuta esecuzione;
 - b) se comunicate tramite telefono nel momento in cui l'operatore della Banca conferma l'avvenuta ricezione.
- 2.- I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto dai contratti che disciplinano i singoli rapporti nonché, nel caso di disposizioni da eseguire sui mercati finanziari, anche degli orari di apertura dei mercati.
- 3.- Le disposizioni sono eseguite a condizione che :
- a) i rapporti ai quali si riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli o blocchi o opposizioni che ne impediscano, in tutto o in parte l'utilizzo;
 - b) trattandosi di conto corrente, che siano presenti fondi sufficienti all'esecuzione dell'intera disposizione;
 - c) trattandosi di deposito titoli che siano depositati strumenti finanziari sufficienti per l'esecuzione della disposizione.
- 4.- La Banca ha la facoltà di non eseguire le disposizioni dell'utente dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il rifiuto di eseguire la disposizione può essere immediatamente segnalato mediante il servizio utilizzato.
- 5.- Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, la Banca potrà non eseguire la disposizione solo qualora sussista un giustificato motivo.
- 6.- L'utente prende atto che, in applicazione di norme di legge e/o regolamentari anche sopravvenute, potrebbe rendersi necessario integrare le disposizioni telefoniche e/o la loro esecuzione, con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una o di entrambi le parti contrattuali.
- 7.- Qualora vi siano gravi e fondati motivi di sospetto in ordine alla regolarità delle operazioni disposte ed, in ogni caso, quando le circostanze lo facciano ritenere opportuno, la Banca ha facoltà di richiedere all'utente, prima di dar corso all'operazione, ulteriori precisazioni, anche per iscritto.
- 8.- Il cliente ha la facoltà di revocare la disposizione a condizione che la revoca sia pervenuta alla Banca nei termini di cui al III comma prima che la disposizione abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di esecuzione della medesima.
- 9.- Non è ammessa la modifica di una disposizione già impartita. L'effetto della modifica potrà essere ottenuto mediante revoca della disposizione e conferimento di una nuova disposizione.

Articolo B7 - Registrazioni

- 1.- Le comunicazioni intrattenute dall'utente con la Banca, le disposizioni impartite ed in genere tutti i dati trasmessi nell'ambito della prestazione del servizio sono registrate da apparecchiature all'uopo dedicate. Le registrazioni sono effettuate, anche al fine di adempiere la normativa vigente e

sono conservate per il tempo stabilito dalla legge.

Articolo B8 - Prova giudiziale

1.- Costituisce valido mezzo di prova giudiziale la produzione da parte della Banca di log di sistema (registrazioni del giornale elettronico) attestanti la richiesta di esecuzione delle operazioni secondo le informazioni contenute nel log stesso. Nel caso di utilizzo del servizio tramite operatore telefonico il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto di attribuire efficacia probatoria alla registrazione delle conversazioni telefoniche di cui al precedente Articolo B7.

Articolo B9 - Utilizzo della rete internet

- 1.- Nel caso di utilizzo del servizio digiBANK tramite la rete internet, l'utente deve dotarsi a proprie spese delle apparecchiature necessarie, e in particolare di un accesso ad internet ed è tenuto ad avvalersi dell'apposita pagina elettronica del sito Banca Popolare Pugliese.
- 2.- L'utente non potrà invece avvalersi, nell'ambito dei servizi digiBANK, della funzione di posta elettronica per impartire disposizioni.
- 3.- Le operazioni che fossero disposte mediante posta elettronica non saranno accettate o eseguite dalla Banca senza che la stessa sia tenuta a fornire al riguardo alcuna comunicazione.
- 4.- Qualora sia adottata dalla Banca la relativa funzionalità e previo espletamento da parte del cliente e dell'utente delle relative formalità, le disposizioni potranno essere impartite anche mediante l'utilizzo, in alternativa od in sostituzione della password dispositiva, della firma digitale.
- 5.- Il servizio in esame consente l'accesso tramite il sito della Banca, a siti internet di terzi; tale possibilità non costituisce invito da parte della Banca ad accedere ai predetti siti. In ogni caso la Banca non assume responsabilità circa l'accuratezza, la completezza, la qualità o la legalità delle informazioni ricavabili da tali siti.
- 6.- Sono interamente a carico del cliente tutte le spese di accesso/collegamento ed utilizzo della rete internet. La Banca resta del tutto estranea al contratto concluso tra l'utente ed il Provider.
- 7.- Il cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati sul circuito telematico internet. Detti rischi, pertanto, non potranno gravare sulla Banca.

Articolo B10 - Conferimento di incarichi a società esterne

- 1.- Il cliente autorizza la Banca ad avvalersi, se del caso, di società esterne per lo svolgimento dei servizi ed a dare alle citate società i dati necessari (dati anagrafici, estremi dei rapporti intestati al cliente e quanto altro necessario) sollevandola da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'utilizzo dei dati stessi, nonché di ulteriori dati eventualmente forniti dal cliente alle predette società. Il Cliente prende altresì atto che la Banca, per l'espletamento dei servizi Digibank con operatore telefonico, può avvalersi di un "call center" esterno affidato ad una terza società, con la quale la Banca ha stipulato un apposito accordo, rimanendo l'intera attività sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Banca. Detto accordo prevede rigorosi obblighi di riservatezza ed adeguati presidi tecnologici per la sicurezza delle transazioni che, in particolare, consentono agli operatori del "call center" esterno di porre in essere operazioni sui conti del Cliente esclusivamente dietro chiamata telefonica effettuata da quest'ultimo.
- 2.- Il Cliente prende atto che per ottenere informazioni, dopo aver superato la fase di identificazione di cui all'articolo B3, può dover operare senza interagire con un operatore del "call center", utilizzando il risponditore automatico, selezionando direttamente le opzioni desiderate tramite la tastiera telefonica.
- 3.- Il Cliente prende atto che l'operatore del "call center" con il quale può venire eventualmente in contatto fornisce informazioni puntuali, ma non può esprimere alcuna considerazione qualitativa né commentare la dinamica dei mercati o dei singoli titoli, in quanto è tenuto a mantenere un atteggiamento neutrale e meramente esecutivo delle disposizioni ricevute.

Articolo B11 - Utilizzo dei dati e delle informazioni

1.- L'utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto a scelte di investimento personale è a completo rischio dell'utente. La Banca non potrà essere considerata responsabile per errori o ritardi nella messa a disposizione di dati, notizie e quotazioni o notizie finanziarie pubblicate sul sito internet ovvero fornite mediante gli altri servizi qualora detti ritardi od errori derivino da interruzioni del servizio per causa di forza maggiore ovvero siano imputabili ad eventi non dipendenti dalla volontà della Banca, che si verificano, ad esempio, a causa di scioperi del personale, proprio o dei terzi incaricati, guasti, cadute di linea o qualsiasi altro inconveniente tecnico. Il Cliente prende altresì atto che, qualora il Sistema Informativo della Banca ravvisi una operazione in titoli non congruente con il profilo di rischio del Cliente, ovvero un'operazione in conflitto di interessi, tali circostanze verranno segnalate al Cliente, che dovrà manifestare esplicitamente il proprio consenso all'esecuzione della disposizione.

Articolo B12 - Sospensione del servizio

- 1.- Il cliente prende atto che la Banca non assume responsabilità per eventuali temporanee interruzioni del servizio dipendenti da causa a lei non imputabile quali, ad esempio, il fermo periodico di elaboratori elettronici per manutenzioni e/o controlli, l'impossibilità di effettuare comunicazioni o di allacciarsi con la rete telefonica o telematica, l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica o delle linee telefoniche e/o telematiche, gli scioperi del personale, proprio e/o in attività presso altri soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio.
- 2.- La Banca, inoltre, potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, senza necessità di preavviso e con esonero da responsabilità qualora ciò si renda necessario per garantire l'efficienza o la sicurezza del servizio stesso, ovvero riscontri un uso del servizio da parte dell'utente difforme dalle Istruzioni o, ancora, venga a conoscenza di notizie, anche non legalmente certe, circa l'intervenuta morte o la sopravvenuta incapacità di agire dell'intestatario o di uno dei contestatari dei rapporti collegati al presente contratto.

Articolo B13 - Riservatezza

- 1.- La Banca dichiara di aver adottato adeguati sistemi di sicurezza e pertanto non assume alcuna responsabilità per qualunque tipo di danno provocato da qualsiasi tipo di accesso ai servizi digiBANK da parte di soggetti non autorizzati.
- 2.- La Banca, ad eccezione dei casi dovuti a comprovato dolo o colpa grave, non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmessi mediante l'utilizzo di servizi digiBANK che siano ascrivibili a difetti di funzionamento o ad eventi al di fuori del suo controllo diretto.
- 3.- La Banca si impegna a mettere in atto interventi volti a favorire la riservatezza dei dati e delle comunicazioni. La Banca non ha possibilità di controllare le comunicazioni inviate tramite internet o altro servizio di telecomunicazione utilizzabili dall'utente per accedere ai servizi digiBANK, né può escludere che tali comunicazioni siano intercettate, manomesse o ritardate.

Articolo B14 - Utilizzo dei servizi digiBANK

- 1.- Il cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, di digiBANK e per tutte le operazioni eseguite mediante detto mezzo e riconosce fin d'ora validi i conseguenti addebiti e accrediti operati dalla Banca senza necessità di preavviso o conferma delle disposizioni impartite.
- 2.- Il cliente autorizza la Banca all'addebito in via continuativa del costo delle operazioni, qualora previsto dalle condizioni economiche che regolano il servizio prescelto.

Per ogni anomalia, problema riscontrato durante le operazioni di pagamento in internet, o in caso di abuso o utilizzo sospetto degli strumenti di pagamento utilizzati il Cliente può chiedere assistenza: alla Filiale di riferimento, al Customer Care della Banca o in caso di utilizzo di Carta di Credito Carta SI direttamente all'intermediario ai riferimenti mail o telefonici indicati nel documento Informativo PSD.

La Banca procederà con le opportune verifiche e comunicherà (via mail o via telefono) se l'operazione sospetta è effettivamente fraudolenta o meno. La Banca in caso di sospetto di operazione fraudolenta contatterà telefonicamente il cliente chiedendo contezza della operazione e su indicazione dello stesso potrà bloccare tale operazione o dare esecuzione. Ogni volta che la Banca sarà a conoscenza di nuovi frodi ne darà opportuna diffusione alla clientela tramite: comunicazione sul sito istituzionale, tramite e-mail o sms, e riguardanti l'utilizzo corretto e sicuro del servizio di pagamento via Internet, non sono affidabili. Il cliente si obbliga ad installare un idoneo software antivirus e a mantenerlo aggiornato costantemente.

Eventuali messaggi a nome della Banca forniti tramite altri mezzi, come per esempio le e-mail o gli sms, e riguardanti l'utilizzo corretto e sicuro del servizio di pagamento via Internet, non sono affidabili. Il cliente si obbliga ad installare un idoneo software antivirus e a mantenerlo aggiornato costantemente.

La Banca non fornisce supporto tecnico su antivirus, firewall e altre soluzioni di sicurezza installati sui dispositivi personali del Cliente, né può essere ritenuta responsabile per la configurazione degli stessi.

Articolo B15 - Dichiarazioni del cliente

- 1.- Il cliente e l'utente assicurano che i dati e le informazioni inseriti per l'utilizzazione dei servizi sono veri e reali, nella loro legittima disponibilità e

non in contrasto con disposizioni di legge, pertanto, si obbligano a tenere indenne e a manlevare la Banca da tutte le perdite, oneri, responsabilità e spese, ivi comprese le spese legali, che dovessero essere subite o sostenute dalla Banca quale conseguenza delle obbligazioni previste dal presente contratto.

- 2.- Il cliente autorizza la Banca a fornire di sua iniziativa servizi informativi tramite SMS sul cellulare il cui numero è indicato nel presente contratto ovvero su altro cellulare del quale sarà comunicato successivamente il numero ovvero tramite il servizio Televideo qualora disponibile.

Articolo B16 - Reclami

- 1.- Per eventuali contestazioni relative all'esecuzione del presente contratto, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ovvero all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), seguendo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali della Banca aperti al pubblico. La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale di controversie, al Conciliatore Bancario.

Articolo B17 - Rapporti cointestati

- 1.- DigiBANK non è utilizzabile in relazione a rapporti cointestati a firme congiunte.
- 2.- In relazione ai rapporti cointestati a firme disgiunte le funzioni dispositive dei servizi digiBANK sono utilizzabili solo con il consenso di tutti i cointestatari, espresso mediante la sottoscrizione del presente contratto da parte di ciascuno di essi.
- 3.- Ciascun titolare di rapporti cointestati a firme disgiunte è autorizzato a compiere tramite i servizi digiBANK, disgiuntamente dagli altri, qualsiasi operazione nei limiti degli eventuali fidi concessi o, a discrezione della Banca, anche allo scoperto, e si riconosce solidalmente responsabile, anche per i propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, per ogni eventuale conseguente obbligazione.
- 4.- Le operazioni effettuate da ciascuno dei cointestatari tramite l'utilizzo dei servizi digiBANK hanno effetto nei confronti di tutti con piena liberazione della Banca.

Articolo B18 - Condizioni economiche

- 1.- L'utilizzo di digiBANK è subordinato al versamento da parte del cliente del corrispettivo pattuito fermo restando il diritto della Banca al rimborso delle spese ed alla corresponsione delle commissioni connesse all'esecuzione delle disposizioni impartite e più in generale ai rapporti collegati a digiBANK.
- 2.- Le spese e le commissioni di utilizzo di digiBANK sono contabilizzate su base mensile ed addebitate sul conto corrente indicato dal cliente.
- 3.- Sono a carico del cliente i canoni relativi all'utilizzo delle linee telefoniche.
- 4.- Le condizioni economiche applicate al rapporto sono indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni normative ed economiche di cui al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) mediante invio del documento di sintesi, sotto forma di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo B19 - Forma delle comunicazioni - firma digitale

- 1.- Le comunicazioni del cliente alla Banca previste nel presente contratto, diverse da quelle relative alle operazioni informative e/o dispositive, da redigersi in forma scritta potranno essere inviate alla Banca mediante lettera raccomandata a.r. presso la Filiale o mediante fax da trasmettersi al numero indicato sulle istruzioni o a quello pubblicizzato nel sito internet; dette comunicazioni saranno opponibili alla Banca decorsi 5 giorni lavorativi dal momento della ricezione.
- 2.- Le comunicazioni del cliente previste dal presente contratto e da redigersi in forma scritta potranno essere effettuate mediante documento informatico solo con utilizzo della firma digitale di cui al D.Lgs. 23.01.02 n. 10, al D.P.R. 7.04.03 n. 137 ed al D.P.C.M. 13.01.04 quando disponibile.
- 3.- Le comunicazioni telefoniche del cliente dovranno essere effettuate al numero riportato sulle istruzioni ovvero a quello indicato nel sito internet della Banca.
- 4.- Le comunicazioni al cliente saranno effettuate dalla Banca con pieno effetto all'indirizzo indicato nel presente contratto ovvero in quello fatto conoscere successivamente per iscritto mediante apposita comunicazione. La Banca viene comunque autorizzata sin d'ora dal cliente ad utilizzare l'ultimo indirizzo di posta elettronica comunicato per l'invio di ogni comunicazione relativa ai servizi digiBANK nei casi in cui non intenda utilizzare i canali postali ordinari o altri mezzi ritenuti idonei.

Articolo B20 - Efficacia del contratto e recesso

- 1.- Il presente contratto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione e si intende stipulato a tempo indeterminato.
- 2.- La Banca ha facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo mediante comunicazione scritta indirizzata al cliente assegnando un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 3.- In presenza di giusta causa o giustificato motivo quali ad esempio motivi di sicurezza ovvero l'utilizzo di digiBANK improprio o difforme dalle istruzioni, il protesto di un titolo, la rilevazione di formalità pregiudizievoli quali pignoramento e/o ipoteca, l'inadempimento di altra obbligazione contratta nei confronti della Banca e/o in generale la sospensione di pagamenti, la diminuzione delle garanzie, o comunque il prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, la Banca potrà recedere dal contratto senza preavviso dandone immediata comunicazione al cliente.
- 4.- Nel caso di cointestazione dei rapporti il verificarsi di una giusta causa o di un giustificato motivo con riferimento ad uno solo dei cointestatari attribuirà alla Banca la facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità sopra indicate.
- 5.- La Banca ha facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato qualora le sia comunicata notizia legalmente certa della morte o sopravvenuta incapacità di agire del cliente, dell'utente ovvero di uno dei cointestatari dei rapporti.
- 6.- Gli eventi sopra indicati non sono opponibili alla Banca fino a quando alla stessa non sia comunicata notizia legalmente certa con documentazione idonea.
- 7.- Il cliente potrà recedere in ogni tempo dal contratto. Il recesso da parte del cliente si intenderà immediatamente operativo a partire dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca, che avrà comunque il diritto al recupero degli importi, spese ed oneri ancora dovuti. A partire dalla data del recesso resta facoltà della Banca eseguire gli ordini impartiti anteriormente o in corso di esecuzione.
- 8.- Qualora il contratto sia stipulato fuori dalla Sede o dalle Filiali della Banca ovvero sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto entro sette giorni dalla sua sottoscrizione senza l'applicazione di spese e penalità.
- 9.- La facoltà di recesso, di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, spetta anche all'utente e potrà essere da questi esercitata negli stessi termini e modalità in cui può essere esercitata dal cliente.

Articolo B21 - Effetti del recesso e della sospensione

- 1.- Lo scioglimento o la sospensione del contratto avente ad oggetto i servizi digiBANK non determina lo scioglimento o la sospensione dei rapporti utilizzati mediante il servizio, che pertanto continueranno a permanere e resteranno ad ogni effetto distinti l'uno dagli altri ed autonomamente disciplinati dalle relative norme.

Articolo B22 - Divieto di cessione del contratto e norme di rinvio

- 1.- Il cliente non potrà cedere a terzi il presente contratto.
- 2.- Per tutto quanto non espressamente previsto le clausole del presente contratto devono intendersi integrate dalle norme che regolano i singoli rapporti (conto corrente, deposito amministrato, mutuo) utilizzabili tramite digiBANK.

Articolo B23 - Modifiche ai termini contrattuali

- 1.- Le proposte di modifica sono comunicate al Cliente mediante invio del documento di sintesi al suo domicilio ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato o, ancora, attraverso le altre forme di comunicazione ammesse e preventivamente accettate dal Cliente. Nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Ove, nel termine indicato nel predetto art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non intervenga il recesso, le variazioni comunicate si intendono approvate.

Articolo B24 - Legge applicabile e foro competente

1.- Il presente contratto e le operazioni eseguite mediante l'utilizzo dei servizi digiBANK sono soggetti alla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2°, lettura u), del D.Lgs. 06/09/2005 è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente stesso ovvero quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale presso la quale è stato costituito il rapporto.

Articolo B25 - Spese ed oneri fiscali

1.- Le spese e gli oneri fiscali inerenti il presente contratto sono a carico del cliente.

Articolo B26 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie.

1.- La Banca Popolare Pugliese aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it), via Venti Settembre, 97/e 00187 Roma Telefono: 06-4792 9235 - Fax: 06 4792 94208, organismo indipendente ed imparziale che provvede alla risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. E' possibile, pertanto, rivolgersi all'ABF, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento e nelle guide che sono a disposizione della clientela presso le filiali della Banca e/o sul sito internet dell'ABF.

Sezione C – Servizio Gestione Documentale

Articolo C1.- Adesione - Oggetto del servizio

1.- Il Servizio "Gestione Documentale" consente al Cliente che abbia aderito al servizio di banca multicanale Digibank di ricevere in via elettronica le comunicazioni e i documenti relativi al servizio Digibank ed ai rapporti ad esso collegati, elencati nel presente contratto, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del "sito" internet della Banca. I documenti e le comunicazioni relativi ai rapporti per i quali il cliente ha rinunciato a ricevere la copia cartacea saranno consultabili esclusivamente in via elettronica, incluse le comunicazioni previste dalle norme di trasparenza bancaria. La scelta della rinuncia alla copia cartacea viene segnalata nell'elenco dei rapporti collegati, riportato nella prima pagina del presente contratto. Il Cliente deve utilizzare il Codice di adesione ed il codice PIN forniti all'atto dell'adesione al servizio. Le comunicazioni possono essere visualizzate e consultate per un anno dalla loro immissione, salvo quanto previsto agli articoli C6 e C7. Il Cliente dà atto che l'utilizzo dei codici identificativi per l'adesione al Servizio tiene luogo della sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all'efficacia probatoria ed al requisito legale della forma scritta. Il Servizio ha ad oggetto le comunicazioni indicate, il cui elenco può essere integrato dalla Banca secondo le modalità dell'articolo C8.

2.- Il Servizio "Gestione Documentale" potrà inoltre essere utilizzato, qualora il Cliente scelga espressamente tale modalità, per la messa a disposizione del Cliente e la gestione dei documenti informatici sottoscritti mediante il Servizio di Firma Digitale e il Servizio di Firma Elettronica Avanzata. Inoltre, il Servizio "Gestione Documentale" potrà inoltre essere utilizzato, qualora il Cliente scelga espressamente tale modalità, per dare evidenza al Cliente dei documenti sottoscritti mediante il Servizio di Firma Digitale e il Servizio di Firma Elettronica Avanzata ai sensi della normativa che disciplina specificamente tali servizi.

Articolo C2.- Decorrenza dell'adesione

1.- L'adesione ha efficacia immediata, fermo restando, per i documenti per i quali il cliente ha rinunciato alla copia cartacea, l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento dell'adesione. Il primo estratto conto del conto corrente ed il primo rendiconto del conto deposito titoli successivi all'efficacia dell'adesione saranno comunque inviati anche in versione cartacea. In caso di adesione presso l'Agenzia, la stessa ha efficacia dopo il primo accesso del Cliente alla sezione protetta del sito internet della banca. In tema di condizioni economiche si applica quanto previsto all'articolo C5.

Articolo C3.- Efficacia delle comunicazioni oggetto del Servizio

1.- E' onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio; la Banca non è tenuta a dare alcun preavviso o comunicazione. Le comunicazioni inerenti le variazioni contrattuali sfavorevoli e la rendicontazione periodica alla Clientela vengono fornite ai sensi, rispettivamente, degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario: nel caso di consultazione esclusiva per via elettronica di tali comunicazioni, per giorno di ricevimento, in relazione al termine di 15 giorni per il recesso o di 60 giorni per l'impugnazione, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e consultazione delle comunicazioni stesse nella sezione protetta del "sito" della Banca.

Articolo C4.- Rapporti cointestati

1.- Nel caso di rapporti cointestati, i cointestatarî dichiarano di conoscere e accettare che:

- l'accesso al contenuto del Servizio di Gestione Documentale sia effettuato solo dal possessore dei codici di identificazione per l'accesso alla Banca Multicanale Digibank;
- in caso di rinuncia a ricevere la copia cartacea delle comunicazioni, queste saranno consultabili esclusivamente in via elettronica dal soggetto possessore dei suddetti codici di identificazione.

Articolo C5.- Condizioni economiche

1.- L'adesione al servizio è gratuita. La commissione relativa a ogni nuovo documento reso disponibile con il nuovo servizio è gratuita. In caso di ripristino delle modalità di invio cartaceo, si applicano le condizioni economiche indicate al successivo articolo C6.

Articolo C6.- Revoca

1.- Il Cliente può in qualsiasi momento, per uno o più dei rapporti indicati all'atto dell'adesione, revocare l'adesione al Servizio "Gestione Documentale". La revoca ha efficacia immediata, fermo restando, per i documenti per i quali il cliente ha rinunciato alla copia cartacea, l'invio in formato elettronico delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della revoca, e comporta il ripristino delle modalità e degli indirizzi utilizzati anteriormente all'adesione e l'applicazione delle condizioni economiche relative all'invio di comunicazioni cartacee concordate nell'ambito del rapporto, nell'importo vigente al momento dell'efficacia della revoca. Fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è espressa la revoca, il Cliente può consultare le comunicazioni immesse nel sito internet della Banca in esecuzione del Servizio.

Articolo C7.- Scioglimento del contratto relativo al Servizio di Banca Multicanale - scioglimento del contratto cui si riferiscono le comunicazioni oggetto del servizio

1.- Lo scioglimento del contratto relativo al Servizio di Banca elettronica e la disattivazione dei relativi codici identificativi comporta automaticamente anche la disattivazione del servizio "Gestione Documentale" e l'impossibilità di accedere alla consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio. In caso di scioglimento del contratto, inoltre, la Banca ripristina l'invio cartaceo per i documenti e le comunicazioni per i quali il cliente aveva rinunciato alla copia cartacea.

Articolo C8.- Modifica dell'elenco delle comunicazioni

1.- La Banca potrà estendere il Servizio ad altre tipologie di comunicazioni: quali ad esempio contabili relative all'esecuzione di pagamenti o ad operazioni su strumenti finanziari, dandone comunicazione con preavviso al Cliente. Quest'ultimo accetta tale facoltà di estensione, fermo il diritto di recesso.

Articolo C9.- Modifica di norme e condizioni economiche

1.- La Banca potrà inoltre modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali del presente atto di adesione, secondo le modalità previste dalle Norme che regolano il servizio di Banca Multicanale Digibank.